

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

**AMORUSO.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Molfetta (Ba), gli ispettori sanitari della competente Ausl hanno disposto presso le scuole materne cittadine controlli per verificare che i requisiti di igiene e sicurezza dalla legge richiesti fossero rispettati;

i controlli hanno messo in luce una lunga serie di disfunzioni e di carenze igienico-sanitarie talmente gravi da rendere indispensabile la chiusura di due scuole materne ed il conseguente trasferimento di centinaia di bambini presso altri istituti;

oltre ai notevoli disagi arrecati alle famiglie interessate ed alle difficoltà di adattamento che i piccoli necessariamente dovranno affrontare, non si potrà non tener conto delle ingenti spese che dovranno essere sostenute per provvedere al trasferimento ed all'adeguamento dei siti ospitanti;

i disagi hanno provocato le vive proteste degli insegnanti, impossibilitati ad attuare con serenità la didattica programmata;

l'amministrazione comunale di Molfetta ha attribuito le maggiori responsabilità di questa situazione alla pressoché totale assenza di finanziamenti statali per la costruzione di nuovi edifici scolastici;

in particolare, sindaco della città di Molfetta ha dichiarato alla *Gazzetta del Mezzogiorno* (pagina 34 del 17 ottobre 1996) che « non abbiamo fondi dallo Stato per costruire nuove strutture da adibire a scuole materne »;

al contrario, a parere dell'interrogante, il vero problema consiste nella in-

dividuazione da parte dell'amministrazione comunale delle priorità sugli obiettivi da perseguire, programmando l'impegno delle disponibilità di bilancio in ragione delle reali esigenze della città, ed evitando quindi di investire denaro pubblico in iniziative ricreative o di rappresentanza quando vi siano emergenze che riguardino gli edifici scolastici —:

quali iniziative intendano adottare in proposito per assicurare il ripristino della condizione di normalità nell'ambito del panorama scolastico molfettese, e se non intendano verificare quali siano le responsabilità per il mancato adeguamento alle normative igienico-sanitarie degli istituti scolastici molfettesi. (4-04660)

**RISPOSTA.** — *Si fa riferimento alla interrogazione citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

*Premesso che le competenze in materia di edilizia scolastica sono devolute, ai sensi della normativa vigente, agli Enti locali e che l'intervento statale ha natura puramente sussidiaria, il provveditore agli Studi di Bari, che si è più volte attivato presso i suddetti Enti, ha riferito che ai sensi della legge 488/86, l'Amministrazione Comunale di Molfetta è stata beneficiaria di finanziamenti per la costruzione di 3 edifici scolastici, da destinare alle scuole elementari e di 4 plessi per le scuole materne.*

*Al momento, relativamente alla scuola materna, a Molfetta, funzionano 61 sezioni articolate su 17 plessi, dei quali 9 (con 32 aule appositamente costruite e 3 permanentemente adattate) di proprietà comunale ed 8 (con 26 aule di fortuna) di proprietà privata, condotti in locazione dal Comune.*

*Questa Amministrazione si augura che la Regione Puglia, con l'attuazione della nuova normativa per l'edilizia scolastica (L. 23/96), possa soddisfare le richieste avanzate dagli Enti locali ed assicura che il Provveditore agli Studi resta impegnato a seguire l'evolversi della situazione al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica ed a riferire in merito.*

*Per completezza di informazione si fa presente, infine, che il Ministero dei Lavori*

*Pubblici ha comunicato di non disporre di alcun elemento utile alla questione in oggetto.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

ANGELICI. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è prevista la nuova disciplina del processo tributario, con effetto dal 1° aprile 1996;

il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ha riordinato gli organi di giurisdizione tributaria, ubicando la commissione tributaria regionale presso il capoluogo di ogni regione, e quindi a Bari per la regione Puglia;

alcuni comuni della provincia di Taranto distano oltre 150 chilometri da Bari, sede della istituenda commissione regionale;

proprio tale notevole distanza risulta oltremodo penalizzante per i contribuenti della provincia di Taranto che si vedono costretti a sostenere un ulteriore aggravio di costi, certamente limitativi del diritto alla difesa, specie per coloro che intendono coltivare un contenzioso dagli importi modesti;

tale situazione contribuisce a peggiorare le già modeste condizioni dei contribuenti tarantini, che da tempo si dibattono in una crisi tra le più virulenti del Meridione;

tale distanza risulta pregiudizievole anche nei riguardi degli stessi componenti dell'organo giudicante, i quali, essendo chiamati a defatiganti trasferte nel capoluogo, potrebbero rinunciare all'incarico loro conferito, dilapidando il patrimonio di professionalità accumulato in anni di esperienza —:

se non ritenga opportuno assumere le necessarie iniziative perché alla luce delle motivazioni innanzi illustrate e in armonia con quanto previsto dal già citato decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, venga istituita in Taranto una sezione staccata della commissione tributaria regionale, tenendo altresì conto che tale provvedimento riveste particolare urgenza e necessità vista l'enorme mole di ricorsi (circa 30.000) giacenti presso le commissioni tributarie di Taranto. (4-01570)

RISPOSTA. — *La S.V. Onorevole ha evidenziato il forte disagio avvertito dai contribuenti della città di Taranto in conseguenza della soppressione, a seguito della introduzione della nuova normativa sul contenzioso tributario, della locale Commissione tributaria di secondo grado.*

*Al riguardo, la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere se è intenzione di questa Amministrazione provvedere ad istituire una sezione staccata della Commissione tributaria regionale di Bari nella città di Taranto.*

*In riferimento alla problematica sollevata, occorre preliminarmente osservare che, nel delineare la riforma del contenzioso tributario, il legislatore ha, tra l'altro, avvertito l'esigenza della definizione più sollecita possibile delle controversie tributarie.*

*A tale scopo è stata prevista la riduzione dell'iter processuale a due soli gradi di giudizio mediante il riordino degli organi di giustizia tributaria in Commissioni tributarie provinciali e regionali, aventi sede nei rispettivi capoluoghi. Il legislatore della riforma non ha previsto, infatti, la possibilità della istituzione di sezioni distaccate di dette Commissioni.*

*A seguito di rappresentazioni dei potenziali inconvenienti di natura socio-economica e logistica, da più parti sollevate, si è provveduto ad una prima revisione della normativa. Pertanto, con l'articolo 3-sexies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, è stato, in un primo tempo, previsto che nelle ipotesi di particolare rilevanza in campo fiscale potessero essere istituite sezioni decentrate delle Commissioni tributarie in città che, pur non essendo capoluoghi di provincia o di regione fossero già sedi di Commissione tributaria e sedi di tribunale o di corti di appello.*

Successivamente l'articolo 69, comma 2, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, numero 331, convertito con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, numero 427, ha previsto l'ubicazione di sezioni distaccate dei ripetuti organi giurisdizionali in città non capoluoghi di provincia o di regione esclusivamente in presenza di gravi difficoltà allocative riscontrate nei capoluoghi medesimi.

Al riguardo risulta opportuno evidenziare come i problemi di natura allocativa, in un primo tempo riscontrati, risultano nel frattempo aver trovato soluzione con l'insediamento dei nuovi Consessi nelle rispettive sedi, avvenuta come è noto, il 1° aprile 1996.

Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria è ben consapevole dei maggiori disagi cui vanno incontro i contribuenti a seguito della concentrazione presso i capoluoghi di regione degli organi giurisdizionali di secondo grado; ciò soprattutto nelle regioni geograficamente più estese, nelle quali il capoluogo regionale si presenta fortemente eccentrico rispetto ad alcuni capoluoghi provinciali, ovvero nelle regioni caratterizzate da una difficile situazione orografica.

Va a tal proposito rilevato che un recente ordine del giorno, approvato dalla Camera dei Deputati in data 16 ottobre 1996, n. 437, durante l'esame parlamentare del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, impegna il Governo a presentare un disegno di legge che preveda, tra l'altro, «l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in città che non siano capoluoghi di regione e siano sede di corti d'appello o di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni provinciali in città che non siano capoluoghi di provincia e che siano sede di tribunale».

A tal fine questa Amministrazione ha allo studio iniziative volte a dare concreta attuazione alla problematica in esame.

Il Ministro delle finanze: Visco.

ANGHINONI. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del bilancio

e della programmazione economica e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

alla fine del '93 furono mosse accuse da parte di ispettori ENEL ai signori Borsati Luigi, allora capo agenzia di Mantova, e Norsa, assistente tecnico, entrambi dipendenti ENEL;

dette accuse furono mosse in riferimento alla gestione di materiale fornito alla ditta Larini per l'esecuzione di fondamenta per pali non regolamentari: sembrava inoltre che tale ditta operasse senza le necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori;

i sopraindicati signori risultavano successivamente del tutto estranei a suddette accuse e decidevano di procedere per le vie legali ai fini del riconoscimento della propria estraneità ai fatti;

quale intermediario, per l'accertamento di questi fatti, l'ENEL si avvale della collaborazione dell'ingegner Giovanni Tamburini, già dipendente ENEL, allora pensionato: grazie al suo intervento tutto fu appianato ma, mentre il signor Borsati Luigi migliorava le proprie opportunità di carriera, il signor Norsa continuava nell'azione legale;

da un rapporto di collaborazione tra ENEL e UPA (unione provinciale artigiani) è stata costituita a Mantova una sede periferica dell'Albiqua, quale marchio di garanzia da aggiungersi ai già esistenti richiesti dall'Unione europea;

solo la Camera di commercio, l'albo artigiani e il registro ditte possono autorizzare le ditte installatrici a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici alle norme comunitarie;

attualmente il dottor Tamburini ricopre la carica di presidente dell'Albiqua —:

per quali motivi la costituzione di un marchio Albiqua, non richiesto dalle normative comunitarie, vede impegnata l'ENEL, società pubblica, la quale ha scelto autonomamente, come unica consociata l'UPA di Mantova;

quali siano stati i costi sostenuti, e da chi siano stati sostenuti, per la costituzione e relativa registrazione del marchio Albiqual ed attualmente quanto sia l'ammontare della spesa per il mantenimento della struttura e dei relativi addetti;

a chi appartiene il marchio Albiqual;

da quante persone e con quale qualifica sia costituita l'Albiqual, e a quali costi complessivi e per singola qualifica debba far fronte e con quali entrate;

quali siano le caratteristiche richieste per il ruolo di presidente e se l'attuale presidente le soddisfi;

se i Ministri interrogati non intendano verificare se fra i fatti sopradescritti non vi siano attinenze e se sia sostenibile l'ipotesi che vedrebbe la nomina dell'ingegner Tamburini come risposta alla necessità di riconoscergli ulteriormente un « favore » ricevuto al tempo della « parziale » sistemazione dell'arbitrato;

se tale nomina non risponda alla necessità transitoria di occupare tale presidenza in attesa di poter recuperare l'attuale presidente dell'UPA di Mantova, di prossima scadenza. (4-01528)

**RISPOSTA.** — *Da informazioni assunte direttamente presso l'ENEL S.p.A. si comunica quanto segue.*

*L'Albiqual è un Albo di qualificazione degli installatori elettrici della Lombardia istituito nel 1958, quindi prima della costituzione dell'ENEL, su iniziativa di alcuni Enti (AEI, ANIE, CEI, IMQ, ENPI, vigili dei Fuoco, Università, Unione Nazionale Consumatori) allo scopo di sensibilizzare le imprese operanti nel settore elettrico a costruire impianti a « regola d'arte », nonché di operare a tutela della professionalità degli installatori di impianti elettrici.*

*In tempi successivi al 1958, furono costituiti altri Albi regionali; attualmente nel nostro Paese se ne annoverano 19.*

*Nel 1983 detti Albi regionali si aggregarono, dando vita all'UNAE — Unione Nazionale degli Albi di Qualificazione degli Installatori Elettrici.*

*L'UNAE e gli Albi regionali, non hanno alcuna facoltà di rilasciare dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici ai sensi della legge n. 46 del 5 marzo 1990, ma le imprese impiantistiche ad essi associate, per farne parte, devono possedere i requisiti previsti dalla legge e sostenere un esame, quindi possono eseguire lavori elettrici e rilasciare dichiarazioni con la dovuta competenza.*

*L'iscrizione agli Albi fornisce perciò un utile riferimento nel conferimento dei lavori da parte del committente.*

*In virtù di quanto sopra, le Società distributrici di energia elettrica riconoscono che l'installatore qualificato svolge un ruolo determinante nel garantire l'esecuzione di impianti utilizzatori dell'energia elettrica con elevati standard di sicurezza per il cittadino, pertanto sostengono l'attività dell'UNAE e degli Albi.*

*Nel Consiglio Nazionale dell'UNAE, oltre agli Albi regionali sono rappresentati altri soggetti, fra cui l'ENEL, la Federelettrica, l'Istituto del Marchio di Qualità (IMQ), il CEI, le USSL e l'ISPESL.*

*Gli organi delle Sedi periferiche Albiqual sono: Assemblea periferica, Consiglio periferico e presidente di sede periferica.*

*Il Consiglio periferico è di norma costituito da membri designati dai distributori di materiale elettrico, dall'Assemblea, costituita dalle imprese iscritte, da un membro designato da ciascun Ente interessato (CEI, ENEL, ecc.) e da un membro designato dal Consiglio Direttivo dell'Albo.*

*Le elezioni delle cariche di presidente e segretario sono effettuate in seno al Consiglio; quelle di consigliere sono libere ed aperte a tutti gli associati. Per le prime due vengono scelti coloro che appaiono i più tecnicamente preparati, nonché idonei e disponibili ad operare in modo più efficace.*

*In Lombardia operano attualmente, oltre alla sede centrale di Albiqual sita a Milano, quattro sedi periferiche: Bergamo, Brescia, Sondrio e Mantova. In tali unità sono presenti, prestando la loro opera volontariamente, rappresentanti ENEL e di Aziende Municipalizzate, in servizio od in quiescenza.*

*Del Consiglio della sede periferica di Mantova fanno parte un rappresentante dell'Unione provinciale Artigiani, cinque rappresentanti delle 19 Imprese installatrici iscritte all'Albo locale ed un rappresentante dell'ENEL. Altri soggetti, fra i quali la Confederazione Nazionale Artigiani, anche se invitati ad aderire alla locale sede periferica Albiqua, hanno ritenuto, per ora, di non partecipare. Inoltre, non è presente nessun rappresentante di altre imprese di distribuzione di energia elettrica (come invece si verifica per le sedi di Milano, Brescia e Sondrio) in quanto in Mantova e nella relativa provincia non esistono imprese di tale tipo.*

*L'ing. Tamburini, ex dirigente ENEL ora in pensione, è stato eletto presidente della sede periferica di Mantova dell'Albiqua sin dall'istituzione della stessa, avvenuta il 19 aprile 1996, ed il suo mandato, rinnovabile per statuto, durerà tre anni. L'ingegnere è risultato eletto in quanto persona con vaste conoscenze tecniche e con esperienza ultra trentennale nel campo degli impianti elettrici.*

*Non risulta alcun programma relativo alla futura elezione dell'attuale presidente dell'Unione provinciale artigiani alla presidenza dell'Albiqua di Mantova.*

*In merito ai fatti che coinvolsero nel 1993 due dipendenti ENEL della Zona di Mantova, i sig.ri Luigi Borsatti e Fabio Norsa, l'ENEL S.p.A. fa presente che, all'epoca, prestò approfondita attenzione all'intera questione fin da quando, tramite i canali di controllo normalmente in atto, venne a conoscenza della vicenda.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Bersani.

**BASTIANONI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decorrenza dal 1° settembre 1995 è stata revocata l'autonomia alla scuola magistrale statale di Fossombrone e se vi è

disposta nel contempo l'aggregazione all'istituto tecnico commerciale « Donati » di Fossombrone;

la scuola magistrale è stata istituita con regio decreto n. 3106 del 1923, come « scuola di metodo per la educazione materna »;

le disposizioni di tale decreto sono state riprodotte dal testo unico n. 577 del 1928, modificato ed integrato dal regio decreto n. 1286 del 1933, che, oltre ad usare per la prima volta la denominazione di « scuola magistrale », con l'articolo 1 ha disposto l'istituzione di tali scuole in numero di sei in tutto il territorio nazionale;

la legge n. 470 del 1958 ha elevato il numero delle scuole magistrali da sei a otto;

il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994 ha ribadito, all'articolo 58, che tali scuole sono istituite nel numero massimo di otto;

ai sensi delle norme legislative succitate ed in applicazione del regio decreto n. 1297 del 1928 queste scuole sono istituite « in seguito a convenzione con enti morali (oggi enti locali) su proposta del ministro »;

la scuola magistrale di Fossombrone è stata una delle prime scuole di tale genere istituite ed oltre ad essa si annoverano, fra le altre otto previste dalla vigente normativa, quelle di Marcanise (Caserta), Matera, Rovereto (Trento), Sacile (Pordenone), Pomigliano D'Arco (Napoli), Rionero in Vulture (Potenza) nonché quella di Roma a fini speciali;

in data 8 novembre 1924, è stata stipulata convenzione tra l'ente asilio « L. Valerio » di Fossombrone (Pesaro) ed il Ministro della pubblica istruzione per l'istituzione e la conservazione in Fossombrone di una delle sei (oggi otto) scuole per la formazione delle insegnanti di scuola materna;

la convenzione è stata regolarmente registrata in data 20 novembre 1924 al n. 298, volume 49, della Conservatoria di

Pesaro, e, per sottoscrizione delle parti, può essere disdetta al termine di ogni quinquennio a partire dall'anno scolastico 1924-1925 per denuncia di uno dei contraenti;

la normativa vigente prevede che può assumere la direzione di scuola magistrale il personale che, avendone titolo, abbia superato specifico concorso;

l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 non consente il passaggio di personale direttivo titolare di scuola magistrale ad altro istituto secondario superiore e viceversa;

il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in data 14 giugno 1993 in prima istanza, e il 12 aprile 1994 in seconda, ha ulteriormente ribadito: « Le scuole magistrali, allo stato delle cose, in mancanza di una riforma legislativa specifica, continuano ad essere una realtà atipica e non sembrano sufficienti i titoli professionali e culturali dei singoli capi d'istituto per legittimare il passaggio del personale direttivo nei licei e negli istituti magistrali e viceversa »;

il preside titolare della scuola magistrale di Fossombrone, pur avendo chiesto il trasferimento in uno qualsiasi degli istituti secondari superiori della propria provincia di residenza (Pordenone), è stato collocato d'ufficio presso la scuola magistrale statale di Marcianise (Caserta) e dal 1° settembre 1996 è titolare della scuola magistrale di Rovereto (Trento);

il Ministero della pubblica istruzione ha sempre affermato e sostenuto che il concorso specifico per la presidenza della scuola magistrale determina l'impossibilità dei presidi che l'abbiano superato a transitare in un qualunque altro istituto secondario superiore, così come ha sempre negato, del pari, il passaggio in tale scuola di preside titolare di liceo di altro istituto —:

in base a quale motivazione l'amministrazione abbia disposto la revoca dell'autonomia alla scuola magistrale di Fos-

sombrone, e quindi all'unica istituzione di tale specifico genere funzionante in tutto il centro Italia, disponendone l'aggregazione al locale Itc, se dalle norme sopracitate sembra evidente che per tali scuole può disporsi solo la soppressione o la trasformazione da sede autonoma in sezione staccata ad altra scuola magistrale, e se dagli atti risulta che la scuola magistrale di Fossombrone è un'istituzione stabile da più di un decennio nel numero delle classi e degli alunni iscritti, ed ha rappresentato, e rappresenta, un illustre riferimento per un vasto territorio;

se non ritenga opportuno, alla luce di quanto sopra premesso, rivedere la scelta compiuta, al fine di restituire l'originaria autonomia alla scuola magistrale di Fossombrone. (4-04362)

*RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.*

*Questa Amministrazione, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per la provincia di Pesaro e Urbino, dall'anno 1995/96 ha disposto la revoca dell'autonomia della scuola magistrale di Fossombrone (10 classi) e la sua trasformazione in Sezione staccata dell'I.T.C. (15 classi) dello stesso Comune, consentendo così, la costituzione di un « polo » funzionante con 2 indirizzi e con complessive 25 classi.*

*La specificità, per la scuola magistrale, di scuola unica nel territorio della Provincia ed anche di tutto il Centro Italia appare ininfluenza, relativamente e al provvedimento adottato, in quanto le ragazze, che sceglievano questo tipo particolare di scuola, da tempo si sono indirizzate verso scelte diverse. Così com'è strutturata infatti, la scuola magistrale, non offre sbocchi occupazionali in quanto il titolo di studio finale rilasciato non consente l'accesso al corso di infermiere professionale né all'Università.*

*Riguardo alla convenzione esistente tra l'Ente morale « Asilo Valerio » e questo Ministero, l'abbinamento tra le due scuole in oggetto non modifica assolutamente i ter-*

mini della convenzione; la scuola magistrale, pertanto, continua a funzionare nei medesimi locali e lo Stato, da parte sua, continua ad assicurare il funzionamento dell'Istituto, cambiando soltanto la titolarità.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

**BERGAMO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

ad anno scolastico già iniziato, quindi dopo che le famiglie hanno acquistato i libri in base alla relativa determinazione del consiglio d'istituto, presso la scuola media statale « Omero » di Roma saranno ridotte a quattro le attuali cinque sezioni della prima classe, per disposizione del provveditorato di Roma;

il lavoro di distribuzione degli iscritti nelle sezioni era stato compiuto il 6 settembre 1996, in base all'organico precedentemente approvato dal Provveditorato in data 23 maggio 1996;

il 10 settembre viene constatato dagli operatori della scuola un errore nei tabulati del provveditorato stesso;

l'11 settembre sono stati forniti al provveditorato gli elenchi degli iscritti per opportuna rettifica;

in data 23 settembre il consiglio d'istituto in seduta straordinaria ha denunciato l'errore effettuato dal provveditorato e deliberato di non procedere ad alcuna variazione del numero delle prime classi per il corrente anno scolastico —:

quali provvedimenti intenda adottare per porre rimedio all'errore ed evitare i comprensibili danni, di carattere economico, didattico e psicologico, all'utenza ed ai lavoratori della scuola. (4-03743)

**RISPOSTA.** *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che, per l'anno scolastico, in corso, ai sensi del Decreto Interministeriale*

*n. 173 dell'8.5.96, che fissa il rapporto alunni-classi per la provincia di Roma in 20.3, presso la scuola media « Omero » sono state attivate 4 prime classi per i 104 alunni iscritti, dei quali uno portatore di handicap.*

*Il Provveditore agli Studi di Roma ha trasmesso tale provvedimento alla scuola interessata per via telematica, in tempo reale, il giorno 22.8.96.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

**BERSELLI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il signor Alfredo D'Agostino (codice fiscale DGS LRD 47P03 G482X), residente a Pianella (Pescara) in C.da Alizza 2, è in attesa del rimborso IRPEF di lire 14.213.000, relativo all'anno fiscale 1992 (come da denuncia dei redditi modello 740/93, indirizzata al centro servizio delle imposte dirette di Pescara);

il signor D'Agostino si trova in precarie condizioni economiche —:

quali siano i tempi previsti per tale rimborso. (4-00097)

**RISPOSTA.** — *Nell'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, dopo aver premesso che il signor Alfredo D'Agostino (residente in Pianella — PE) è in attesa di un rimborso IRPEF per l'importo di lire 14.213.000, relativo all'anno d'imposta 1992, e che il medesimo versa in precarie condizioni economiche, chiede di sapere quali siano i tempi previsti per tale rimborso.*

*Al riguardo, si osserva che, trattandosi di rimborso IRPEF superiore a lire 8.000.000 di quota capitale, il rimborso stesso dovrà essere effettuato con procedura manuale, la quale richiede tempi più lunghi rispetto a quella automatizzata. Tali rimborsi inoltre sono eseguiti in ordine cronologico secondo l'ordine di successione annuale.*

*Nel caso di specie, risulta che presso il competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Pescara nel corrente anno saranno effettuati, compatibilmente con i*

fondi disponibili i rimborsi manuali dell'anno di imposta 1990 ed i rimborsi residui degli anni d'imposta precedenti. Pertanto, è possibile prevedere che l'esecuzione del rimborso a favore del contribuente in questione, le cui condizioni sono senz'altro meritevoli di ogni considerazione, potrà avvenire entro il primo semestre dell'anno 1998.

Tuttavia, il ritardo nella effettuazione del rimborso verrà compensato con la corresponsione degli interessi maturati fino alla data del pagamento.

Il Ministro delle finanze: Visco.

BERSELLI. — Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

la signora Carli Anna Rita, residente a Portogaribaldi (Ferrara), in via Campalmonti n. 1, dipendente dell'ospedale S. Camillo di Comacchio in qualità di infermiera professionale diplomata, il 9 gennaio 1982, a mezzo della direzione della suddetta struttura ospedaliera, richiese al Ministero del tesoro — direzione generale degli istituti di previdenza, Cassa di previdenza dipendenti enti locali di via Cristoforo Colombo n. 44, Roma — il riscatto dei due anni di studio per il conseguimento del diploma;

che da allora l'interessata non ha più avuto alcuna notizia —:

quando la signora Carli Anna Rita potrà conseguire il riscatto richiesto e per quale motivo la pratica abbia dovuto registrare un così lungo ritardo. (4-01150)

RISPOSTA. — A seguito della domanda di riscatto del diploma di infermiera professionale presentata il 9/1/1982, è stato emesso a favore della Sig.ra Carli Anna Rita il decreto n. 440 del 27.8.1996 e la relativa comunicazione è stata trasmessa all'interessata in pari data.

Le ragioni di tale ritardo sono imputabili a due fattori quali:

a) la necessità di provvedere, prima del riscatto, alla ricongiunzione dei periodi as-

sicurativi ex articolo 2 della L. 29/79, secondo quanto richiesto dall'interessata;

b) il consistente arretrato formatosi, dopo l'entrata in vigore della citata legge, per la notevole quantità di domande pervenute.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CARUSO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la scuola media « Bellini » di Monterosso Almo consta di due corsi completi di scuola media nei quali finora in uno si è studiato il francese e in un altro l'inglese;

i bambini che debbono iniziare la prima media hanno sinora studiato, sin dalla seconda elementare, in attuazione ai programmi del 1985, la lingua inglese;

la quasi totalità di genitori ha scelto nella pre-iscrizione che gli alunni potessero continuare a studiare la lingua inglese;

quasi il cinquanta per cento di studenti saranno costretti, tramite un discutibile criterio di sorteggio, a studiare una lingua che non hanno scelto, senza tenere in alcun conto il concetto di continuità didattica —:

se non si ritenga, nel rispetto della continuità didattica, di istituire alla scuola media « Bellini » di Monterosso Almo due corsi di lingua inglese che, rispettando la scelta fatta in corso di pre-iscrizione, consenta una buona utilizzazione di quattro anni di studi effettuati nella scuola elementare;

se il ministro non intenda accogliere, nell'imminente inizio dell'anno scolastico, la richiesta del progetto sperimentale di bilinguismo avanzata dalla locale scuola media. (4-03063)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che, in merito al progetto di sperimentazione di II lingua straniera da

attuarsi presso la scuola media « Bellini » di Monterosso Almo (RG), lo stesso non è stato presentato in tempo utile per l'emissione del relativo provvedimento di autorizzazione con decorrenza dall'anno scolastico in corso.

Si assicura la massima disponibilità di questa Amministrazione all'attivazione della sperimentazione per l'anno 1997/98, anche nella considerazione che la presenza, nell'organico della scuola in parola, di un corso di lingua inglese, come materia curriculare, consente di soddisfare, almeno in parte, le richieste delle famiglie degli studenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CENTO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

è stata emanata il 3 maggio 1996 (e resa pubblica solo il 14) la circolare n. 108/E con la quale si consente ai contribuenti di dichiarare, tra gli « oneri deducibili » dal reddito, il 6,5 per cento del premio annuo pagato nel 1995 per la polizza assicurativa della responsabilità civile pagato dagli automobilisti (cosiddetta RCA auto);

chi ha presentato (entro il 30 aprile) il modello 730 deve presentare il modello 740 per poter detrarre il premio assicurativo pagato;

chi ha già effettuato il versamento IRPEF dovrà correggere la propria dichiarazione dei redditi, compilando un nuovo modello 740, o addirittura presentandolo di nuovo —:

se non sia opportuno consentire ai contribuenti che hanno già presentato il modello 730 o il modello 740 di poter detrarre il 6,5 per cento del premio assicurativo RCA auto, pagato nel 1995, nella dichiarazione dei redditi del 1997, unitamente al premio assicurativo pagato nel 1996.

RISPOSTA. — La S.V. Onorevole ha chiesto di consentire ai contribuenti di poter detrarre il 6,5 per cento del premio assicurativo RCA auto, pagato nel 1995, nella dichiarazione dei redditi 1997, unitamente al premio assicurativo pagato nel 1996.

Ciò in quanto a circolare esplicativa con la quale questa Amministrazione ha ammesso la possibilità, per i contribuenti, di detrarre dal reddito imponibile il 6,5 per cento del premio assicurativo RCA auto, è stata resa pubblica solo in data 16 maggio 1996 e cioè successivamente alla data di presentazione del Mod. 730 relativo ai redditi dell'anno 1995 nonché di taluni Mod. 740 relativi allo stesso periodo d'imposta.

Al riguardo si osserva, in via preliminare, che la circolare di che trattasi è stata emanata in risposta ad uno specifico quesito relativo alla deducibilità del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, che si versa tramite le polizze di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.

In tale occasione si è provveduto a ribadire un principio di carattere generale già contenuto nelle istruzioni per la compilazione dei redditi, sia del modello « 730 » che del « 740 ». Tale principio discende dalla lettura dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del Testo Unico delle imposte sui Redditi (approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), il quale stabilisce che tutti i contributi previdenziali ed assistenziali versati in base a disposizioni di legge, la cui inosservanza è specificamente sanzionata, costituiscono oneri per i quali è prevista la deducibilità sul reddito complessivo.

Infatti, nelle predette istruzioni ministeriali è stato specificato che « rientrano tra i contributi deducibili anche quelli sanitari obbligatori effettivamente versati nel periodo di imposta per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, esclusi quelli trattenuti direttamente dal datore di lavoro sui redditi di lavoro dipendente; per i contributi corrisposti per conto di altri sempreché la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati ».

Si rileva pertanto dalle cennate istruzioni che ogni qualvolta risulti che il contribuente abbia corrisposto contributi obbligatori per il Servizio sanitario nazionale, l'onere può essere dedotto dal reddito complessivo. Nel caso di specie, l'importo del contributo trattenuto dalle assicurazioni deve risultare separatamente esposto nelle quietanze di pagamento; in mancanza di tale indicazione il contribuente deve acquisire la relativa documentazione presso la propria agenzia di assicurazione.

Per quanto riguarda, infine, la possibilità di introdurre una disposizione tesa a consentire la deduzione del contributo in argomento corrisposto nell'anno d'imposta 1995 dai redditi relativi al periodo d'imposta 1996 (dichiarazione da presentare nell'anno 1997), si fa presente che tale previsione renderebbe estremamente difficoltoso effettuare i controlli necessari per verificare eventuali casi di doppia deduzione.

Le difficoltà di una siffatta verifica derivano anche dalle circostanze che per detti oneri non è stato previsto l'obbligo di allegare la relativa documentazione nella dichiarazione dei redditi modello « 740 » del 1996.

Il Ministro delle finanze: Visco.

CESARO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

sulla costiera cilentana (SA), gli utenti della telefonia mobile non riescono a captare il segnale radio proveniente da Ogliastro Marina fino ad Agropoli;

sulla restante fascia costiera da Case del Conte ad Agropoli (SA), quindi per ben circa venti chilometri, non è possibile far uso del telefono cellulare per insufficienza o addirittura mancanza del segnale radio;

tale fatto, oltre a costituire un danno per chi, pur essendo abbonato e pagando il canone, non può usufruire del relativo servizio, rappresenta un notevole, diffuso disagio, specie durante la stagione estiva,

periodo in cui, come è ben noto, la zona è meta di un consistente flusso turistico di connazionali e di stranieri;

siffatto grave disservizio è stato da tempo segnalato alla Telecom Italia mobile la quale, però, a tutt'oggi, nulla ha fatto per eliminarlo;

da pochi giorni, addirittura, un consistente numero di abbonati (circa seicento), stanco di attendere, ha sollecitato la Telecom ad installare un apposito ripetitore per « coprire » la fascia costiera « muta », minacciando, in caso di ulteriore inerzia, di autoridursi il canone —:

se intenda intervenire con urgenza e determinazione per far sì che anche sulla fascia costiera che va da Ogliastro Marina ad Agropoli vengano installate le apposite apparecchiature, che consentano di ricevere il segnale radio di telefonia mobile.

(4-02896)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno far presente che risultati ottenuti nel settore delle telefonia radiomobile in ambito nazionale possono essere considerati soddisfacenti se si considera che la copertura della rete TACS (tecnica analogica) da parte della concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) è del 70% del territorio e del 95% della popolazione, mentre per quanto riguarda la copertura della rete GSM (tecnica numerica) la percentuale raggiunta, a distanza di un anno e mezzo dall'avvio della commercializzazione, è del 62% del territorio e del 92% della popolazione da parte della società TIM e del 54% circa del territorio nazionale e del 78% della popolazione da parte di Omnitel Pronto Italia (OPI): ciò a fronte di un obbligo convenzionale che impegna le due società a garantire, entro cinque anni dal rilascio delle relative concessioni, la copertura del 70% del territorio e del 90% della popolazione.

Tali reti interessano tutte le città con più di 30.000 abitanti e le principali vie di comunicazione ed, in proposito, è utile rammentare che, essendo il servizio radiomobile basato sulla trasmissione di segnali radio, la

conformazione orografica del territorio condiziona in maniera notevole la propagazione radioelettrica.

Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda in particolare l'area della costiera cilentana, la concessionaria TIM ha comunicato che nel corso del 1997 è prevista la realizzazione di una stazione radio-base ad Agropoli (TACS e GSM) ed una a S. Maria Castellabate (GSM) allo scopo di migliorare la copertura radioelettrica del tratto della costiera da Ogliastro Marina fino ad Agropoli.

La concessionaria OPI, dal canto suo, ha significato che nell'area in questione sono già attivi gli impianti di Palinuro e S. Giovanni a Piro.

Entro il 1997 è prevista altresì la realizzazione di nuovi impianti nelle località di Agropoli, Castellabate, Casalsottano, Pollica, Ascea e Sapri.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

CESETTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il piano provinciale di razionalizzazione della rete scolastica statale relativo all'anno scolastico 1996/1997 predisposto dal provveditorato agli studi di Ascoli Piceno prevede, tra l'altro, la fusione delle due scuole medie del comune di Porto San Giorgio (scuola media « Rosselli », n. 9 classi; scuola media « Nardi », n. 13 classi), con la conseguenza che la proposta fusione comporterebbe di fatto la soppressione della presidenza della « Rosselli »;

il Comune di Porto San Giorgio, il distretto scolastico, il collegio dei docenti ed il consiglio d'istituto della scuola media « Rosselli » hanno espresso parere contrario;

la scuola media statale « Rosselli » di Porto San Giorgio ha registrato un considerevole aumento del numero delle iscrizioni alla classe prima, passando dalle 60 unità/alunni in ingresso nel corrente anno scolastico alle 80 unità per il prossimo

anno, con un incremento del 33 per cento, in chiara controtendenza rispetto all'andamento degli scorsi anni e dei flussi scolastici generali. Ciò ha consentito la formazione di quattro classi prime, il che sta a significare, in proiezione triennale, l'esistenza a brevissima scadenza delle dodici classi che le disposizioni ministeriali indicano come soglia per il mantenimento dell'autonomia;

la scuola è ubicata nella zona sud di Porto San Giorgio, che di fatto è l'unica parte di territorio comunale dove sia possibile — come d'altronde già previsto dal piano urbanistico della città — lo sviluppo degli insediamenti abitativi, con conseguente incremento demografico nel bacino naturale di utenza della scuola;

la scuola è referente di una realtà socio-economica dalla connotazione fortemente problematica dal punto di vista delle identità giovanili, indicata, anche secondo studi del Tribunale dei minori, come zona a rischio di devianza giovanile, con larga diffusione di fenomeni di disagio, disadattamento, tossicodipendenza e connessa microcriminalità minorile, con puntuale ricaduta nella scuola.

Il territorio trova attualmente risposta ai propri bisogni educativi nella presenza reale e quotidiana di un dirigente-referente istituzionale, il cui ruolo di mediatore dei conflitti nonché di promotore e coordinatore degli interventi educativi è di vitale importanza per assicurare un valido correttivo alla situazione, quindi insopprimibile alla luce di semplici considerazioni di opportunità qualitative e non di mero calcolo numerico;

nella scuola media « Rosselli » le quattro classi prime per l'anno scolastico 1996/1997 sono state costituite, nell'organico presentato dalla preside, come segue: n. 1 classe a tempo normale con alunno portatore di handicap: alunni n. 20; n. 1 classe a tempo normale: alunni n. 23; n. 1 classe a tempo normale con sperimentazione di bilinguismo: alunni n. 18; n. 1 classe a tempo prolungato: alunni n. 19;

in fase di approvazione dell'organico, il provveditorato ha ritenuto, proprio in nome della razionalizzazione e quindi della prevista fusione delle due scuole medie di Porto San Giorgio, di sopprimere nella « Rosselli » la classe prima a tempo prolungato, negando in maniera arbitraria la possibilità di poter fruire di una formula di tempo-scuola, certamente prevista dall'ordinamento dell'istruzione secondaria, alle famiglie che la ritenevano più consona alle esigenze dei loro figli.

La soppressione è stata operata applicando il criterio di obbligare gli alunni residenti in altro comune (ancorché in frazioni vicinissime alla scuola) ad iscriversi nel comune di provenienza, nonostante le famiglie avessero scelto la « Rosselli » volontariamente per motivi di lavoro o per comodità di trasporti —:

se non ritenga di invitare il Provveditore agli Studi della provincia di Ascoli Piceno a modificare la proposta di fusione delle due scuole medie del comune di Porto San Giorgio;

se non ritenga, comunque, opportuno, anche per le ragioni indicate, disattendere la proposta del provveditorato e mantenere la piena autonomia sia della scuola media « Rosselli » e sia della scuola media « Nardi ». (4-00054)

**RISPOSTA.** — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

*Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Ascoli Piceno, per l'anno scolastico 1996/1997, su proposta del provveditore agli Studi e con il parere favorevole del Consiglio scolastico provinciale, questa Amministrazione ha disposto la fusione della scuola media « Rosselli » di Porto San Giorgio, sottodimensionata già dallo scorso anno scolastico e con il Preside collocato a riposo dall'1.9.1995, con la scuola media « Nardi » della stessa città.*

*Il provvedimento suddetto si è reso necessario in quanto la previsione di incremento delle iscrizioni, che le avrebbe portate ad 80*

*(per la formazione di 4 classi) si è dimostrata infondata; le effettive iscrizioni sono state 71, compresi alcuni alunni provenienti da zone estranee al bacino di utenza comunale e pertanto si sono formate 7 prime classi (3 per « Rosselli » e 4 per la « Nardi ») ed è stato anche possibile accogliere le richieste di opzione di « tempo prolungato ».*

*Si precisa, comunque, che i ragazzi della « Rosselli » continuano a frequentare nella stessa sede e con i medesimi insegnanti e che la nuova entità scolastica, risultante dalla fusione, attuerà ogni adeguata strategia di intervento al fine di contrastare i fenomeni di devianza, disadattamento e disagio giovanile eventualmente presenti nella zona.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

**CESETTI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

*il provveditore gli studi di Ascoli Piceno con provvedimento del 14 giugno 1996, nel definire l'organico di diritto per l'anno scolastico 1996-1997, prevede presso la sezione staccata del comune di Montappone della scuola media statale di Falerone una sola classe prima, per un numero di 30 alunni;*

*il provvedimento, oltre ad essere ingiusto e inopportuno, è palesemente illegittimo anche per le ragioni rappresentate dal sindaco di Montappone con nota 2277 del 17 giugno 1996, trasmessa al Ministro della pubblica istruzione;*

*l'inspiegabile decisione del provveditore, adottata contro il parere del collegio dei docenti della scuola interessata e del comune di Montappone, è particolarmente grave perché crea sconvolgimenti organizzativi nella scuola ed incide negativamente sulla qualità del servizio, danneggiando irreparabilmente il diritto allo studio —:*

*se non ritenga opportuno, anche per le ragioni indicate dal sindaco di Montappone, invitare il provveditore agli studi di Ascoli Piceno a revocare il citato provve-*

dimento del 14 giugno 1996 di soppressione di una prima classe della sezione staccata di Montappone e quali provvedimenti intenda, comunque, adottare affinché siano previste presso la sezione staccata di Montappone della scuola media statale di Falerone due classi I. (4-01111)

**RISPOSTA.** — *In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S. V. Onorevole.*

*Il Provveditore agli studi di Ascoli Piceno, infatti, in sede d'organico di fatto per l'anno scolastico in corso, ha autorizzato il funzionamento di 2 prime classi, per complessivi 30 alunni, presso la scuola media di Montappone, sezione staccata della scuola di Falerone.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

**COLUCCI.** — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per conoscere — premesso che:

come è noto, dal 1992 i contribuenti possono indicare sul modello 740 l'imposta di cui si richiede il rimborso, con la possibilità di compensazione tra l'Irpef e l'Ilor;

non risultando facilmente intellegibile per tutti la corretta compilazione del modello 740, risulta che numerosi contribuenti abbiano ommesso di riportare ai rigli N31 e O14 l'imposta a credito già indicata ai rigli N27 per l'Irpef e O10 per l'Ilor;

per tale mero errore formale, certamente non incidente sul diritto sostanziale, il centro servizi imposte dirette di Salerno, interpretando in senso restrittivo le vigenti disposizioni, ha negato il dovuto rimborso, penalizzando, in special modo, i piccoli contribuenti —:

se non si ritenga opportuno, anche in considerazione delle numerose lamentele per le difficoltà di compilazione dei modelli 740, dare disposizioni ai centri servizi delle imposte dirette affinché questi riconoscano il rimborso dell'imposta a quei

contribuenti che abbiano soltanto ommesso di riportare la cifra indicata come imposta a credito nel quadro relativo all'imposta di cui si chiede il rimborso, con invito alle dovute rettifiche formali. (4-02649)

**RISPOSTA.** — *La S.V. Onorevole ha chiesto di sapere se è intenzione di questa Amministrazione adottare gli opportuni provvedimenti per riconoscere il rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in favore di quei contribuenti che « abbiano soltanto ommesso di riportare la cifra indicata come imposta a credito nel quadro relativo all'imposta di cui si chiede il rimborso ».*

*Al riguardo occorre preliminarmente far presente che, in base all'articolo 11, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (approvato con il decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) l'imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi a seguito dello scomputo della ritenuta alla fonte e dei crediti d'imposta può formare oggetto, a scelta del contribuente, di una richiesta di rimborso ovvero di una compensazione con i carichi d'imposta dovuti (anche in acconto) per i successivi periodi impositivi.*

*Tale scelta va effettuata trascrivendo l'importo del credito nel rigo del modello della dichiarazione dei redditi (mod. 740 — quadro N) corrispondente all'opzione scelta.*

*In relazione a tale disciplina, l'articolo 4 del decreto Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni attuative del suindicato Testo Unico delle Imposte Dirette, ha stabilito, tra l'altro, che « se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, o se questa non è presentata, il contribuente può chiederne il rimborso ». A tal fine egli è tenuto a presentare apposita istanza secondo le disposizioni dell'articolo 38 del decreto presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.*

*Nella normativa da ultimo citata — relativa al rimborso di somme oggetto di versamento diretto — si stabilisce che*

*l'istanza di rimborso può essere presentata nel termine di decadenza di 18 mesi dalla data di versamento.*

*A tale proposito va fatto presente che il richiamo normativo di che trattasi deve essere inteso come una possibilità ulteriore, data dal legislatore al contribuente, di conseguire subito il rimborso del proprio credito e che, qualora egli non dovesse avvalersi di tale modalità di rimborso, quest'ultimo deve essere effettuato d'ufficio, in quanto trattasi di credito derivante dalla dichiarazione dei redditi.*

*Pertanto, gli uffici, nei casi in esame, una volta accertata la sussistenza e la regolarità del credito esposto in dichiarazione, sono tenuti, per il successivo periodo d'imposta, a verificare l'avvenuta compensazione e, in mancanza, a provvedere al rimborso d'ufficio delle somme dovute, tenuto conto che la mancata restituzione potrebbe costituire indebito arricchimento per l'Amministrazione finanziaria.*

*Si fa presente, comunque, che nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, contenute nell'appendice del modello 740/96 (pag. 20) è stato esplicitamente disposto che i centri di servizio procedano al rimborso d'ufficio dell'imposta evidenziata a credito nel rigo N24 della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta successivo, dopo aver verificato che il rimborso stesso non sia stato già disposto in seguito alla menzionata istanza.*

Il Ministro delle finanze: Visco.

CONTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*i comuni di Montemonaco e Montefalcone Appennino sono due paesi della provincia di Ascoli Piceno che fanno parte della comunità montana dei Sibillini, quindi due paesi certamente da considerarsi di montagna e soggetti alla legge sulla montagna;*

*i due centri, proprio per la loro collocazione territoriale, hanno ottenuto il diritto ad avere una propria scuola media inferiore;*

*nel progetto di ristrutturazione (leggi piuttosto tagli) presentato dal provveditorato agli studi di Ascoli Piceno è previsto un taglio alle classi esistenti che comporterebbe la soppressione della prima classe media della scuola media di Montemonaco e della prima classe della scuola media di Montefalcone Appennino;*

*questo taglio presuppone e, in pratica, dispone, per l'immediato futuro, la chiusura delle due scuole medie della predetta zona montana nel prossimo triennio;*

*questa progettazione sprovveduta o volutamente superficiale, presentata dal provveditorato ascolano, non farebbe altro che aggravare notevolmente il già drammatico calo demografico riscontratosi negli ultimi anni;*

*è in gravissima contraddizione con la legge di salvaguardia della montagna del 31 gennaio 1994 n. 97;*

*se non ritenga opportuno, e giusto socialmente, legislativamente e politicamente, rivedere il piano programmatico di soppressione delle classi presentato dal provveditorato agli studi di Ascoli Piceno, perché in grave contrasto e addirittura in contrapposizione con citata legge di salvaguardia della montagna;*

*perché non si sia tenuta presente la grave conseguenza che comporterebbe l'iscrizione dei ragazzini in istituti scolastici apparentemente vicini, ma con distanze che, nei mesi invernali, si moltiplicano esponenzialmente (ad esempio Comunanza e Monte Fortino), e che costringerebbero gli alunni a sobbarcarsi fatiche notevolissime soprattutto in inverno, quando la neve è abituale a Monte Monaco e a Montefalcone Appennino;*

*se non ritenga opportuno intervenire d'urgenza presso il provveditorato di Ascoli Piceno che non ha voluto considerare prioritaria la soluzione del problema dei due paesi dei Sibillini, dimostrando scarsa sensibilità umana e sociale e, soprattutto, eludendo le norme previste dalla legge di salvaguardia della montagna (n. 97 del 31 gennaio 1994).* (4-03590)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla SV. Onorevole.*

*Il Provveditore agli Studi di Ascoli Piceno, in sede di definizione dell'organico di fatto, relativamente all'anno scolastico in corso, ha autorizzato il funzionamento delle prime classi presso le scuole medie di Montefalcone Appennino e Montemonaco.*

*Gli organi scolastici e gli esponenti delle comunità locali hanno, infatti, individuato in una adeguata riduzione delle attività la possibilità del recupero degli insegnanti necessari al funzionamento delle classi in parola.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

DALLA CHIESA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

*nella Repubblica popolare cinese il leader studentesco Vang Dan è stato condannato a una pena detentiva di undici anni per reati di opinione;*

*la stampa non ha evidenziato prese di posizione del Governo italiano su quella che l'interrogante ritiene una palese e grave violazione dei fondamentali diritti umani e civili;*

*il nostro paese coltiva con la Repubblica popolare cinese proficui rapporti economici e commerciali, tali da favorire la considerazione e l'influenza delle iniziative diplomatico-politiche del Governo italiano;*

*si sono rivolti con un appello al Ministro degli affari esteri, inviato il 14 novembre scorso più di 120 deputati di tutti i partiti politici —:*

*quali passi intenda compiere la diplomazia italiana presso il Governo di Pechino perché nella Repubblica popolare cinese sia garantita libertà di opinione, di critica e di dissenso, anche organizzato, e sia restituita la libertà personale ai prigionieri politici.* (4-05450)

RISPOSTA. — *In relazione alla questione richiamata dall'Onorevole Interrogante si fa presente che l'Italia solleva in ogni utile occasione, nei suoi rapporti bilaterali con la Cina, la questione dei diritti umani, sotto i suoi vari aspetti, fra cui il trattamento dei dissidenti, il rispetto delle minoranze, incluso quelle religiose come nel caso del Tibet e le riforme giuridiche per adattare il sistema interno agli standard internazionali.*

*Sul piano multilaterale, l'Italia si è sempre associata agli sforzi dell'Unione Europea per far sì che le Autorità di Pechino adottino misure concrete per il miglioramento della situazione dei diritti umani in quel Paese. Ciò è avvenuto in modo particolare durante il semestre di Presidenza italiana, nel corso del quale il dialogo specifico sui diritti umani ha conosciuto un nuovo sviluppo con una visita compiuta a Pechino dalla Troika dell'Unione Europea a livello di esperti nel mese di gennaio 1996.*

*L'Italia ha inoltre presentato nell'aprile scorso, a nome dell'Unione Europea e di altri cosponsors occidentali, un progetto di risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Cina alla Commissione Diritti Umani dell'ONU di Ginevra. Tale progetto di risoluzione non è stato discusso dalla Commissione perché, come già avvenuto in passato, la Cina ha presentato una mozione procedurale (« no-action motion ») che è stata adottata dalla Commissione.*

*In relazione al caso specifico del Sig. Wang Dan, si ricorda che l'Italia si è attivata in ambito comunitario affinché la Presidenza dell'Unione emanasse urgentemente una dichiarazione a nome dei Quindici in seguito alla condanna inflitta al dissidente cinese. In tale dichiarazione si esprime la profonda preoccupazione dell'Unione per la sentenza inflitta a Wang Dan, riconosciuto responsabile di attività che in una società democratica sono considerate parte integrante dell'esercizio del diritto inalienabile alla libertà di espressione.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, MUS-SOLINI e FOTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la stampa quotidiana nazionale ha dato ampio risalto alla notizia della esistenza dell'Istituto Latino-Americano, comportante un costo, per l'erario, di centotrentamiliardi mensili a titolo di canone di locazione;

il detto comitato non ha mai palesato in modo particolare la propria attività né si sono notati effetti significativi della sua esistenza;

i cittadini sono ormai indisponibili a sopportare spese che abbiano il sapore dello spreco o comunque della superfluità —

quando sia stato costituito l'istituto di cui in premessa;

chi siano stati i presidenti che si sono succeduti alla guida di detto istituto;

quali attività l'istituto abbia svolto e chi abbia posto in essere funzioni di controllo su detta attività;

quali siano i costi complessivi sopportati dallo Stato per l'attività dell'istituto e se sia stato verificato il rapporto costi-benefici e, in caso positivo, con quale risultato. (4-04937)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto richiesto dall'Onorevole Interrogante si fa presente che l'Istituto Italo-Latino Americano è un Ente di diritto internazionale, costituito nel 1966 con Trattato internazionale. Esso si avvale per l'espletamento delle proprie attività dei contributi dell'Italia e dei 20 Paesi latino-americani.*

*In linea con le esigenze del bilancio statale e in adempimento ad un ordine del giorno del Senato della Repubblica, la sede dell'Istituto è stata trasferita, nel giugno 1996, dall'EUR a Piazza Benedetto Cairoli, nel Palazzo Santa Croce. Tale nuova collocazione, oltre a consentire un sensibile risparmio sulle spese di affitto, rappresenta una ubicazione migliore in termini di funzionalità e di accesso al pubblico.*

*Il Presidente dell'Istituto viene eletto tra gli Ambasciatori latinoamericani che compongono il Consiglio dei Delegati e resta in carica per un periodo di due anni. L'attuale Presidente è l'Ambasciatore Mario Moya Palencia, messicano, eletto il 15.4.96. Si fornisce in allegato l'elenco di tutti i Presidenti che lo hanno preceduto.*

*Le attività dell'Istituto — che attengono alle relazioni politiche, economiche, culturali e scientifiche dei Paesi latinoamericani con l'Italia — si estrinsecano tra l'altro nella realizzazione di iniziative di varia natura: da un lato, la diffusione della conoscenza delle complesse realtà economiche e culturali latinoamericane in Italia, rivelandosi così un prezioso e indispensabile strumento complementare alle attività delle varie Rappresentanze latinoamericane accreditate in Italia; dall'altro, un'azione di supporto alle linee di politica estera del Governo italiano nei confronti dell'America Latina. Infine l'Istituto propone attività ed iniziative miranti a valorizzare l'apporto dell'Italia e della sua emigrazione allo sviluppo delle società latinoamericane.*

*Lo Stato italiano contribuisce all'attività dell'Istituto con un contributo annuo di quattro miliardi di lire, oltre a mettere a disposizione la sede.*

*Sul bilancio annuale dell'Istituto viene esercitata una attività di supervisione da parte del Ministero degli Esteri e di verifica da parte degli organi di controllo istituzionali. In questo ambito, il rapporto costi-benefici va considerato corrispondente al grado di priorità che il Governo italiano intende continuare a dare alle proprie relazioni con un continente di circa mezzo miliardo di persone, cui ci uniscono vincoli storici particolarmente significativi e nel quale la presenza delle nostre collettività emigrate impone l'elaborazione di strategie di intervento sempre più moderne e proiettate verso il prossimo millennio.*

*Il Governo italiano ritiene che nel contesto della propria politica estera l'America Latina debba conservare una collocazione di primo piano, anche per le potenzialità offerte da quei mercati (per citare solo un esempio, nel prossimo decennio essi rappresenteranno per le esportazioni degli Stati*

Uniti uno sbocco superiore a quello delle esportazioni da Unione Europea e Giappone messi assieme).

In questo quadro di accentuata concorrenza, imposta del resto dalla globalizzazione dei mercati mondiali, l'Italia non intende restare indietro. Per riuscirci, essa ha bisogno di utilizzare tutte le componenti di politica estera e di conseguenza anche un organismo come l'Istituto Italo Latino Americano. Questo, infatti, si configura come un utile supporto della predetta strategia, la quale colloca tra l'altro in primo piano la problematica della nostra presenza in seno agli organismi internazionali ed in primo luogo alle Nazioni Unite.

Allegato

#### PRESIDENTI DELL'IILA

(dalla fondazione ad oggi)

Ambasciatore Antonio Briceno Linares, Venezuela 7.6.67;

Ambasciatore Francisco Ramos Mejia, Argentina 6.6.69;

Ambasciatore Antonio Alvarez Restrepo, Colombia 23.11.70;

Ambasciatore Francisco Medina Ascensio, Messico 3.2.72;

Ambasciatore Carlos Vassallo Rojas, Cile 11.12.72;

Ambasciatore Alejandro Deustua, Perù 16.10.73;

Ambasciatore Norberto Trevino Zapata, Messico 3.6.74;

Ambasciatore Froilan Alvarez Yopez, Venezuela 2.7.76;

Ambasciatore Humberto Vizcaino Leal, Guatemala 29.6.77;

Ambasciatore Rolando J. Ghisani, Argentina 19.9.78;

Ambasciatore Augusto Gomez Villanueva, Messico 28.9.79;

Ambasciatore Carlos Restrepo Piedrahita Colombia 9.12.80;

Ambasciatore Luis C. Zarak de la Guardia Panama 6.10.82;

Ambasciatore Oscar Acosta, Honduras 3.3.83;

Ambasciatore Alfredo Pinoargote, Ecuador 23.3.84;

Ambasciatore Luis C. Camacho Leyva, Colombia 5.10.84;

Ambasciatore Juan Domingo Del Campo, Uruguay 23.12.86 rieletto 30.11.88;

Ambasciatore Franz Ondarza Linares, Bolivia 21.2.91 rieletto 13.5.93;

Ambasciatore Julio Cesar Lupinacci, Uruguay 6.12.93;

Ambasciatore Mario Moya Palencia, Messico 15.4.96.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

DI NARDO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e del commercio estero. — Per sapere — premesso che:

la localizzazione di pastifici nella zona di Gragnano (Na) rappresenta uno degli ultimi baluardi economico-produttivi di un territorio in cui la disoccupazione raggiunge percentuali elevatissime;

i produttori di pasta di Gragnano, con non poche difficoltà, sono riusciti a raggiungere ottimi risultati di vendita, soprattutto all'estero;

questi traguardi rischiano di essere pericolosamente ridimensionati dall'intenzione del Governo USA (gli Stati Uniti sono tra i principali importatori di pasta) di incrementare dell'8 per cento il carico fiscale sui prodotti stranieri;

questo accade in un delicato momento di consolidamento delle posizioni commerciali raggiunte dall'industria pasti-

ficia di Gragnano, impegnata in una fase di elaborazione di nuove strategie commerciali;

il frequente ricorso alle minacce fiscali da parte di altri Paesi provoca nei produttori italiani un inevitabile sentimento di smarrimento oltre che di solitudine, in conseguenza dell'incapacità del Governo italiano a tutelare, con la dovuta chiarezza, le giuste istanze dei nostri imprenditori;

come spesso accade, la latitanza delle istituzioni finisce con il pregiudicare quelle realtà economiche più fragili (è stato calcolato che questo inasprimento fiscale non produrrà danni particolarmente gravi ai grandi produttori di pasta);

è un dato acquisito che generalmente le strutture produttive più deboli sono localizzate nelle aree più depresse del nostro Paese;

appaiono fondatamente opinabili quelle voci che riconoscono all'Italia una recuperata credibilità sullo scenario internazionale —:

quali provvedimenti, i Ministri in indirizzo, intendano adottare per assicurare una maggiore tutela ai prodotti *made in Italy*;

in che modo, anche in sede comunitaria il Governo italiano intenda dar seguito ad una politica di sostegno alle nostre imprese che, specie nel meridione, troppo spesso sono chiamate ad affrontare i sempre più agguerriti scenari di concorrenza internazionale in una condizione di insufficiente sostegno politico-istituzionale.

(4-01953)

**RISPOSTA.** — *In merito alla questione sollevata dall'Onorevole Interrogante, si fa presente che l'aumento del dazio all'importazione della pasta italiana negli Stati Uniti è il risultato di un'indagine antisovvenzione ed antidumping avviata dalle Autorità statunitensi, di cui si riporta di seguito una breve sintesi.*

*L'indagine sulle esportazioni italiane di pasta si è aperta il 12 maggio 1995 con la*

*presentazione al Dipartimento americano del Commercio (DOC) ed alla International Trade Commission (ITC), da parte dei produttori statunitensi Borden, Hershey e Gooch, di una istanza contenente l'accusa, rivolta agli esportatori italiani, di vendere i loro prodotti sotto costo sul mercato d'oltreoceano.*

*A seguito di tale denuncia il DOC ha avviato un'inchiesta articolata su due diversi piani:*

*antidumping, concernente le singole imprese investigate, chiamate, anche attraverso la trasmissione al Dipartimento del Commercio di dati provenienti dalla loro contabilità industriale, a smentire l'accusa di praticare vendite sotto costo dei loro prodotti sul mercato statunitense;*

*antisovvenzione, concernente la Commissione Europea ed il Governo italiano, cui è stata rivolta la richiesta di fornire numerose e dettagliate informazioni circa il funzionamento dei programmi di assistenza alle imprese, nonché dati sui sussidi percepiti dalle aziende investigate.*

*La decisione definitiva del DOC, resa nota nello scorso mese di giugno, attribuiva un dazio medio ponderato agli esportatori italiani del 3,85% come misura compensativa per gli assenti sussidi di cui essi avrebbero goduto, e del 12,09% come compensazione per le asserite pratiche di dumping da essi esercitate.*

*Il 9 luglio u.s., l'International Trade Commission, organo che, in base alla normativa statunitense, doveva pronunciarsi sull'esistenza di un danno sofferto dai produttori locali di pasta, ha confermato la decisione del DOC. Si è tuttora in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza.*

*Sin dall'avvio dell'indagine antisovvenzioni, il Ministero degli Esteri è stato impegnato nell'attività di coordinamento delle informazioni fornite dalle Amministrazioni e dagli Enti gestori dei programmi governativi indagati; ciò è avvenuto attraverso l'elaborazione di risposte dettagliate ai numerosi questionari inviati dal Dipartimento Americano del Commercio al Governo italiano, e relativi alla modalità di funziona-*

mento di circa quindici diverse leggi di sostegno alle imprese, alle aziende beneficiarie di tali contributi ed ai relativi importi.

La collaborazione fornita ai funzionari statunitensi, anche in occasione delle due visite di verifica da essi compiute presso le Amministrazioni italiane, hanno permesso di dimostrare la sostanziale infondatezza delle affermazioni contenute nell'istanza dei ricorrenti americani; il dazio medio ponderato relativo all'indagine antisovvenzioni (3,85%), pari a circa un decimo di quello inizialmente proposto dai « petitioners », dimostra la validità della linea collaborativa e di trasparenza scelta dalle Amministrazioni italiane.

L'indagine antidumping si è invece svolta attraverso contatti diretti tra le imprese indagate ed il DOC. Le aziende comprese nel campione sottoposto ad indagine dalle Autorità statunitensi sono state chiamate a rispondere a questionari contenenti richieste di informazioni sull'assetto dei loro costi di produzione e sulle modalità di determinazione dei prezzi di vendita.

La decisione finale relativa all'indagine antidumping risulta essere, per gli esportatori italiani, sensibilmente più gravosa rispetto a quella della procedure antisovvenzioni, benché i dazi compensativi imposti alle aziende indagate risultino essere sensibilmente più bassi rispetto a quelli proposti dai « petitioners ».

I dazi complessivamente attribuiti alle aziende italiane vanno dal 2,47% della De Matteis al 50,04% della De Cecco. Il dazio « Country wide », attribuito alla generalità degli esportatori ad eccezione di quelli che hanno direttamente partecipato all'indagine è del 15,11% (3,85% per l'antisovvenzioni, il residuo per l'antidumping).

Il Ministro degli Esteri non è stato inizialmente coinvolto nell'indagine antidumping, limitandosi a fornire alle aziende interessate l'assistenza necessaria alla comprensione delle procedure che erano in corso.

Sul caso De Cecco va detto che i legali della ditta sostengono che, a causa di una errata interpretazione del concetto di « related company », nella documentazione prodotta nel mese di novembre 1995 dalla

società non figuravano i dati relativi ad una società collegata alla casa madre De Cecco di Fara San Martino spa: la « Molino e Pastificio De Cecco spa » di Pescara. Un mese dopo, nel controllare le risposte fornite dall'azienda, il DOC si avvedeva dell'omissione; prima che si giungesse ad una formale richiesta di integrazione delle informazioni la De Cecco tentava di rimediare all'errore commesso fornendo ulteriori dati in modo da tenere in debita considerazione l'impianto originariamente « nascosto ».

Nel gennaio 1996, nel pubblicare la propria decisione preliminare relativa all'indagine in oggetto, il Dipartimento del Commercio decideva di applicare nei confronti della De Cecco un dazio provvisorio del 46,67%, pari alla media tra il più basso ed il più elevato margine di dumping richiesti dai « petitioners »; contestualmente, le Autorità statunitensi si riservavano di riesaminare la posizione della De Cecco in sede di visita di verifica, una volta completata l'acquisizione delle informazioni e la valutazione di queste ultime.

Il 6 febbraio, nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti su alcune informazioni fornite dalla ditta qualche giorno prima, la De Cecco sottoponeva al DOC una notevole mole di materiale non richiesto, che nelle intenzioni dei consulenti dell'azienda avrebbe dovuto chiarire e riordinare l'ingente quantitativo di dati che erano stati inviati nei mesi precedenti. Nel trasmettere alle Autorità statunitensi tale materiale, i legali della De Cecco presentavano al DOC una nota in cui si dichiarava che le informazioni fornite dal mese di novembre 95 al giorno 6 febbraio 96 non erano attendibili, e che soltanto i dati presentati contestualmente alla nota rispecchiavano la realtà dell'azienda.

Su richiesta dei petitioners, il giorno 16 febbraio, il DOC annullava la visita di verifica prevista nelle settimane immediatamente successive presso la De Cecco; la documentazione fornita dalla ditta il 6 febbraio veniva considerata non utile ai fini dell'indagine, in quanto considerata nuova informazione, presentata tardivamente e quindi non verificabile entro i ristretti limiti di tempo imposti dal calendario (la norma-

tiva statunitense e quella internazionale stabiliscono che venga consentito ai « petitioners » di esaminare i documenti forniti dalle ditte indagate e di presentare le proprie osservazioni prima dello svolgimento della visita di verifica); la documentazione fornita dalla De Cecco prima del 6 febbraio veniva considerata invalida in base a quanto affermato dalla stessa ditta nella nota sopra ricordata.

Nella motivazione emessa a seguito della decisione di escludere la De Cecco dalla visita di verifica, il DOC stabiliva dunque che l'azienda sarebbe stata giudicata in base ai « fatti diversamente disponibili » nonché sulla scorta dell'« adverse inference » (cioè al pregiudizio negativo che gli accordi di Marrakech e l'americano Antidumping Act considerano applicabile alle aziende che si siano rifiutate di collaborare all'indagine « al meglio delle proprie possibilità »).

Le modalità di svolgimento della procedura in atto non hanno finora rivelato alcuna evidente violazione, da parte statunitense, della normativa internazionale in materia di indagini antisovvenzioni e antidumping. La motivazione alla base della sentenza dell'ITC sarà esaminata con la massima attenzione, per valutarne la conformità agli obblighi internazionali accettati dagli Stati Uniti con la sottoscrizione dell'Atto Finale dell'Uruguay Round.

Il Ministero degli Esteri si mantiene in contatto con l'Associazione di categoria che riunisce i produttori di paste alimentari e ha concordato con i suoi rappresentanti una strategia d'azione che si muove in una doppia dimensione.

1. La prima è quella di raccogliere ogni utile elemento per l'eventuale apertura di un panel in sede OMC portando la questione all'attenzione delle competenti istanze comunitarie.

Circa l'« antisovvenzione » va infatti detto che il mancato riconoscimento del carattere « green light » dei sussidi ex legge 64/86 da parte delle Autorità statunitensi è il risultato di un'interpretazione restrittiva e letterale delle disposizioni contenute all'articolo 8 del « General Agreement on Subsidies and Countervailing Measures » e non tiene conto dell'evidente stato di arretratezza

economica delle Regioni del Mezzogiorno. Va ricordato che, nel corso di analoghe indagini svolte da Autorità di altri Stati (Canada e Australia), la natura « green light » di programmi ex legge 64/86 è stata riconosciuta.

Per l'« antidumping » il Dipartimento del Commercio statunitense ha di fatto escluso dall'indagine alcune aziende che pure avevano volontariamente richiesto di partecipare. Oltre a dover sopportare il dazio « country wide », tali aziende hanno comunque dovuto sostenere gli ingenti costi connessi alla preparazione della difesa, nella convinzione che la loro domanda di partecipazione all'indagine sarebbe stata accolta.

Nel corso dell'indagine, il DOC si è avvalso della consulenza di un esperto esterno per verificare le caratteristiche merceologiche e di mercato dei prodotti indagati. L'articolo 6.9 dell'Accordo Antidumping impone alle Autorità che conducono l'indagine di comunicare alle parti interessate tutte le informazioni su cui si basa la decisione finale, fornendo un congruo termine per eventuali osservazioni: nella documentazione presentata dalla DOC non c'è traccia né dell'identità dell'esperto, né dei metodi da questi adoperati, né, infine, dei risultati della sua ricerca.

L'International Trade Commission, nell'identificare il mercato in riferimento, ha del tutto ignorato alcuni importanti segmenti, a cominciare da quello industriale, in cui la presenza del prodotto italiano è del tutto trascurabile: avendo escluso dall'indagine una significativa porzione del mercato, l'ITC non ha potuto verificare se alcune tendenze manifestatesi nella vendita al dettaglio trovavano o meno riscontro in altri segmenti di mercato, e non erano pertanto imputabili all'attività degli esportatori italiani.

Nella sua determinazione finale, l'ITC ha ignorato le differenze merceologiche e qualitative tra diversi tipi di pasta, confondendo il concetto di utilizzo finale del prodotto con quello di sostituibilità: tale impostazione non può che danneggiare i produttori italiani di pasta, i cui prodotti si collocano nella fascia medio-alta del mercato, e non sono sostituiti perfetti di quelli realizzati

dalle imprese locali. Più in generale, l'assunto secondo il quale la competizione sul mercato statunitense delle paste alimentari si fonderebbe esclusivamente sul prezzo, appare decisamente contestabile, ed è stato esplicitamente smentito in occasione di precedenti indagini sul prodotto italiano (v. Canada 1986). Va aggiunto che sul punto della definizione del mercato rilevante, l'ITC non ha fornito risposte esaustive alle richieste di precisazione presentate dalle aziende indagate.

Nel ricorrere ai « facts otherwise available » ed all'« adverse inference » in occasione della determinazione del dazio applicabile alla De Cecco, il Dipartimento del Commercio ha utilizzato, come base esclusiva del giudizio, le informazioni iniziali dei petitioners, contenenti dati ampiamente smentiti dai risultati dell'indagine. Il dazio del 46,67% attribuito alla De Cecco è infatti il risultato della media ponderata dei margini di dumping denunciati dai petitioners all'inizio dell'indagine (min.20%, max 80%): tale informazione è risultata essere del tutto destituita di fondamento, dal momento che il dazio « country wide » che lo stesso DOC ha introdotto al termine dell'indagine è appena superiore al 16%. Per questo motivo, le informazioni fornite dai petitioners devono essere considerate prive di qualsiasi valore probatorio, e non possono rappresentare una base adeguata per l'attribuzione di un dazio compensativo, sia pure nell'ambito di applicazione dei « facts otherwise available » e dell'« adverse inference ».

2. La seconda forma di azione è tesa invece ad ottenere la revisione del dazio imposto alle aziende più colpite (segnatamente Del Verde e De Cecco) attraverso i ricorsi già presentati dalle stesse aziende presso le competenti istanze dell'ITC.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

GAGLIARDI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è stato ridefinito, all'articolo 44, il presupposto di

imposizione della Tosap (tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche) in relazione alle occupazioni permanenti del suolo pubblico;

in particolare, il comma 4 del citato articolo definisce come « passi carrabili » quei « manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata » per cui il semplice accesso ad una proprietà privata, senza che esistano i suesposti manufatti o interruzione dei medesimi, e cioè il cosiddetto « passo a raso » deve intendersi escluso dal presupposto impositivo, come ha chiaramente stabilito il comma 7 della summenzionata legge;

tuttavia, per assicurare l'esercizio di un diritto, che è quello del libero accesso ad una proprietà privata contro eventuali azioni di disturbo, il successivo comma 8 del decreto citato prevede che i comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari dei suddetti accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità esistenti sul proprio territorio, possano vietare, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, la sosta indiscriminata nell'area antistante gli accessi di cui si tratta;

per questo ultimo motivo, con un provvedimento di accompagnamento alla finanziaria per il 1996 (decreto legge 30 dicembre 1995, n. 565) nel mentre è stato abrogato il comma 7, di contenuto pleonastico, è stato mantenuto in vita il comma 8 per tutelare il diritto di libero accesso alla proprietà privata;

in definitiva la normativa ora vigente prevede: 1) la soppressione della tassa sui passi carrabili a raso; 2) che la tassa sui passi carrabili, anche nel caso del passo a raso è dovuta solo su esplicita richiesta del cittadino che teme azioni di disturbo e connessa istanza di autorizzazione all'apposizione di segnaletica a norma dell'articolo 22 del codice della strada, il cui accoglimento è facoltativo da parte degli organi preposti;

è estremamente chiaro al riguardo il seguente passo della circolare n. 13/E del 25 marzo 1994 del Ministero delle Finanze: « La chiave di lettura della norma è che nel caso specifico degli accessi a raso manca il presupposto e, dunque, la ragione dell'imposizione. In sostanza, non esiste alcuna occupazione del suolo pubblico che attribuisca al proprietario dell'accesso una posizione differenziata rispetto alla generalità dei cittadini: al contrario, applicare la tassa a una simile fattispecie significherebbe, in pratica, sottoporre a tassazione il semplice accesso alla proprietà privata che è un diritto prioritario e assoluto per tutti. Non solo, ma si verificherebbe anche un'aperta violazione del principio di cui all'articolo 42, comma 4, sopra menzionato, del decreto legislativo 507 del 1993, secondo il quale la tassa va commisurata alla superficie occupata » —:

come mai il comune di Genova e, risulta, non solo quello di Genova, continua ad equivocare tra l'applicazione dell'articolo 22 del codice della strada e il presupposto impositivo del passo carrabile, pretendendo, con interpretazione gratuita ed arbitraria, che le due cose siano connesse e che, stante l'abrogazione del comma 7 citato in premessa, la tassa sia comunque dovuta su tutti gli accessi a raso;

se risulti per quali motivi il comune di Genova ignora la circolare ministeriale predetta e pretende di continuare a tassare il libero accesso alle proprietà private anche in mancanza di occupazione di suolo pubblico e quali iniziative intenda assumere al riguardo il Ministro interrogato.

(4-02073)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione di cui si risponde la S.V. Onorevole, dopo aver premesso che il cosiddetto « passo a raso », e cioè il semplice accesso ad una proprietà privata insistente su un marciapiede, è escluso dal presupposto impositivo della tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche istituita dal decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, chiede di conoscere per quali motivi il comune di

Genova pretende il pagamento della predetta tassa sugli accessi a raso, disapplicando così le disposizioni ministeriali emanate sulla materia, e quali iniziative l'Amministrazione intenda adottare sulla questione.

Al riguardo, occorre premettere che questa Amministrazione ha sostenuto l'orientamento dell'intassabilità dei cc.dd. « passi a raso » non soltanto nella circolare n. 13/E del 25 marzo 1994, menzionata dalla S.V. Onorevole, ma anche con la successiva circolare n. 43/E del 20 febbraio 1996, emanata a seguito delle modifiche introdotte nel citato testo normativo della TOSAR dalla legge di accompagnamento alla legge finanziaria per il 1996 (legge n. 549 del 28 dicembre 1995).

Ed infatti, sebbene il comma 60, lettera b) dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, abbia abrogato il comma 7 dell'articolo 44 del menzionato decreto legislativo n. 507 del 1993, che prevedeva l'intassabilità dei cosiddetti « passi a raso », l'Amministrazione finanziaria ha precisato, con la circolare da ultimo ricordata, che la detta abrogazione non produce l'effetto di estendere la tassazione anche ai semplici accessi a « raso »; tale interpretazione discende dal fatto che non risulta modificata la fattispecie impositiva descritta dal comma 44 del decreto legislativo n. 507/1993 in base alla quale l'occupazione deve consistere necessariamente in un manufatto visibile diretto a facilitare l'accesso alla proprietà privata.

Ciò posto, questa Amministrazione è a conoscenza della difforme interpretazione data dal Comune di Genova sulla questione; pertanto ha tempestivamente richiamato l'attenzione dei responsabili del servizio del predetto Ente locale sulla opportunità di valutare con maggiore attenzione gli elementi e le disposizioni riguardanti la fattispecie in esame.

Per quanto riguarda la circostanza che il Comune di Genova « ignori » l'interpretazione espressa sulla questione dell'Amministrazione finanziaria con la ricordata circolare, si fa presente che per il detto Ente locale non sussiste alcun obbligo di conformarsi all'orientamento ministeriale: infatti, le circolari sono vincolanti solo per gli uffici finanziari non fornendo né una in-

*terpretazione autentica né una interpretazione autoritativa della norma cui tutti indistintamente debbano attenersi.*

*Da quanto detto discende che, in base al potere di vigilanza e di controllo sulla gestione della TOSAP attribuito dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 507/1993 all'Amministrazione finanziaria, quest'ultima non può intervenire sull'operato del Comune, salvo che non ravvisi nel comportamento stesso un danno a carico dell'Ente, circostanza questa che nel caso in esame non sussiste: infatti, soltanto nell'ipotesi di danno per l'Ente locale, l'Amministrazione finanziaria sarebbe tenuta a darne immediata comunicazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti per l'accertamento delle relative responsabilità.*

Il Ministro delle finanze: Visco.

**GAMBALE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

quasi un anno fa, con atto ispettivo n. 4-16486 del 4 dicembre 1995, l'interrogante rappresentava la situazione del signor Giovanni Minichino, nato a Cicciano (NA) il 18 giugno 1938, il quale, posto in mobilità (cosiddetta lunga), riceve un assegno di circa lire novecentomila;

nell'interrogazione, rimasta senza risposta, si segnalava come, in seguito ad un infarto, circa dodici anni fa, gli fosse stata riconosciuta una pensione d'invalidità riscossa soltanto per cinque o sei mesi e come poi questa fosse stata congelata per provvedimenti del Governo allora in carica;

dopo oltre dieci anni, ripresentatasi la possibilità di fruire della pensione d'invalidità, il Minichino ha dovuto scegliere fra questa e la mobilità lunga, optando, ovviamente, per la seconda;

risulta che, al compimento del sessantesimo anno d'età, nel 1998, la pensione spettante al Minichino in base ai 35 anni di contributi versati sarà diminuita della

pensione d'invalidità, di cui, pur essendone titolare, non ha goduto che per pochi mesi;

a quanto pare, infatti, all'Inps non si tiene conto del congelamento effettivo che c'è stato per circa dodici anni —:

quali provvedimenti sia possibile adottare in ordine alla vicenda già segnalata e sopra nuovamente descritta, al fine di porre rimedio a quella che appare come una vera e propria ingiustizia. (4-04591)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che la pensione di invalidità di cui il Sig. Giovanni Minichino è titolare dal maggio 1983 è stata sospesa a seguito dell'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 638/83, in quanto lo stesso percepiva redditi da lavoro dipendente di importo superiore ai limiti fissati dalla norma in questione.*

*Successivamente il Sig. Minichino, nel momento in cui è stato posto in mobilità dall'azienda, in luogo del ripristino della pensione di invalidità, ha optato per il pagamento dell'assegno di mobilità, di importo notevolmente superiore alla pensione.*

*L'INPS ha precisato, poi, che il pagamento della pensione sarà ripristinato nel momento in cui l'interessato non percepirà più l'assegno di mobilità ed i contributi accreditati in favore del Sig. Minichino, per i periodi successivi alla decorrenza della pensione di invalidità, daranno luogo, a domanda, ad un supplemento di pensione.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

**GIULIANO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

sulla costiera cilentana (Salerno), gli utenti della telefonia mobile riescono a captare il segnale radio proveniente da Monte Stella fino a punta Licosa-Ogliastro-Ripe Rosse;

sulla restante fascia costiera, fino a Palinuro, e quindi per ben circa sessanta

chilometri non è possibile far uso del telefono cellulare per insufficienza o addirittura mancanza del segnale radio;

tale fatto, oltre a costituire un « danno » per chi, pur essendo abbonato e pagando il canone, non può usufruire del relativo servizio, rappresenta un notevole, diffuso disagio, specie durante la stagione estiva, periodo in cui, come è ben noto, la zona è meta di un consistente flusso turistico di connazionali e di stranieri;

siffatto grave disservizio è stato da tempo segnalato alla Telecom Italia mobile, la quale, però, a tutt'oggi, nulla ha fatto per eliminarlo;

da pochi giorni, addirittura, un consistente numero di abbonati (circa seicento), stanco di attendere, ha sollecitato la Telecom ad installare un apposito ripetitore per « coprire » la fascia costiera « muta », minacciando, in caso di ulteriore inerzia, di autoridursi il canone —:

se intenda intervenire con urgenza e determinazione per far sì che anche sulla fascia costiera che va da Ogliastro a Palinuro vengano installate le apposite apparecchiature, che consentano di ricevere il segnale radio di telefonia mobile. (4-01600)

*RISPOSTA.* — *Al riguardo si fa presente che la concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che, nell'ambito del piano di interventi denominato « progetto mare », sta effettuando il potenziamento della copertura delle zone segnalate dalla S.V. On.le.*

*Nel programma operativo in corso è prevista, infatti, l'installazione di una stazione radio base per il servizio GSM ad Acciaroli mentre ad Agropoli, ad Ascea Marina ed a Marina di Camerota saranno installate una stazione TACS e una GSM.*

*Il programma prevede, altresì, l'ampliamento e la ristrutturazione della stazione radio base di Palinuro sia per la rete TACS che per quella GSM, nonché l'ampliamento dei canali per la stazione radio base GSM di Capaccio Laura; inoltre nel corrente anno*

*1997 è prevista la realizzazione di una stazione radio base GSM a S. Maria di Castellabate.*

*Anche la Omnitel Pronto Italia ha già attivato nell'area della costiera cilentana le stazioni di Palinuro e S. Giovanni a Piro; fatte salve le notevoli difficoltà relative all'ottenimento dei permessi per vincoli di ordine paesaggistico e quindi al reperimento di posizioni ottimali, nel piano di copertura 1997 è prevista la realizzazione di stazioni radio base nelle località di Castellabate, Pollica e Ascea che andranno a migliorare il servizio nell'area in esame.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

*LENTO.* — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con verbale di accertamento n. 35/144 del 22 marzo 1994, l'Inps, sezione provinciale di Caltanissetta, infliggeva una sanzione pecuniaria pari a lire 348 milioni alla Co.ge.d.ha. di Gela (CL), associazione di portatori di *handicap* operante non a fini di lucro;

con nota prot. n. 46-95 CO, la predetta associazione chiedeva l'annullamento del verbale per pretese violazioni della legge n. 67 del 1993;

successivamente l'Inail di Caltanissetta, sulla base del precitato verbale dell'Inps, infliggeva un'ulteriore pena pecuniaria di lire 20 milioni;

la predetta associazione non è in grado di far fronte al richiesto impegno economico;

se si dovesse continuare a pretendere il pagamento delle predette cifre centinaia di portatori di *handicap*, assistiti fino ad ora dall'associazione che si è sostituita agli enti pubblici latitanti, rimarrebbero senza assistenza alcuna e decine di operatori sarebbero buttati sul lastrico —:

quali azioni, anche di carattere legislativo, intenda mettere in atto. (4-02334)

**RISPOSTA.** — *In merito alla problematica sollevata nell'atto parlamentare suindicato, sulla base delle relazioni fornite, al riguardo, sia dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sia dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, si espone quanto segue.*

*La Società CO.GE.DHA. svolge la propria attività nel distretto territoriale di Gela, sulla base di una convenzione stipulata l'11.12.91 con la Amministrazione comunale, nella quale la stessa, al fine di trasportare portatori di handicap, si impegna a mettere a disposizione un pulmino di tipo corto con pedana elevatrice, nonché due autisti e quattro portantini.*

*A seguito di una verifica ispettiva effettuata a cura della Sede I.N.P.S. di Caltanissetta, si è rilevato che il trasporto avviene per mezzo di un pulmino acquistato nel 1989 con i fondi del Comune interessato e il suddetto trasporto interessa circa una trentina di persone. Inoltre, a partire dal 1988 e fino a novembre 1991, la Consulta ha occupato operatori con mansioni di autisti, portantini, personale amministrativo e personale addetto alle pulizie, ai quali sono stati corrisposti compensi annuali a titolo di rimborso spese e volontariato, senza effettuare alcuna ritenuta fiscale.*

*Gli ispettori hanno ravvisato nelle modalità di svolgimento della prestazione d'opera del personale suddetto, le caratteristiche del lavoro subordinato e in virtù di tale qualificazione hanno proceduto all'applicazione delle sanzioni pecuniarie relative alla omissione delle contribuzioni dovute. A partire dal dicembre 1991, infatti, il personale operativo è stato assicurato come subordinato e si precisa che, per il periodo compreso tra 12/91 e 1/94, la Consulta ha applicato il Contratto Collettivo Nazionale previsto per le Case di Cura, richiedendo i benefici contributivi per sgravio e fiscalizzazione, previsti per le aziende industriali, settore al quale la Consulta aveva chiesto l'inquadramento.*

*Al riguardo, si rileva che proprio l'I.N.P.S. effettua la classificazione dei datori di lavoro e che le risultanze di tale classificazione hanno effetto per tutti i fini previ-*

*denziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 49 delle legge 9.3.89, n.88.*

*Secondo tale norma è stato stabilito, tra l'altro, che gli Enti nonché le associazioni ed organismi di natura privata che, in forma non imprenditoriale, svolgono attività non riconducibile tra quelle economiche produttive e che perseguono per lo più finalità socio-assistenziali, scientifico-culturali, debbano essere inquadrate nel settore terziario ed applicare le aliquote contributive del settore Commercio.*

*L'attività svolta dalla Consulta si definisce nell'ambito delle tipologie sopra specificate e costituendosi essenzialmente di servizi, ne deriva che la stessa avrebbe dovuto versare contributi per il personale occupato secondo le norme previste per il settore commercio, mentre non avrebbe potuto godere dei benefici per sgravio e fiscalizzazione, che pertanto risultano indebitamente percepiti.*

*L'I.N.P.S., al riguardo, precisa che le somme richieste per sgravio e fiscalizzazione saranno, peraltro, poste a conguaglio con la maggiore contribuzione versata dall'Azienda per il settore industria.*

*Si rappresenta, che in seguito la CO.GE.-DHA ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Sede (notificato il 26.3.94), con cui si riconosce la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dal 1988 al novembre 1991 ma, il Comitato Regionale per la Sicilia, nella seduta del 23.1.95, valutati gli atti, ha deciso di respingere il ricorso prodotto dalla Consulta, confermando il provvedimento impugnato. In data 13.3.95 l'I.N.P.S. procedeva alla notifica dell'esito del ricorso e diffidava l'azienda al versamento, nei termini perentori di 30 giorni, della somma di L. 347.279.162, di cui L. 123.871.000 per contributi e L. 223.408.162 per sanzioni ed interessi, fornendo nel contempo le informative relative all'articolo 18 della legge 724/94, in materia di condono, circa la possibilità di avvalersi di agevolazioni per la regolarizzazione della posizione debitoria.*

*L'I.N.P.S., per completezza di informazione, ha comunicato che non risulta presentata da parte della Consulta, alcuna do-*

*manda di condono, secondo quanto sopra esposto ed è in corso il recupero coattivo del debito.*

*Analogamente l'I.N.A.I.L., nel marzo del 1994 a seguito di una indagine ispettiva rilevava infrazioni afferenti a violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 4 del T.U. n. 1124/1965 sotto il profilo delle attività protette e delle persone assicurate. A seguito di tali omissioni contributive la Sede I.N.A.I.L. di Caltanissetta richiedeva alla CO.GE.DHa in data 2.11.94 il pagamento della somma di L. 10.074.840 per premi e sanzioni civili. La stessa proponeva, per contro, ricorso amministrativo contestando la ricorrenza dell'obbligo assicurativo per il suddetto personale ma a fronte delle argomentazioni dedotte dalla CO.GE.DHA risulta invece confermata la sussistenza nella fatti specie degli elementi (subordinazione e retribuzione) necessari a stabilire l'obbligatorietà della assicurazione I.N.A.I.L.*

*L'Istituto ritiene opportuno specificare, al riguardo, che dagli accertamenti è emerso che la Consulta ha corrisposto compensi agli interessati tenendo conto del fattore tempo impiegato nello svolgimento dei relativi servizi, imprimendo così la caratteristica propria di retribuzione lavorativa.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

*LENTO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — pre-* messo che:

*la ditta Omnitel continua a stipulare contratti per la telefonia mobile con il sistema Gsm;*

*in diverse zone dell'Italia tali apparecchi non sono in grado di funzionare per la impossibilità di ricevere il segnale;*

*in particolare, a Gela (CL), tale segnale non è percepibile almeno a partire dal 1° giugno 1996;*

*nonostante gli utenti residenti nelle zone già citate siano impossibilitati a fruire*

*del servizio, sono tenuti a corrispondere almeno la tassa di concessione governativa ed il canone di abbonamento;*

*alcuni clienti necessitati ad usare il telefono sono costretti ad usare la scheda Gsm negli apparecchi forniti dalla Tim, consequenzialmente pagando due volte la tassa governativa contro ogni norma e logica: —*

*quali iniziative intenda assumere al riguardo. (4-03267)*

*RISPOSTA. — Al riguardo la concessionaria Omnitel Pronto Italia (OPI), interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le, ha riferito che relativamente alla copertura dell'area di Gela (CL) è in funzione, dal 25 settembre scorso, l'impianto di Gela ovest; il piano di sviluppo prevede la realizzazione, nel corso del 1977, dell'impianto di Gela est.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

*LUCCHESI. — Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere quale sia:*

*il loro orientamento sul mantenimento in vita di ben 18 enti che solo sulla carta si occupano del Mezzogiorno, ma che al Mezzogiorno in realtà — ad avviso dell'interrogante — non servono;*

*i motivi per cui il Governo tenga in piedi questi enti inutili, che servono solo ad erogare rilevanti indennità di carica e appannaggi, auto di servizio e segreterie per determinati uomini di partito;*

*se e quando ritengano di procedere alla soppressione di tali enti, chiudendo un triste capitolo di spese infauste e di sprechi, anche in considerazione della continua necessità che ha il Governo di reperire risorse finanziarie. (4-04055)*

*RISPOSTA. Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ri-*

sponde alla interrogazione in oggetto, facendo presente preliminarmente che in essa non risultano indicati i « ben 18 enti che solo sulla carta si occupano del Mezzogiorno » e di cui si chiede la soppressione, ciò che non consente di poter fornire in proposito circostanziati elementi di risposta. Si ritiene comunque utile ricordare che il nuovo assetto organizzativo-funzionale dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e provvedimenti successivi nel sopprimere l'ACENSUD, il Dipartimento per il Mezzogiorno ed altri Uffici speciali, ha mantenuto in vita (articolo 11 del citato decreto legislativo n. 96) gli Istituti di credito meridionali, trasferendone le partecipazioni finanziarie al Ministero del tesoro, ed ha demandato al medesimo Dicastero le competenze in materia di Enti di promozione, ad eccezione del FORMEZ e dello IASM ai quali sovrintendono il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Industria. Con ciò il legislatore ha riconosciuto l'utilità dell'azione svolta da tali organismi salvo peraltro ogni provvedimento di « riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione secondo criteri di razionalità ed efficienza gestionale ».

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Macciotta.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere — premesso che:

appare utile che ciascun parlamentare venga tempestivamente a conoscenza dei deliberati del Consiglio dei Ministri, non solo come proprio bagaglio di conoscenze e di attività istituzionali, ma anche per poter dare risposte a domande conoscitive da parte dei cittadini;

al termine dei lavori di ogni Consiglio dei Ministri viene diramato un comunicato per la stampa —

se non ritenga che ogni parlamentare abbia diritto almeno ad avere la stessa conoscenza dei fatti e degli atti deliberati, senza attendere di apprenderli dalla stampa;

se non ritenga di disporre che, al termine di ogni Consiglio dei Ministri, venga diramata una nota informativa sull'attività svolta e venga fatta recapitare ai parlamentari. (4-05119)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.

L'Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri emette alla conclusione dei lavori del Consiglio un comunicato che viene inviato via fax, con sistema automatizzato, alle massime Autorità istituzionali dello Stato, alle più importanti associazioni ed organizzazioni pubbliche e private, alle Agenzie di stampa italiane ed estere, alle testate Giornalistiche e televisive del servizio pubblico e privato di rilievo nazionale e all'Ufficio Stampa del Senato.

Lo stesso Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a diffondere il testo del comunicato alla Camera dei Deputati, recapitando a mano cinquanta copie del deliberato e consegnandole agli addetti alla vigilanza di Palazzo Montecitorio.

Si fa presente infine che il predetto Ufficio ha assicurato il proprio impegno ad effettuare con puntualità i suindicati adempimenti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Micheli.

MAMMOLA. — Ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

è stato da tempo posto all'attenzione del Governo il problema della qualificazione degli ex ispettori del lavoro che, per una restrittiva interpretazione da parte della Commissione paritetica di cui all'ar-

articolo 10 della legge n. 312 del 1980, sono stati inquadrati nel VII livello retributivo anziché nell'VIII, come sarebbe apparso più logico in relazione alla anzianità ed alle funzioni esercitate —:

quali azioni e quali atti siano stati intrapresi dal Governo per rimuovere la sperequazione derivante da tale livello di inquadramento;

se non si ritenga opportuno prendere in seria considerazione le rivendicazioni avanzate al riguardo da questa categoria di lavoratori, predisponendo un progetto di legge, ovvero adoperandosi perché siano rapidamente esaminate quelli che, sulla stessa materia, sono stati presentati al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati;

se sia intenzione del Governo risolvere il problema in occasione della stipula del prossimo contratto di lavoro relativo al personale in questione, ovvero adottare altro efficace strumento di carattere tecnico per dare risposte alle richieste di nuovo inquadramento avanzate dagli ispettori del lavoro;

se sia intenzione del Governo riconsiderare attentamente tutta l'organizzazione dell'ispettorato del lavoro, in relazione ai nuovi ed ulteriori compiti ad esso assegnati, particolarmente in virtù dei provvedimenti di depenalizzazione.

(4-02341)

**RISPOSTA.** — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*L'interrogazione affronta la problematica attinente la collocazione professionale degli Ispettori del Lavoro che, sulla base dell'interpretazione della Commissione paritetica prevista dall'articolo 10 della legge n. 312/80 sono stati inquadrati nella settima qualifica funzionale, anziché nell'ottava.*

*Tale inquadramento non ha corrisposto alle aspettative del personale ispettivo che, per la funzione svolta, ha sempre rivendicato il principio dell'unicità della funzione ispettiva a prescindere dalle qualifiche del personale chiamato a disimpegnarla.*

*Nel documento parlamentare si appunta l'attenzione, inoltre, sull'esigenza di provvedere, a breve termine, al potenziamento degli Ispettorati del Lavoro.*

*Della questione relativa all'inquadramento degli ispettori del lavoro appartenenti alla VII qualifica, è stata investita la Commissione per la revisione dell'ordinamento, prevista dall'articolo 37 del CCNL del comparto Ministeri ed operante in seno all'ARAN.*

*La Commissione è stata convocata, su richiesta del Ministro per la Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministro del Lavoro, all'indomani dell'approvazione di due ordini del giorno, nel dicembre 1995, presso la Commissione Lavoro del Senato.*

*L'organismo, in data 23 gennaio 1996, ha adottato una delibera con la quale ha prospettato alcune soluzioni atte a risolvere la questione.*

*Le ipotesi risolutive formulate e segnalate, per le successive valutazioni, ai Ministri per la Funzione Pubblica e del Lavoro, si muovevano in una duplice direzione.*

*Da un lato, è stata ipotizzata la riattivazione della Commissione paritetica ex articolo 10 legge n. 312/80 al fine della revisione della corrispondenza tra la soppressa carriera di concetto degli Ispettorati del Lavoro ed il profilo di funzionario. La Commissione ha precisato che tale revisione, già richiesta in passato senza trovare soddisfazione neanche in sede giurisdizionale, esula dalla propria competenza.*

*Dall'altro lato, è stata ipotizzata l'apertura di concorsi interni per il passaggio dal profilo di collaboratore dell'Ispettorato a quello di Funzionario; tale soluzione, ha precisato la Commissione, postula un intervento sulle piante organiche e, comunque, una modifica alla legislazione vigente.*

*La Commissione ha, altresì, specificato che la ricollocazione della figura professionale dell'Ispettore del Lavoro all'interno dell'attuale ordinamento per qualifiche funzionali o in un nuovo quadro ordinamentale, non può essere operata prescindendo da una riarticolazione delle funzioni e da una contestuale ricollocazione di altre figure professionali esistenti negli Ispettorati.*

La Commissione ha concluso il parere reso all'ARAN impegnandosi a formulare al tavolo contrattuale proposte per la revisione dell'ordinamento.

In tale ambito ha preso l'impegno di prevedere per la funzione ispettiva, laddove comporti, come per la fattispecie in esame, l'esercizio di potestà amministrativa nei confronti di soggetti terzi, una specifica soluzione ordinamentale connessa al più elevato livello di responsabilità rispetto a figure professionali analoghe, non escludendo che, in presenza di uno scostamento tra il profilo rivestito e la funzione svolta, si possa procedere, in via transitoria, al riconoscimento di uno specifico miglioramento retributivo.

L'esposizione che precede, attraverso la sintesi dei punti più significativi della pronuncia della Commissione, mira ad evidenziare la complessità degli ipotizzabili interventi risolutivi.

Se il contesto entro cui inscrivere eventuali iniziative è quello descritto, si ritiene che non si possa appuntare al Ministero del Lavoro un giudizio di scarsa attenzione ai problemi segnalati.

L'Amministrazione, in primo luogo, si è attivata nel senso di portare a compimento il procedimento di rideterminazione delle piante organiche, in conformità a quanto prescritto dal decreto legislativo n. 29/93. La definizione delle dotazioni organiche è stata approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996, pubblicato nella G.U. del 2 luglio 1996.

Tale adempimento costituisce, com'è noto, il presupposto giuridico-organizzativo per poter procedere a nuove immissioni di personale, sia attraverso il reclutamento esterno che mediante concorsi interni.

La praticabilità di tali soluzioni è, peraltro, subordinata ad una ulteriore autorizzazione di legge, visti i ricorrenti provvedimenti normativi che hanno posto dei limiti alle assunzioni nel settore pubblico.

In tal senso il Ministero, in occasione dell'esame per l'approvazione del disegno di legge finanziaria, si è fatto promotore di una iniziativa diretta ad ottenere l'autorizzazione all'assunzione di personale ispettivo da inquadrare all'VIII qualifica funzionale in

relazione ai posti vacanti rispetto alle dotazioni organiche, così come indicate nel D.P.C.M. 7 maggio 1996.

L'impegno del Ministero è, inoltre, nel senso di attivare tutte le possibili iniziative che, a breve termine, possano concorrere al potenziamento degli Ispettorati del Lavoro.

Le inevitabili difficoltà operative registrate negli uffici periferici in ragione della carenza di personale atto a svolgere le funzioni ispettive, hanno suggerito il ricorso a strumenti, anche di carattere temporaneo, idonei a fronteggiare le situazioni critiche.

In tale contesto si inserisce l'utilizzo dell'istituto della mobilità interna attuato mediante il distacco di personale dalle sezioni circoscrizionali, già adibito ai nuclei di vigilanza.

Inoltre si sta provvedendo alla riqualificazione, mediante specifici corsi, di circa 120 unità di personale di VII qualifica funzionale degli uffici del lavoro, da destinare ad ispezioni del lavoro.

Per quanto riguarda, poi, la messa a punto di interventi di carattere, per così dire strutturale, si segnala una proposta concordata, da ultimo, con i Ministri della Funzione Pubblica e della Pubblica Istruzione.

Si fa riferimento al ricorso alla mobilità esterna attraverso la possibilità di attingere agli esuberi di personale della scuola. Nella fattispecie si tratterebbe di docenti di materie tecniche negli Istituti tecnico-professionali.

Un ulteriore elemento che va considerato nell'ottica del rafforzamento degli organici è rappresentato dal completamento del processo di riorganizzazione del Ministero.

Dalla futura unificazione degli uffici periferici, potrà derivare, infatti, un uso più razionale delle risorse umane disponibili. Il regolamento che prevede l'accorpamento delle strutture periferiche è stato recentemente registrato dalla Corte dei Conti.

Si rende noto, infine, per completezza di informazione, che risulta tuttora sospesa la procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 235 unità di personale di VIII qualifica funzionale. Il relativo bando di concorso, emanato nel dicembre 1994, è

stato oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MARINACCI, VOLONTÈ, BASTIANONI e PANETTA. — Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato. — Per conoscere — premesso che:

nel territorio del comune di Ascoli Satriano viene estratto gas metano da giacimenti di grande capacità, senza che la relativa comunità ricavi il benché minimo beneficio, diretto o indiretto, capace di compensare gli inevitabili effetti negativi di consumo dell'ambiente;

si constata, al contrario, come il prezzo pagato dagli utenti residenti nel comune sui consumi di metano sia più elevato di quello praticato in altri comuni limitrofi, quali, per esempio, Stornara e Deliceto venendosi così, meno, tra l'altro, alle promesse fatte all'epoca della scoperta del giacimento metanifero —:

se non ritenga di intervenire per riconoscere le legittime aspettative del comune di Ascoli Satriano inducendo la società concessionaria ItalgasSud a rinegoziare il contratto almeno alle stesse condizioni tariffarie degli altri comuni indicati;

se non ritenga equo che dell'ingente ricchezza energetica ubicata nel territorio comunale ne possa beneficiare a titolo di compensazione, l'intera comunità sociale e produttiva, prevedendo tariffe agevolate per alcune categorie di utenti socialmente svantaggiate e nei confronti delle imprese artigiane, nonché a favore di scuole, istituti di assistenza pubblica, impianti sportivi ed altro, così come richiesto all'unanimità, su iniziativa del sindaco di Ascoli Satriano, dal consiglio comunale nella delibera del 24 giugno 1996. (4-03479)

RISPOSTA. — Nel settore del gas distribuito a mezzo rete urbana attualmente operano in Italia circa ottocento aziende che

gestiscono mille esercizi a servizio di più di cinquemila Comuni, mediante diverse forme di gestione, come la diretta, la municipalizzata e la privata in regime di concessione.

Le tariffe praticate per l'utenza sono determinate in base ad una metodologia parametrata, deliberata dal Cip con provvedimento n. 16 del 23 dicembre 1993 e aggiornata con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994.

Sulla base della predetta metodologia, per ogni esercizio viene definito con criteri uniformi un costo standard, diverso da esercizio ad esercizio a seconda dei consumi unitari e delle tipologie di fornitura, nonché delle caratteristiche proprie di ciascun esercizio. Dal costo standard discende poi la suddivisione nei vari livelli tariffari e nelle quote fisse. La quota di costo relativa al servizio, se riferita all'utente, è relativamente convergente su tutto il territorio nazionale, mentre si divarica se computata a metro cubo in quanto inversamente proporzionale all'ammontare dei consumi per utente.

La variabilità che si può quindi riscontrare tra i livelli tariffari è per lo più conseguenza dei consumi specifici per utente — utilizzi relativi al solo uso cucina e acqua calda (T1) o estesi anche al riscaldamento (T2), utilizzo nel terziario, nella piccola industria (T3), nonché delle caratteristiche proprie di ciascun esercizio in avviamento, in sviluppo, a regime, a maturità, in trasformazione; tali situazioni comportano altresì un differenziato riconoscimento dei costi di investimento.

Il quadro tariffario sopra delineato non prevede quindi differenziazioni fra gli utenti in relazione alla loro distanza dai giacimenti di produzione o da metanodotti di importazione. Ciò al fine di non creare differenziazioni fra gli utenti che non siano giustificate da diverse condizioni di prelievo.

Peraltro, per quanto concerne in particolare la situazione del territorio di Ascoli Satriano, da informazioni assunte presso l'Italgas, risulta che attualmente il giacimento ivi ubicato non è sfruttato in quanto

contiene gas di bassa qualità, non intercambiabile con quello normalmente distribuito dalla Snam.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

MASTROLUCA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

con decreto del Ministro delle finanze, è stato indetto il concorso pubblico per esame a complessivi 500 posti per l'accesso al profilo professionale di collaboratore tributario, VII qualifica funzionale, settimo livello dell'amministrazione finanziaria;

tra i requisiti richiesti per l'ammissione vi è il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in scienze economiche e bancarie, o in scienze economiche e sociali, o in scienze bancarie e assicurative;

contemporaneamente, veniva bandito il concorso pubblico per esami a 500 posti per l'accesso al profilo professionale di funzionario tributario, VIII qualifica funzionale, ottavo livello dell'amministrazione finanziaria;

tra i requisiti richiesti per partecipare al concorso per funzionario tributario, oltre ai diplomi di laurea già richiesti per la partecipazione al concorso di collaboratore tributario, venivano ricompresi anche i diplomi di laurea in scienze statistiche ed economiche ed in economia e commercio —:

l'esclusione del diploma di laurea in economia e commercio per l'ammissione al concorso per collaboratore tributario sia dovuta ad un mero errore materiale;

se non intenda ammettere al suddetto concorso anche i laureati in economia e commercio. (4-01648)

RISPOSTA. — La S.V. Onorevole ha fatto presente che il bando di concorso a complessivi cinquecento posti per l'accesso al

profilo professionale di collaboratore tributario, settima qualifica professionale, settimo livello, dell'amministrazione finanziaria, indetto con decreto del Ministro delle finanze del 18 dicembre 1995 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale — 4° serie speciale — n. 3 del 9 gennaio 1996), nell'elencare i diplomi di laurea richiesti per l'ammissione (giurisprudenza, scienze politiche o scienze economiche e bancarie, o scienze economiche e sociali, o scienze bancarie e assicurative), non ha previsto il diploma di laurea in « Economia e commercio ».

In particolare, la S.V. Onorevole chiede di sapere se è intenzione di questa Amministrazione ammettere al suddetto concorso anche i laureati nella citata disciplina.

Al riguardo si fa presente che la lamentata discrasia può facilmente ritenersi superata facendo riferimento alle disposizioni di leggi vigenti che stabiliscono l'equipollenza di lauree affini. Nel caso in specie, è stata dichiarata l'equipollenza tra le lauree in Scienze economiche e sociali (legge 8 gennaio 1979, n. 10), Scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089), e Scienze bancarie ed assicurative (legge 15 ottobre 1982, n. 757) e la laurea in Economia e commercio.

Per quanto sopra indicato risulta evidente che i candidati, in possesso del diploma di laurea in Economia e commercio sono stati ammessi al concorso di che trattasi.

Il Ministro delle finanze: Visco.

NOCERA. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

alcune imprese subappaltatrici per la costruzione del metanodotto Snam Spa hanno promosso contenziosi tributari per ingenti importi nei confronti della committente Bonatti Spa, che non avrebbe rispettato norme e prezzi di subappalto, e, in particolare, l'articolo 18 della legge n. 55 del 1990;

ciò sta comportando il blocco dei pagamenti dovuti da parte della Bonatti

per lo stato di avanzamento dei lavori a diverse ditte locali subappaltatrici, che di fatto hanno sostenuto e sostengono gravosi oneri finanziari per l'esecuzione dei suddetti lavori, con il conseguente licenziamento di numerosi lavoratori;

la Snam non ha finora affrontato la questione nel modo più opportuno, nonostante sia responsabile dell'affidamento dei lavori pubblici in subappalto —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e quali provvedimenti intendano urgentemente assumere per porre fine a tale incresciosa situazione, che ritarda il completamento del metanodotto e crea situazioni drammatiche per le imprese e per diverse centinaia di lavoratori. (4-03661)

*RISPOSTA. — Il Ministero dell'industria ha risposto ad un atto di sindacato ispettivo di analogo contenuto nella seduta della 10<sup>a</sup> Commissione del Senato del 9 ottobre u.s., facendo presente che lo stato dei fatti quale risulta al Ministero, sulla base di informazioni assunte presso l'ENI S.p.A, in merito alla costruzione del metanodotto SNAM attraverso la ditta Bonatti ed ai rapporti fra la ditta Bonatti e le altre ditte subappaltatrici, è il seguente.*

*L'affidamento dei lavori da parte della SNAM alla Bonatti S.p.A. è avvenuto a seguito di una regolare gara di appalto, secondo le procedure previste dalla direttiva del Consiglio n. 93/38/CEE. Analogamente, nell'autorizzazione dei subappalti sono state osservate tutte le disposizioni di legge in materia. I lavori non hanno subito ritardi rispetto ai programmi stabiliti e consentiranno il tempestivo approvvigionamento del gas.*

*Il Ministero dei lavori pubblici ha fornito ulteriori elementi, assunti dalla Prefettura di Parma, dai quali è emerso che l'impresa Bonatti S.p.A., con contratto di subappalto autorizzato dalla SNAM nel novembre del 1995, aveva affidato alle imprese «Geom. Leo Rosario», «Leo Cosimo», «Inerti e Strade s.r.l.» ed «Edilter di Ioele Antonio», temporaneamente riunite in Associazioni Temporanee di Imprese, lavori di*

*movimento terra relativi al metanodotto «Potenziamento Importazione dall'Algeria» lotto Lauria - Montesano.*

*Nel corso dell'esecuzione dei lavori, le imprese associate, ad eccezione della Edilter, rimasta estranea al successivo contenzioso, si rendevano inadempienti nei confronti dei dipendenti nel pagamento degli stipendi e dei contributi relativi ai lavoratori che avevano proclamato lo stato di agitazione.*

*L'impresa Bonatti, verificata la particolare gravità delle inadempienze delle imprese subappaltatrici, dopo aver pagato anche i debiti che queste ultime avevano nei confronti dei loro fornitori, nel febbraio del 1996 decideva di risolvere il contratto, chiedendo alle predette imprese di liberare il cantiere.*

*In considerazione del fatto che i subappaltatori avevano deciso di non liberare il cantiere, la Bonatti si rivolgeva al Tribunale di Parma, che nel marzo del 1996, emetteva un provvedimento d'urgenza che ordinava lo sgombero.*

*A loro volta i subappaltatori, nonostante il contratto avesse previsto la competenza del Foro di Parma, si rivolgevano alle Preture di Lauria e Lagonegro, ottenendo sempre nel mese di marzo 1996 dal Vice Pretore Onorario di quest'ultima sede, la sospensione dei lavori per accertamenti tecnici preventivi.*

*Su richiesta della Bonatti, il Pretore Dirigente di Lagonegro, emetteva, a distanza di un mese, una ordinanza di revoca della sospensione dei lavori che potevano quindi riprendere nel decorso mese di maggio.*

*Si fa presente inoltre che è stata intrapresa dalla Bonatti una causa civile per risarcimento dei danni subiti per un valore di sette miliardi e risulta pendente un procedimento penale nei confronti del geometra Leo Rosario.*

*Considerato quanto sopra, la SNAM pur ritenendo di non poter intervenire nei rapporti tra la Bonatti S.p.A. ed i suoi subappaltatori, non avendo peraltro alcun obbligo formale, tuttavia, tenuto conto della situazione, ha invitato la Bonatti a farsi promotrice di un incontro con i subappaltatori fornendo, in tal senso, la propria più ampia disponibilità a collaborare per una positiva*

*soluzione delle controversie. La Bonatti ha ritenuto di non poter accogliere tale richiesta, risultando pendente un contenzioso sulla interpretazione dei contratti di competenza della magistratura, in parte concluso ed in parte ancora in corso.*

*Da informazioni assunte presso l'ENI risulta, comunque, che laddove il predetto contenzioso, che verte sulla interpretazione dei contratti fra la stessa Bonatti e le ditte appaltatrici, ha comportato una risoluzione dei contratti stessi, la ditta Bonatti ha provveduto alla sostituzione dei subappaltatori.*

*Il Ministero dell'industria, nonostante le attuali determinazioni della Bonatti S.p.A., incoraggerà l'iniziativa della SNAM affinché il contenzioso venga amichevolmente risolto fra le parti in tempi rapidi, senza che abbiano a risentirne i livelli occupazionali e l'esistenza stessa delle imprese subappaltatrici. A tal fine il Ministero dell'industria si è attivato per organizzare un confronto fra le parti in sede ministeriale.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Bersani.

NICOLA PASETTO. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*in Italia esistono centinaia e centinaia di consorzi di varia natura;*

*tali consorzi sono obbligati a tenere contabilità doppie (finanziarie ed economiche), complesse ed onerose, con assoggettamento a tutti i tipi di tassazione esistenti;*

*in particolare, i consorzi comunali di gestione di acquedotti, in forza del decreto-legge n. 394 del 1992, convertito nella legge n. 461 del 1992, sono assoggettati al pagamento dell'IRPEG ed all'imposta sul patrimonio netto delle imprese, con ciò aggravando il già disastroso bilancio di detti enti —*

*se non intenda condurre un'indagine su tutto il territorio nazionale per accertare la effettiva utilità di tali consorzi, promuovendo un'azione legislativa volta a*

*sopprimere tutti quegli enti che risultassero inutili alle popolazioni interessate;*

*nel caso si ritenesse sussistere l'utilità di tali enti, se non ritenga opportuno estendere anche a tali consorzi l'esenzione prevista per altri enti pubblici dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito nella legge 22 dicembre 1990, n. 403. (4-00158)*

RISPOSTA. — *La S.V. Onorevole ha chiesto a questa Amministrazione di effettuare un'indagine volta a sopprimere tutti i consorzi di erogazione di servizi (in particolare quelli comunali di gestione di acquedotti) che risultassero inutili alle popolazioni interessate.*

*La S.V. Onorevole ha inoltre suggerito, nel caso in cui si ritenesse sussistere l'utilità di tali enti, di estendere a tali organismi le agevolazioni fiscali previste per altri enti pubblici dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito nella legge 22 dicembre 1990, n. 403.*

*Al riguardo occorre preliminarmente evidenziare che l'indagine proposta dalla S.V. Onorevole esula dalla competenza di questa amministrazione.*

*Con riferimento alla possibilità di estendere ai consorzi ritenuti utili l'applicazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 310 del 1990, — secondo cui sono considerate non commerciali talune attività svolte da enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività stesse — si ritiene che una valutazione di ordine sia tecnico che politico potrà essere svolta solo successivamente alla predetta indagine dalla quale si potrebbero trarre gli opportuni elementi conoscitivi del problema.*

Il Ministro delle finanze: Visco.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

*la filiale 33170 dell'Ente poste italiane (Pordenone), con circolare n. 162 del 23 dicembre 1995, prot. 14692/OF/95, defini-*

sce i criteri di accesso alle aree quadri di primo e secondo livello, con riferimento alla circolare n. 17 del 14 giugno 1995;

il contratto collettivo di lavoro del personale dipendente del citato ente prevede, all'articolo 50, i criteri di accesso alle aree quadri;

al secondo comma dello stesso articolo è prevista la selezione del personale, in considerazione delle domande pervenute, con la massima trasparenza e obiettività, mentre al quarto comma sono previste le procedure di accertamento e selezione, che individuano le capacità e le attitudini del personale;

ciò presuppone che avvenga un confronto fra tutti coloro che abbiano inoltrato la domanda e siano in possesso dei requisiti richiesti;

alcuni dipendenti dell'Epi della filiale di Pordenone, da quanto si apprende da articoli apparsi su un quotidiano locale, avrebbero denunciato alla procura di Pordenone irregolarità nella selezione e nella valutazione dei requisiti di alcuni candidati, in dispregio dell'articolo 50, comma 2, citato —:

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se, in caso positivo, non intenda far piena luce sui criteri adottati per la selezione dei candidati di cui sopra. (4-03993)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ex Amministrazione p.t. in ente pubblico economico avvenuta ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 71 (di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487) « il personale del Ministero delle poste resta alle dipendenze dell'ente con rapporto di diritto privato » (articolo 6, comma 2).*

*Per effetto di tale disposizione, e per la mutata natura giuridica del datore di lavoro, tutti gli aspetti connessi alla gestione del personale dipendente, comprese le procedure legate agli avanzamenti di carriera, sono attualmente regolamentati non più da norme di carattere pubblicistico ma da atti*

*interni, alla stregua di qualunque altra azienda, e quindi connessi al potere organizzatorio tipico dell'imprenditore.*

*Pertanto, ha precisato il citato ente, per la selezione del personale da promuovere all'area quadri non è stata usata la procedura concorsuale con svolgimento di prove scritte e orali, ma una procedura atta ad individuare capacità, potenzialità, attitudini e livello culturale del personale interessato all'avanzamento di carriera.*

*Tale procedura è stata attuata secondo quanto stabilito dalla circolare n. 35 del 7 dicembre 1995, attuativa dell'accordo intervenuto tra il medesimo ente e le organizzazioni sindacali il 26 ottobre 1995.*

*Lo spirito dell'accordo mirava in parte a sanare la posizione degli appartenenti all'area operativa che avessero svolto negli anni precedenti funzioni riferibili all'area quadri di 2° livello (a questa tipologia è stato riservato il 71 per cento dei posti) ed in parte ad individuare i dipendenti più qualificati dal punto di vista professionale per l'accesso alla medesima area (ad essi è stato riservato il 18 per cento dei posti).*

*I criteri di preselezione sono stati individuati nella durata delle funzioni superiori svolte per i primi e nel possesso di requisiti professionali apprezzabili per i secondi.*

*Tuttavia l'elevato numero dei partecipanti ha reso necessaria una preselezione effettuata in una prima fase dai direttori di filiale e in una fase successiva dal direttore di sede, limitatamente ai nominativi segnalati dalle filiali ed in base ai requisiti di cui alla menzionata circolare n. 35: titolo di studio, curriculum lavorativo e attività formative interne ed esterne all'azienda, al fine di evidenziare i requisiti professionali acquisiti.*

*Il personale così individuato è stato poi sottoposto ad un colloquio condotto da un apposito gruppo di lavoro costituito in seno all'area centrale personale e organizzazione onde prescegliere i dipendenti più capaci.*

*Per quanto riguarda la percentuale dei posti riservati al personale dell'ente in possesso del diploma di laurea (11 per cento), le operazioni di selezione sono state demandate ad un apposito gruppo di lavoro centrale sulla base di criteri improntati alla*

massima obiettività, tenendo conto sia delle professionalità offerte dai diversi tipi di laurea in relazione alle esigenze aziendali che delle capacità e competenze possedute dagli interessati.

Pertanto — ha precisato l'ente — sono stati privilegiati, tra il personale laureato, coloro che sono risultati in possesso di diplomi di laurea attinenti alle funzioni ed alle attività svolte dall'ente stesso e conseguiti con votazioni elevate; le preferenze hanno considerato anche l'età anagrafica degli aspiranti in modo tale da garantire la formazione di una classe dirigente che possa, nei prossimi anni, gestire in modo innovativo il processo di trasformazione e di rilancio dell'attività propria dell'ente.

In merito, infine, alla denuncia alla procura della Repubblica di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame, il ripetuto ente ha precisato che presso la sede Friuli-Venezia Giulia è pervenuta un'istanza di chiarimenti circa la procedura seguita per l'inquadramento nell'area quadri di 2° livello, indirizzata anche alla procura della Repubblica di Pordenone e sottoscritta da alcuni dipendenti della filiale della città, domiciliati elettivamente presso l'organizzazione sindacale SAILP-CONF.SAL.

Alla suddetta richiesta la sede e la filiale interessate hanno risposto rispettivamente con nota del 13 settembre e del 23 ottobre 1996.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere:

di chi siano le responsabilità della preparazione del vertice mondiale della Fao sull'alimentazione che si è tenuto nei giorni scorsi a Roma, atteso che non poche sono state le insufficienze circa l'intera organizzazione della Conferenza: clamorosa consegna dei badge personali un quarto d'ora prima dell'orario previsto d'ingresso, le ore 9, poiché erano stati incautamente inviati presso l'aeroporto di Ciampino; lunghe file d'attesa fino a

un'ora, agli ingressi dei delegati, perché forniti di pochissimi impianti di metal detector, con impossibilità perfino per i componenti della delegazione ufficiale italiana, come l'interrogante, di essere presenti alla fase iniziale della conferenza. (4-05457)

RISPOSTA. — In merito ai quesiti posti dall'Onorevole Interrogante, si fa presente quanto segue:

1. Il Vertice Mondiale sull'Alimentazione è stato convocato dalla FAO che se ne è pertanto assunta la responsabilità e l'onere della sua realizzazione, ivi inclusi gli aspetti organizzativi. Da parte italiana si è assicurato, sin dall'inizio, il più ampio appoggio all'iniziativa e si è fornita la massima collaborazione alla FAO. In effetti, difficilmente avrebbero potuto essere risolti problemi inerenti la sicurezza ed altri aspetti organizzativi senza l'attivo coinvolgimento del Paese ospite. In particolare il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica si è fatto carico dei compiti organizzativi seguenti:

raccolta e trasmissione a tutti i Ministeri coinvolti dei dati di arrivo, partenza e composizione delle delegazioni;

coordinamento degli incontri bilaterali;

assistenza agli aeroporti;

assegnazione di autovetture con relativi lasciapassare e coordinamento dei trasporti;

coordinamento dei funzionari presenti negli alberghi e di quelli assegnati alle singole delegazioni.

L'organizzazione all'interno della Sede (ivi inclusi il rilascio dei tesserini di riconoscimento e l'accesso) è comunque rimasta di esclusiva competenza della FAO, con l'eccezione del servizio di sicurezza, che è stato curato dalle nostre Forze dell'ordine in collaborazione con il personale FAO addetto alla sicurezza interna.

2. Nella giornata precedente all'apertura del Vertice si sono verificati disguidi relativi

*alla predisposizione ed alla consegna dei tesserini individuali da parte della FAO, disguidi peraltro largamente ascrivibili ad un eccessivo numero di richieste dell'ultima ora e ad una affluenza al di là di ogni previsione di delegati non registrati all'ufficio incaricato del rilascio dei tesserini. I delegati che — come richiesto dalla FAO — avevano fatto pervenire i moduli di iscrizione con fotografia con qualche giorno di anticipo, hanno regolarmente ricevuto i tesserini al più tardi il giorno prima dell'apertura del Vertice.*

*Per quanto riguarda le difficoltà di accesso per i delegati verificatesi nella mattinata inaugurale valgono in parte le stesse considerazioni. Mentre l'accesso all'ingresso principale della FAO — riservato, per evidenti ragioni, ai Capi Delegazione ed un limitatissimo seguito — è stato agevole e regolare, il massiccio afflusso verificatosi — contrariamente a quanto era stato suggerito dalla FAO — pressoché contemporaneamente a poche decine di minuti dall'inizio dei lavori ha provocato, all'ingresso riservato ai delegati, una fila di attesa per i necessari controlli di sicurezza. Tale inconveniente peraltro ha avuto breve durata e non si è ripetuto nei giorni successivi, allorché l'affluenza dei delegati è stata più scaglionata.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

ROSSO e ARMOSINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

*il decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 7 dicembre 1995 ha attuato la disciplina concernente il registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;*

*la suddetta normativa, che lasciava la gestione del registro delle imprese alla camera di commercio, ha evidenziato notevoli difficoltà operative sia per le istituzioni, gli enti camerali ed i soggetti tenuti all'iscrizione soprattutto in relazione alle*

*novità del sistema di pubblicità introdotto basato prevalentemente sui sistemi informatici;*

*notevoli problemi sono stati collegati alle divergenze fra la nuova normativa ed il codice civile in cui le nuove procedure devono inserirsi ed integrarsi ed alla notevole mole dei dati da acquisire; peculiari sono, inoltre, apparse le procedure per le imprese agricole che erano in precedenza escluse da qualunque adempimento anche quello più semplice previsto per il registro ditte;*

*la sovrapposizione di norme sulle qualifiche soggettive contenute, oltre che nel codice, anche nelle leggi speciali, nel regime previdenziale ed in quello tributario risulta difficilmente inquadrabile nelle poche categorie previste per le sezioni speciali;*

*attualmente le aziende devono iscriversi entro il 31 ottobre 1996 anche se i ritardi burocratici impediscono, di fatto, la realizzazione del programma informativo che consentirebbe la formulazione delle domande;*

*centinaia di migliaia di imprese dovranno iscriversi entro la data del decreto ovvero entro il 30 ottobre 1996;*

*il tempo del disbrigo delle pratiche negli uffici non è, infatti, uniforme perché negli stessi, i ritardi restano ancora sensibili per mancanza di personale e per la complessità delle procedure;*

*sul fronte della semplificazione delle procedure sta, comunque, lavorando il Ministero dell'industria che ha approntato un regolamento attuativo che ha già ricevuto il parere favorevole del Consiglio di Stato; il provvedimento consente, tra l'altro, l'iscrizione di diritto nella sezione speciale dei piccoli imprenditori;*

*soprattutto appare grave e complessa la situazione del settore agricolo dove esistono diversi tipi di società che hanno richiesto l'iscrizione —:*

*quali iniziative intenda adottare il Governo al fine di garantire, nel migliore dei modi, l'iscrizione nel registro delle imprese e se non sia opportuno prorogare il*

termine per consentire alle imprese di adempiere all'obbligo previsto dalla normativa vigente. (4-02718)

RISPOSTA. — *Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 555 del 16 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 28 ottobre 1996, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, relativo alla istituzione del registro delle imprese, è stato prorogato al 30 ottobre 1996 il termine per la presentazione delle domande di iscrizione nel registro delle imprese — sezione speciale — da parte degli imprenditori agricoli.*

*Il predetto decreto del Presidente della Repubblica 559/96, oltre a fissare il nuovo termine del 30 ottobre 1996, che è già da considerarsi una proroga rispetto al termine originariamente previsto, ha introdotto importanti elementi di semplificazione per le iscrizioni degli imprenditori agricoli nel registro delle imprese ed ha altresì disposto l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese — sezione dei piccoli imprenditori o degli imprenditori agricoli — dei singoli partecipanti alle comunioni tacite familiari di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, al fine di risolvere alcune questioni di carattere giuridico.*

*Riguardo alle procedure stabilite per l'iscrizione nel registro delle imprese, si informa che — sulla base degli accordi intercorsi con le associazioni di categoria — le imprese agricole potevano essere assistite nelle procedure medesime dalle associazioni di appartenenza, senza alcun onere aggiuntivo.*

*Per quanto attiene alla possibilità di un'ulteriore proroga del termine anzidetto, si fa presente che la stessa non avrebbe potuto comunque eccedere il 30 novembre 1996. Infatti, una proroga più ampia non avrebbe consentito alle Camere di Commercio, che devono procedere alle iscrizioni entro sessanta giorni, di rispettare la scadenza ultima prevista dalla legge, coincidente con il 26 gennaio 1997, per la completa attuazione del registro delle imprese.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

ROTUNDO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere se, al fine di evitare notevoli disagi più volte segnalati all'interrogante, per i cittadini italiani residenti all'estero, non si ritenga opportuno che l'atto sostitutivo di notorietà con cui si dichiara che l'abitazione è l'unico luogo di dimora durante il soggiorno in Italia, richiesto dall'Enel per la stipula del contratto di fornitura di energia elettrica a tariffa agevolata, invece che presso i consolati italiani possa essere sottoscritto presso gli uffici del comune dove è sita l'abitazione.* (4-00422)

RISPOSTA. — *L'applicazione di tariffe agevolate per le forniture di energia elettrica ad uso domestico, con potenza impegnata fino a 3 kw, destinate all'abitazione di residenza anagrafica fu disposta dai Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) con il provvedimento n. 71/1979 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1° del gennaio 1980.*

*Lo stesso CIP dispose, con il provvedimento n. 46/1981 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 347 del 18 dicembre 1981, che il regime tariffario sopraddetto doveva essere applicato « anche alle forniture destinate alle abitazioni possedute da cittadini italiani dimoranti all'estero, nel comune presso il quale gli stessi sono iscritti all'Anagrafe italiana speciale residenti all'estero (A.I.R.E.) ». Con il medesimo provvedimento, il CIP stabiliva anche che l'applicazione di quanto disposto avesse luogo « previa domanda dell'utente corredata dal certificato di iscrizione dello stesso all'A.I.R.E. ».*

*A seguito di quanto sopra detto, l'ENEL S.p.A. si è sempre strettamente attenuta alle disposizioni impartite dal CIP richiedendo esclusivamente il certificato citato.*

*In tempi successivi, il Ministero degli Affari esteri, con nota n. 090/251 del 16 febbraio 1983, segnalò all'ENEL il caso degli emigrati che non potevano fruire dell'agevolazione in quanto l'abitazione da essi posseduta era situata in un comune diverso da quello della loro iscrizione all'A.I.R.E., cioè di ultima residenza in Italia.*

*Il problema non era risolvibile, come inizialmente proposto dall'ENEL, trasferendo il nominativo iscritto all'A.I.R.E. dall'ultimo comune di residenza in Italia a quello nel cui territorio era situata l'abitazione interessata, in quanto, come scriveva lo stesso Ministero degli Affari esteri, l'iscrizione all'A.I.R.E. « si configura come una semplice annotazione « a latere » rispetto all'originaria certificazione di residenza in Italia e, pertanto, non è ammesso il trasferimento da una ad altra Anagrafe degli italiani residenti all'estero se non a seguito di rimpatrio presumibilmente definitivo, o quanto meno duraturo, in comune diverso da quello di provenienza, e di successivo rimpatrio.*

*Nella stessa nota il Ministero degli Affari esteri proponeva che, in ricorrenza di situazioni del tipo di quella descritta, la richiesta di fornitura venisse accettata se corredata, oltre che dal certificato di iscrizione all'A.I.R.E., che fa stato della condizione di lavoratore residente all'estero, anche da « una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, vistata dai competenti Uffici Consolari, che attesti il possesso di un'unica abitazione da parte dell'emigrante in Italia, ovvero che l'interessato sia titolare di un unico contratto di utenza con l'ENEL ».*

*La proposta sopraddetta si basava sul requisito dell'unicità dell'alloggio posseduto dall'interessato, requisito che non rispondeva alla normativa del provvedimento CIP 71/1979 che, vincolando l'applicazione delle « tariffe sociali » alla sussistenza della residenza anagrafica, intendeva riservare il conseguente contenimento degli oneri di fornitura alla sola abitazione in cui si svolge la vita della famiglia.*

*Di conseguenza l'ENEL, nell'intento di venire incontro agli interessati, sottopose la proposta del Ministero degli Affari esteri al CIP che si esprimesse in senso favorevole all'ipotesi avanzata.*

*Pertanto la richiesta della dichiarazione che forma oggetto dell'interrogazione parlamentare deriva dalla volontà del Ministero degli Affari esteri, del Comitato Interministeriale Prezzi e, non ultima, dell'ENEL di facilitare il più possibile l'accoglimento delle*

*richieste dei lavoratori residenti all'estero nonostante la constatazione che l'ENEL non abbia la facoltà di apportare variazioni all'iter consolidato.*

*Tuttavia, qualora i competenti Ministeri decidano in senso diverso da quanto sinora definito e praticato, l'ENEL S.p.A. fa presente di essere pronta ad adeguarsi alle eventuali nuove disposizioni.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Bersani.

RUSSO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

*nelle scorse settimane a Nola un fortuito lavoro di scavo per la posa in opera della rete di metanizzazione ha messo in luce una strada romana di epoca imperiale;*

*il ritrovamento è avvenuto in pieno centro urbano a pochi metri da un istituto scolastico e da un supermercato;*

*il ritrovamento ha ovviamente di fatto paralizzato l'attività di metanizzazione lasciando a metà lo scavo;*

*questa rappresenta l'ennesima prova semmai ancora ve ne fosse bisogno di una ricchezza di inestimabile valore che vive sotto l'intera città di Nola e che testimonia i siti di una civiltà e cultura che potrebbero invece rappresentare un importante volano di ripresa economica valorizzando proprio le peculiarità turistiche —:*

*quali iniziative intenda adottare per far sì che questo prezioso bene sia al meglio valorizzato, conservato e soprattutto sia realmente fruibile da parte di tutti i cittadini;*

*quali misure urgenti si intendano adottare per impedire una nuova « sepoltura » di opere di così straordinario valore che mortificherebbe ogni speranza di rilancio turistico-archeologico dell'intera area.*

(4-04301)

**RISPOSTA.** — *In relazione all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si conferma la notizia del ritrovamento, nel corso di lavori di metanizzazione, di uno degli assi stradali dell'antica città di Nola.*

*Il ritrovamento appare di grande importanza per la conoscenza della topografia di Nola; l'allargamento dell'area di scavo potrà infatti permettere di delimitare alcuni degli isolati che costituivano l'antico tessuto urbano e forse anche di ricostruire una parte dell'antico impianto cittadino.*

*L'area dove sono emerse le strutture dista circa un centinaio di metri dalla zona dove sorgeva l'anfiteatro di Nola, le cui murature sono sepolte. Per tale importante monumento la Soprintendenza Archeologica di Napoli ha avviato un progetto che ne prevede lo scavo, il recupero e la fruizione, ottenendo un primo finanziamento comunitario, che permetterà di avviare la realizzazione del progetto.*

*Altro grande impegno della Soprintendenza nella città di Nola è costituito dalla realizzazione di un Museo Archeologico che testimoni le varie civiltà e i periodi storici che vi si sono succeduti. Si sta per dare inizio alla realizzazione di tale Museo in un edificio monumentale della città (l'ex Convento delle Canossiane) messo a disposizione dal Comune di Nola; si ritiene che, se non ci saranno imprevisti, tale opera sarà compiuta entro il corrente anno.*

*Per quanto riguarda le strutture venute in luce in Via M. De Sena, la predetta Soprintendenza, d'intesa con la Società Napoletanagas, conduttrice dei lavori di metanizzazione, e con il Comune di Nola, sta operando per trovare soluzioni tecniche per far sì che i reperti finora emersi siano opportunamente conservati, protetti e resi fruibili. Si spera altresì di poter reperire i fondi necessari per continuare la ricerca, che dal punto di vista scientifico si presenta di notevole importanza, e giungere alla messa in luce e alla sistemazione dell'intero quartiere dell'antica città, che potrebbe essere collegato, in un progetto di creazione di un parco archeologico, all'area dell'anfiteatro.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

**SANTANDREA.** — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*a seguito delle iniziative di protesta degli operatori economici di Treviso, la stampa nazionale ha riportato i risultati dei controlli operati dalla Guardia di finanza nella regione veneta —:*

*quante verifiche siano state effettuate dalla Guardia di finanza sull'intero territorio nazionale, suddivise fra privati e società e per regione di residenza delle persone o entità controllate;*

*quale criterio di campionatura sia stato usato per gli accertamenti in questione;*

*quanti evasori totali e quanti parziali sono stati scoperti, anch'essi suddivisi secondo i suddetti criteri. (4-00412)*

**RISPOSTA.** — *La S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere il numero di verifiche fiscali effettuate dalla Guardia di finanza sull'intero territorio nazionale, suddivise fra privati e società e distinte in base alla regione di residenza dei contribuenti controllati. È stato richiesto, inoltre, il numero degli evasori totali e parziali scoperti per ogni regione e il criterio di campionatura utilizzato per gli accertamenti.*

*Al riguardo il Comando Generale della Guardia di finanza ha riferito che il Corpo ha concluso, nel 1995, 16.267 verifiche generali, delle quali 11.835 eseguite nei confronti di persone fisiche (imprenditori individuali e professionisti). È stato rilevato in proposito che l'elevato numero degli interventi da ultimo citati rispetto al totale è da attribuire alla circostanza che i reparti sono stati impegnati pressoché esclusivamente, nei primi quattro mesi della scorsa annualità, nell'effettuazione del programma di interventi concernente gli odontoiatri, gli odontotecnici e gli amministratori di condominio previsto dal decreto ministeriale 6 settembre 1994.*

*Nei primi cinque mesi del 1996 sono state eseguite 4.057 verifiche generali, delle quali 2.332 nei confronti di persone fisiche.*

*Con riferimento ai risultati delle verifiche, l'attività svolta dai reparti nel corso del*

1995 ha consentito di individuare complessivamente 4.342 evasori (2.714 totali e 1.628 parziali). I dati relativi ai primi cinque mesi del 1996 evidenziano che sono stati scoperti 2.300 evasori fiscali (1.538 totali e 762 parziali).

La distribuzione territoriale di tutti i dati elencati può essere rilevata dagli elenchi fatti pervenire dal Comando Generale della Guardia di finanza.

In merito ai criteri cui è informata l'attività di accertamento degli uffici finanziari e dei reparti della Guardia di finanza, si rappresenta che quelli presi a riferimento per il corrente anno sono stati indicati con direttiva emanata il 28 febbraio 1996 dal ministro pro tempore; con tale direttiva si è, tra l'altro, raccomandato di potenziare l'attività di verifica nei confronti dei soggetti di rilevanti dimensioni (intendendosi per tali quelli che superino uno o più dei limiti stabiliti dall'articolo 2435-bis del codice civile — laddove è disposto la facoltà di redigere il bilancio societario in forma abbreviata), ma, al contempo, per quanto riguarda il settore delle entrate, è stato pre-

visto che l'attività di controllo, basata su criteri selettivi, avrebbe dovuto orientarsi prevalentemente anche nei confronti dei soggetti, svolgenti attività di impresa e di lavoro autonomo, la cui produttività risulti essere significativamente inferiore rispetto a quella media della categoria di appartenenza.

V'è da soggiungere che nella medesima direttiva è contenuto il piano di ripartizione dei controlli sul territorio nazionale, poi ripartito per Direzioni regionali ed ulteriormente tra gli uffici operativi, in base alla capacità operativa di ciascuno di essi, espressa in rapporto giorni/uomo.

È il caso di sottolineare, inoltre, come il Governo abbia posto tra i suoi obiettivi una rimeditazione del settore degli accertamenti, precisamente allo scopo di imprimere una maggiore efficienza e razionalità al sistema dei controlli, anche mediante una ponderata delimitazione dei soggetti da sottoporre a controllo, in modo da non concentrare l'attenzione prevalentemente sui contributi minori — gli stessi costretti, in taluni casi, ad adempimenti costosi e poco utili.

Allegato I.

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
III REPARTO OPERAZIONI  
1° Ufficio Operazioni

PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA - anno 1995 - situazione al 31.12.1995

REPARTI	verifiche gene- rali concluse	gg.uu.	elementi positivi	ATTIVITA' VERIFICA D'INIZIATIVA					iva dovuta	iva non versata
				elementi negativi	ritenute non operate	iva relativa	iva relativa	iva relativa		
GENOVA I	431	21.970	263.262.818	55.381.790	682.130	34.490.140	33.112.779	3.411.405		
MILANO II	700	46.903	1.304.913.070	915.175.858	18.817.315	214.202.919	321.648.064	44.090.480		
VENEZIA III	676	40.507	862.373.853	326.236.884	4.071.061	274.123.287	323.048.181	7.125.151		
BOLOGNA IV	521	27.362	1.184.507.695	2.190.371.253	5.342.668	72.549.778	212.970.072	23.430.546		
ROMA V	370	24.091	691.181.165	386.835.036	2.726.710	47.931.619	135.026.781	21.296.027		
NAPOLI VI	649	33.927	774.959.963	520.820.803	1.853.614	166.096.773	165.614.511	8.725.520		
PALERMO VII	858	39.594	561.595.621	445.238.930	6.599.192	166.034.709	93.189.721	16.112.781		
TORINO VIII	385	30.138	589.976.441	2.732.915.033	42.386.693	115.976.661	350.395.627	142.797.276		
TRIESTE IX	271	18.486	252.949.324	111.469.108	2.605.436	43.948.044	40.818.829	5.606.702		
FIRENZE X	500	32.434	381.163.253	218.338.749	12.682.649	72.620.910	144.662.113	15.486.064		
BARI XI	603	40.273	367.980.529	515.376.480	1.156.106	30.756.805	67.130.945	6.397.614		
ROMA XII	184	14.753	630.120.000	146.594.000	21.035.000	91.648.000	104.151.000	32.716.000		
ANCONA XIII	437	27.475	479.647.509	269.442.421	3.708.455	84.539.230	89.384.690	6.012.810		
CATANZARO XIV	354	18.791	361.822.134	133.887.573	17.149.387	44.320.640	30.694.605	4.125.756		
CAGLIARI XV	198	11.110	200.326.923	40.725.740	386.753	19.199.705	18.496.988	1.744.438		
<b>TOTALE</b>	<b>7.137</b>	<b>271.111</b>	<b>6.906.730.299</b>	<b>3.018.007.856</b>	<b>141.207.189</b>	<b>1.474.430.220</b>	<b>2.110.227.910</b>	<b>330.079.570</b>		
resa per verifica			1.247.973	1.262.268	19.785	207.151	288.493	47.510		
resa per gg.uu.			20.819	21.058	330	3.456	4.980	793		

(\*) Importi espressi in migliaia di lire

Allegato 2.

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
III REPARTO OPERAZIONI  
1° Ufficio Operazioni

TOTALE ATTIVITA' DI VERIFICA CENTRALIZZATA - anno 1995

REPARTI	numero verifiche	gg. uu.	elementi positivi	elementi negativi	ritenute non operate	iva relativa	iva dovuta	iva non versata
GENOVA I	598	14.547	10.669.382	4.438.321	62.368	1.481.941	842.288	35.399
MILANO II	975	26.978	57.200.308	404.770.098	457.080	20.795.931	18.008.460	685.680
VENEZIA III	816	20.022	44.986.443	26.935.109	84.524	6.556.847	4.737.460	555.468
BOLOGNA IV	883	17.799	79.778.589	237.216.839	7.078.362	6.047.174	5.363.859	38.560
ROMA V	583	15.138	24.460.231	7.625.122	225.486	2.966.513	1.563.716	199.810
NAPOLI VI	607	16.265	80.760.103	58.820.667	790.372	11.441.217	7.983.868	537.681
PALERMO VII	571	14.660	41.497.413	21.811.981	383.789	7.691.664	7.611.743	99.899
TORINO VIII	1.029	20.449	61.227.955	10.099.940	569.577	9.266.645	7.171.534	1.208.204
TRIESTE IX	333	9.312	17.651.168	11.043.208	151.269	3.923.494	3.721.203	89.238
FIRENZE X	585	13.859	21.449.210	5.167.964	182.659	5.574.932	4.542.314	14.797
BARI XI	591	18.942	42.801.141	24.364.226	108.752	5.332.187	4.835.285	801.991
ROMA XII	278	6.596	38.297.000	35.018.000	209.000	4.162.000	1.971.000	1.233.000
ANCONA XIII	857	18.958	48.209.303	9.017.488	370.975	5.707.569	3.625.005	215.044
CATANZARO XIV	272	5.358	14.379.496	2.065.649	79.782	1.406.550	495.936	34.918
CAGLIARI XV	152	3.705	279.384.311	2.618.185	46.968	1.381.646	1.414.945	773.725
<b>TOTALE</b>	<b>9.180</b>	<b>222.884</b>	<b>662.770.063</b>	<b>651.012.797</b>	<b>10.000.963</b>	<b>637.267.110</b>	<b>637.267.110</b>	<b>637.267.110</b>
resa per verifica			94.496	94.306	1.183	10.267	8.093	715
resa per gg. uu.			3.876	3.868	49	421	332	29

Allegato 3.

## attività verifica generale - 1/1 - 31/5/96

REPARTI	numero verifiche
GENOVA I	221
MILANO II	474
VENEZIA III	335
BOLOGNA IV	356
ROMA V	224
NAPOLI VI	330
PALERMO VII	452
TORINO VIII	204
TRIESTE IX	156
FIRENZE X	288
BARI XI	384
ROMA XII	126
ANCONA XIII	253
CATANZARO XIV	130
CAGLIARI XV	124
<b>TOTALE</b>	<b>4.057</b>

Allegato 4.

RISULTATI EVIDENZE SINGOLE DAL 01.01.95 AL 31.12.95

C O M A N D I	EVASORI SEGNALATI		IMPORTI COMPLESSIVI SEGNALATI		
	TOTALI	PARATOT.	I. V. A.		I.I.D.D. (base imponibile)
			RELATIVA	DOVUTA	
Legione Genova	83	61	14.316.030.000	12.824.370.000	117.460.021.123
Nucleo Genova	11	9	2.002.535.000	1.851.937.000	5.049.751.000
Legione Milano	139	110	62.578.215.526	83.452.911.987	583.311.028.953
Legione Como	57	23	13.637.178.154	13.960.131.626	87.136.341.923
Nucleo Milano	19	4	36.089.405.504	30.512.281.286	110.534.008.104
Legione Trento	31	31	4.255.105.020	3.736.179.512	24.058.727.357
Legione Venezia	126	96	189.628.913.454	192.223.297.166	507.964.877.561
Nucleo Venezia	39	18	26.762.096.305	20.368.262.394	111.760.441.326
Legione Torino	70	60	62.416.641.886	62.129.129.034	367.761.749.627
Nucleo Torino	28	9	49.397.836.130	69.598.821.221	713.725.207.567
Legione Trieste	9	6	251.049.156	335.732.058	16.587.958.480
Legione Udine	24	30	35.034.086.334	26.225.146.102	201.385.829.922
Nucleo Trieste	7	1	601.909.149	545.414.066	4.540.237.274
<b>TOTALE NORD</b>	<b>643</b>	<b>458</b>	<b>496.971.001.618</b>	<b>517.763.613.402</b>	<b>2.851.276.180.217</b>
Legione Bologna	188	117	56.792.373.667	122.169.988.871	1.001.101.529.504
Nucleo Bologna	37	38	4.121.714.344	6.895.711.664	7.669.797.278
Legione Ancona	124	104	38.680.484.553	39.935.779.920	376.391.120.214
Nucleo Ancona	21	12	1.368.784.787	1.205.517.189	9.645.267.804
Legione Firenze	160	114	63.328.538.239	151.530.919.661	272.749.447.524
Nucleo Firenze	11	13	1.858.870.015	10.679.446.061	47.515.053.500
Legione Roma 9	111	152	28.418.089.637	90.608.607.579	585.640.277.667
Legione Cagliari	77	32	5.837.381.451	6.618.328.077	41.540.089.739
Nucleo Cagliari	8	8	3.039.785.921	2.911.337.266	60.280.758.317
Nucleo C. Roma	135	146	76.783.522.000	100.423.045.000	749.962.755.000
Nucleo Valutario	3	0	0	53.368.000	272.787.000.000
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>875</b>	<b>736</b>	<b>280.229.544.614</b>	<b>533.032.049.288</b>	<b>3.425.283.096.547</b>
Legione Napoli	336	55	19.691.847.289	21.959.569.056	85.797.551.468
Nucleo Napoli	105	6	21.907.479.925	22.657.962.000	116.355.500.000
Legione Catanzaro	111	81	21.560.994.389	22.921.518.941	140.925.786.414
Nucleo Catanzaro	16	4	1.771.825.536	1.592.782.344	22.243.329.937
Legione Messina	173	45	26.219.147.968	23.036.017.025	186.582.146.081
Legione Palermo	191	104	19.911.040.833	18.358.119.313	185.827.081.194
Nucleo Palermo	57	29	1.462.627.911	1.711.941.258	13.863.533.634
Legione Bari	108	62	12.400.676.897	12.922.044.102	139.719.704.778
Legione Taranto	92	42	6.396.816.334	5.759.992.962	39.520.241.538
Nucleo Bari	7	6	1.667.167.845	1.206.181.845	15.811.656.000
<b>TOTALE SUD</b>	<b>1.196</b>	<b>434</b>	<b>132.989.624.927</b>	<b>132.126.128.846</b>	<b>946.646.531.044</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.714</b>	<b>1.628</b>	<b>910.190.171.159</b>	<b>1.182.921.791.536</b>	<b>7.223.205.807.808</b>

Allegato 5.

Ricerca evasori: situazione dal 1.1 al 31.5.1996

COMANDI	EVASORI SEGNALATI		IMPORTI COMPLESSIVI SEGNALATI		
	TOTALI	PARATOT.	I. V. A.		II.DD. (base imponibile)
			RELATIVA	DOVUTA	
Legione Genova	38	24	2.548.868.000	2.465.700.000	18.178.673.000
Nucleo Genova	7	4	697.723.000	559.886.000	3.234.000.000
Legione Milano	93	54	35.078.683.929	40.506.358.092	333.137.059.714
Legione Como	44	15	6.510.399.051	7.510.010.405	58.769.719.785
Nucleo Milano	11	2	17.051.189.750	18.244.314.294	51.291.866.144
Legione Trento	18	26	1.490.059.569	1.436.235.107	13.792.901.579
Legione Venezia	68	41	86.196.878.087	90.067.411.531	356.922.669.631
Nucleo Venezia	24	8	81.528.698.753	100.959.797.785	831.485.493.440
Legione Torino	50	30	14.696.531.049	12.700.511.221	92.756.307.688
Nucleo Torino	11	2	80.641.608.202	388.601.861.320	1.759.491.943.211
Legione Trieste	5	2	85.327.620	175.832.000	651.089.000
Legione Udine	17	11	2.695.126.052	1.697.092.051	17.366.933.965
Nucleo Trieste	13	3	664.263.778	839.128.069	6.860.714.625
<b>TOTALE NORD</b>	<b>399</b>	<b>222</b>	<b>329.885.356.840</b>	<b>665.764.137.875</b>	<b>3.543.939.371.782</b>
Legione Bologna	114	46	28.560.816.471	46.750.000.200	296.377.467.732
Nucleo Bologna	16	7	5.836.403.429	5.177.317.364	34.633.629.618
Legione Ancona	43	57	16.102.830.405	22.098.760.633	182.590.707.145
Nucleo Ancona	3	4	948.182.459	675.917.445	38.655.830.293
Legione Firenze	79	73	21.565.050.863	19.303.989.336	129.460.047.092
Nucleo Firenze	4	6	73.710.510	235.584.998	1.891.255.119
Legione Roma 9	45	72	42.034.080.855	47.744.102.277	217.954.587.841
Legione Cagliari	44	18	3.594.090.824	3.948.022.909	32.811.173.630
Nucleo Cagliari	6	4	1.914.803.249	1.924.575.269	11.613.474.698
Nucleo C. Roma	44	61	38.509.247.000	40.515.240.000	886.095.135.000
Nucleo Valutario	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CENTRO</b>	<b>398</b>	<b>348</b>	<b>159.139.216.065</b>	<b>188.373.510.431</b>	<b>1.832.083.308.168</b>
Legione Napoli	221	19	6.145.623.173	5.826.118.837	44.671.798.616
Nucleo Napoli	33	1	2.962.628.000	2.692.341.000	18.807.713.675
Legione Catanzaro	65	32	5.882.638.408	4.386.566.310	39.826.729.268
Nucleo Catanzaro	10	5	475.581.601	378.310.649	4.577.893.981
Legione Messina	98	19	14.421.554.812	12.720.802.249	100.820.136.972
Legione Palermo	101	45	5.962.664.024	5.734.850.690	46.531.666.712
Nucleo Palermo	23	9	406.072.585	657.947.136	5.691.923.005
Legione Bari	59	35	9.263.979.988	16.032.173.720	115.910.211.125
Legione Taranto	111	24	2.390.135.650	3.074.938.488	26.478.786.619
Nucleo Bari	20	3	5.526.392.000	4.364.341.000	42.249.266.000
<b>TOTALE SUD</b>	<b>741</b>	<b>192</b>	<b>53.437.270.241</b>	<b>55.868.390.079</b>	<b>445.566.125.973</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.538</b>	<b>762</b>	<b>542.461.843.146</b>	<b>910.006.038.385</b>	<b>5.821.588.805.923</b>

Il Ministro delle finanze: Visco.

SAVARESE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi giorni è esplosa a Nettuno la protesta dei genitori degli alunni delle scuole di via Cavour, di Santa Barbara e di via delle Mammole, stanchi di vedere inascoltate le loro rimostranze presso il sindaco ed il comune;

le carenze dei predetti istituti, facenti parte del secondo circolo didattico di Nettuno, sono di entità tale da fare dubitare che questi edifici possano continuare ad essere adibiti all'accoglienza di un migliaio di alunni facenti parte di classi materne ed elementari;

i genitori lamentano infiltrazioni d'acqua, vetri rotti, mancanza di spazio sufficiente per tutti gli alunni, assenza di una mensa e presenza di barriere architettoniche che impediscono l'accesso alla scuola ai portatori di handicap, particolare questo che rende la situazione se possibile ancora più odiosa;

il comune di Nettuno aveva promesso che con l'estate avrebbe provveduto ai lavori di ristrutturazione ed alla costruzione di un edificio prefabbricato che avrebbe parzialmente risolto il problema;

le inadempienze del comune però sono state totali, perché i lavori promessi non sono stati neppure iniziati —:

se non ritenga di dovere intervenire a favore dei cittadini di Nettuno in una situazione di tale disagio per genitori e alunni. (4-04107)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

*Premesso che le competenze in materia di edilizia scolastica sono devolute, ai sensi della normativa vigente, agli Enti locali e che l'intervento statale ha natura puramente sussidiaria, il provveditore agli Studi di Roma ha fatto presente di aver più volte sollecitato il Comune di Nettuno perché provvedesse ad eseguire gli interventi richiesti dal Direttore del II Circolo, e che, presso*

*il medesimo Circolo, dall'inizio del corrente anno scolastico, sono stati eseguiti lavori di manutenzione sia nel Plesso di Via Cavour che in quello di Via delle Mammole.*

*Il Capo dell'Ufficio Scolastico Provinciale resta impegnato a seguire l'evoluzione della situazione, affinché l'Amministrazione Comunale ponga in essere tutti i provvedimenti finalizzati a garantire lo svolgimento dell'attività didattica ed a tutelare la sicurezza dell'utenza e del personale scolastico.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

SCOZZARI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il servizio di erogazione dell'energia elettrica nella città di Agrigento è assolutamente inadeguato, discontinuo e precario;

periodicamente, sia in estate che nei periodi invernali, le zone della città come Villaggio Mosè, Villaggio Peruzzo e S. Leone rimangono per molte ore, e senza alcun preavviso, senza l'erogazione dell'energia elettrica;

in dette zone parti della città vi sono moltissimi esercizi commerciali, bar e ristoranti, che risentono tantissimo del disservizio in questione, ricevendone gravissimi danni economici;

questo pesante disservizio dura da molti anni;

detta interruzione potrebbe considerarsi come interruzione di pubblico servizio e perciò perseguibile penalmente;

occorre segnalare l'assoluta inadeguatezza ed inefficienza del servizio assistenza clienti, preposto proprio per fornire indicazioni in casi di *black-out*, ma praticamente inutile, in quanto nessun operatore risponde mai ai numeri indicati dall'ENEL stesso, lasciando l'utenza in balia della più completa disinformazione —:

quali provvedimenti intenda assumere nei confronti dei responsabili del

compartimento del servizio ENEL della zona di Agrigento;

se non intenda potenziare, eventualmente, la forza di erogazione di energia elettrica in dette zone. (4-00399)

**RISPOSTA.** — Nelle zone indicate nell'interrogazione l'alimentazione risulta assicurata da due linee in media tensione, una delle quali, denominata « Forestale », alimenta la località Villaggio Peruzzo ed il centro urbano S. Leone, mentre l'altra, denominata « Ciavolotta », alimenta la località Villaggio Mosè.

Il percorso della linea « Forestale », di circa 27 Km, si effettua interamente in cavo sotterraneo; è quindi generalmente assicurata una buona qualità del servizio, come del resto dimostrato dall'esiguo numero di interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica che si sono avute sulla detta linea nel corso del 1995 e nel primo quadrimestre del 1996.

La linea che alimenta il Villaggio Mosè invece per un buon tratto ha uno sviluppo aereo ed inoltre alimenta 21 cabine di elettrificazione rurale; pertanto presenta un grado di affidabilità diverso da quello della « Forestale ».

Nel maggio 1996 si sono verificate due interruzioni accidentali permanenti per guasti sulla linea « Forestale » (il giorno 6 dalle 17,23 alle 18,18 ed il 27 dalle 22,32 alle 9,54 del giorno 28) ed altre due sulla linea « Ciavolotta », nei giorni 11 (dalle 14,35 alle 16,32) e 15 (dalle 20,54 alle 22).

Il guasto verificatosi il 27 maggio è stato avvertito anche a Villaggio Mosè, in quanto per esigenze di manutenzione nella sezione di alta tensione della cabina primaria di Agrigento, le utenze di questa frazione, normalmente alimentate dalla linea « Ciavolotta », erano alimentate in condizione di riserva dalla linea « Forestale ».

Per quanto concerne il potenziamento delle reti elettriche nell'area in questione, sono previsti consistenti investimenti nel medio e lungo termine.

Infatti, per l'alta tensione è in programma la costruzione di due cabine primarie; una sarà situata ad Agrigento e si

aggiungerà a quella già esistente nel Comune, mentre l'altra sarà situata a Naro e, pur essendo destinata principalmente a servire i Comuni limitrofi, contribuirà anche a migliorare significativamente il servizio elettrico prestato al Villaggio Mosè.

Per la media tensione, è prevista la realizzazione di una dorsale in cavo interrato, che collegherà la cabina primaria di Porto Empedocle con quella futura di Agrigento e sarà destinata all'alimentazione di Villaggio Peruzzo e del centro urbano di S. Leone.

Il Villaggio Mosè, invece, sarà servito da due cavi interrati, posati ad anello, alimentati da una nuova dorsale aerea che congiungerà l'esistente cabina primaria di Agrigento con quella che sarà realizzata a Naro.

I predetti lavori permetteranno il trasferimento della rete rurale attualmente alimentata dalla linea « Ciavolotta » su altre linee limitrofe, con il conseguente miglioramento della qualità del servizio elettrico prestato.

Nelle more di attuazione di quanto esposto, l'ENEL S.p.A. assicura che procederà in tempi brevi a:

1) trasferire il carico rurale della linea « Ciavolotta », che serve Villaggio Mosè, su un'altra linea in media tensione;

2) attivare una nuova cabina nodo, che permetterà di alimentare Villaggio Mosè come sopra esposto;

3) completare la dorsale in cavo da porre al servizio dei centri di S. Leone e Villaggio Peruzzo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Bersani.

**SCOZZARI, PISCITELLO, LUMIA, MANGIACAVALLO e NOVELLI.** — Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 411 del 1993, ha sancito che, « ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto siciliano, spettano alla regione tutte le entrate tributarie

riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette ed indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri intesi a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificato nelle medesime disposizioni »;

fino ad ora, lo Stato non ha corrisposto alcun gettito alla regione, ignorando la sentenza di cui sopra, ribadita e riconfermata dalla Corte costituzionale in epoca successiva alla precedente;

nel marzo del 1993, il Governo aveva predisposto un decreto, a firma del Ministro *pro tempore* Formica (Finanze), Barucci (Tesoro), che prendeva le mosse da un'intesa raggiunta con la regione siciliana, con la quale il Governo riconosceva il diritto della regione a percepire imposte e tasse, indebitamente trattenute dallo Stato, per circa 4.300 miliardi annui;

la regione, oltre alla negata corresponsione del denaro che le spetta, ha dovuto contribuire al finanziamento del fondo sanitario negli anni dal 1980 al 1995, per 6.611 miliardi e 776 milioni, aggravando ancora di più la propria situazione economica;

in seguito al passaggio di competenze e personale dallo Stato alla regione, compresa la motorizzazione civile, lo Stato avrebbe dovuto corrispondere alla regione, nel quinquennio compreso tra il 1990 e il 1995, 5.136 miliardi e 789 milioni;

lo Stato non ha provveduto a rimborsare alla regione siciliana le somme da essa anticipate, pari a 2.400 miliardi, per il finanziamento delle assunzioni ritenute indispensabili dall'articolo 6 della legge n. 99 del 1988;

non avendo mai corrisposto, nel periodo preso in considerazione, alcun gettito nelle casse della regione, lo Stato ha accumulato un debito di circa 30.000 miliardi; credito che urge un immediato saldo viste le condizioni economiche in cui versa

la Sicilia e considerato che il Governo ha completamente ignorato gli articoli dello statuto siciliano in materia;

le somme negate alla regione siciliana sono indispensabili per la sopravvivenza economica della stessa, per lo sviluppo di investimenti produttivi e per la copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi, oltre che per affrontare le spese necessarie dal punto di vista sociale, in considerazione della totale assenza dello Stato -:

quali provvedimenti il Governo intenda porre in essere affinché vengano restituite le imposte e/o le somme dovute alla regione siciliana in base al superiore assunto e quindi i tempi ed i modi dell'eventuale rimborso, così come è stato fatto in favore della regione Sardegna con il decreto legislativo n. 46 dell'11 gennaio 1996. (4-01685)

*RISPOSTA. — Le SS. LL. Onorevoli hanno evidenziato una serie di controversie relative a somme riscosse dallo Stato e non corrisposte alla regione Sicilia.*

*Con le sentenze n. 411 del 23 novembre 1993 e n. 127 del 7 aprile 1994, la Corte Costituzionale ha dichiarato la non spettanza allo Stato della quota percentuale (87,40 per cento) del gettito dell'imposta patrimoniale delle società di persone, riscosso in Sicilia.*

*In proposito occorre preliminarmente far presente che l'« imposta sul patrimonio netto delle imprese » (dovuta da società di capitali ed enti assoggettati all'IRPEG, dalle società di persone e dalle imprese individuali) è stata istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.*

*Con due successivi decreti del Ministro delle Finanze del 17 settembre 1992 sono state stabilite le modalità di versamento diretto dell'imposta mediante delega alle aziende di credito nonché le modalità di riscossione con versamento tramite delega agli uffici postali.*

*In particolare, per le operazioni eseguite nel territorio della Regione siciliana era*

stata prevista l'attribuzione allo Stato di una quota pari all'87,40 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle società di persone ed alla Regione Sicilia della rimanente quota del 12,60 per cento della medesima imposta.

Pertanto, tale ripartizione (che rifletteva l'analogo criterio con il quale sono ripartite le somme riscosse nella regione a titolo di ILOR) riguardava unicamente l'imposta sul patrimonio netto delle imprese pagata dalle società di persone mentre il gettito della medesima imposta versata dagli altri soggetti passivi (persone giuridiche ed imprese individuali) veniva riscossa per intero dalla Regione Sicilia.

Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le entrate derivanti dall'applicazione della normativa sull'imposta in questione sono interamente riservate all'Erario, per effetto dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 16, comma 1, della legge 26 febbraio 1994, n. 133. Tale normativa in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 36 dello statuto della Regione siciliana e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante le norme di attuazione del medesimo statuto in materia finanziaria, prevede la destinazione del gettito alla copertura di specifici oneri diretti a soddisfare particolari finalità espressamente menzionate.

Si osserva, pertanto, che l'acquisizione da parte dello Stato del tributo di che trattasi non conforme alle suddette norme è limitata alla quota dell'87,40 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese — società di persone, riscossa in Sicilia nel periodo intercorrente dalla data (30 novembre 1992) di entrata in vigore della normativa istitutiva dell'imposta stessa al 31 dicembre 1993.

Trattasi di un periodo relativamente breve, corrispondente in buona sostanza ad un solo esercizio.

Sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Anagrafe tributaria, l'importo delle somme dovuto dallo Stato alla Regione Sicilia, a seguito delle menzionate pronunce

della Corte Costituzionale, risulta ammontare a 13.120.000.000 (tredicimiliardicentoventimilioni) di lire.

Il suddetto dato sarà comunicato al più presto, al Ministero del tesoro ai fini della liquidazione della somma a favore della Regione Sicilia.

Per quanto riguarda i circa 4.300 miliardi che lo Stato avrebbe « indebitamente trattenuto » si ritiene che tale problema riguardi le imposte versate dalle aziende aventi sede fiscale fuori dalla Sicilia e stabilimenti nella regione, relativamente alla parte riferibile agli stabilimenti ubicati nell'isola.

Al riguardo si osserva che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 299 del 19/4 che ha stabilito l'obbligo dello Stato di far acquisire al bilancio regionale il gettito delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoratori dipendenti occupati presso gli stabilimenti industriali e commerciali in Sicilia, sono stati istituiti appositi codici tributo per poter discriminare i relativi gettiti (decreti 3 marzo 1993, 19 maggio 1993 e 10 agosto 1993). Per quanto riguarda, invece, le somme riscosse nel periodo 1974-1993, sono tuttora in corso incontri tra rappresentanti della Regione Sicilia e rappresentanti dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze per quantificare l'importo dovuto, tenendo altresì conto del complesso dei rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato e la Regione Sicilia. La cifra indicata dalle SS. LL. Onorevoli infatti, deve essere opportunamente ridotta sulla base delle posizioni debitorie della Sicilia verso lo Stato.

In relazione poi alle doglianze relative all'applicazione della legge 28 marzo 1988, n. 99, si rappresenta che l'articolo 6 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, (convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 1988, n. 99) recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia, non prevede un obbligo esplicito da parte dello Stato nei confronti della Regione Sicilia di rimborsare i fondi per l'assunzione di personale presso gli enti locali siciliani.

Il predetto articolo stabilisce, infatti, la facoltà per gli enti locali della Regione siciliana di procedere ad assunzioni in de-

roga ai limiti esistenti nel 1988, disponendo, al comma 3, che all'onere finanziario provvederà la Regione con propria legge, salvo la eventuale definizione del contributo dello Stato da determinarsi nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la Regione.

In ordine alla definizione dei rapporti finanziari con la Regione si deve far presente che è in atto un processo di revisione dell'ordinamento finanziario siciliano in base al quale, attualmente, la Sicilia riscuote i dieci decimi di tutte le entrate erariali percepite nel suo territorio ad esclusione di quelle derivanti dal monopolio dei tabacchi, dalle imposte di produzione, dal lotto e lotterie nazionali e dai proventi doganali.

Inoltre va precisato che gli enti locali siciliani, a tutt'oggi, partecipano, al pari degli altri enti locali, alla ripartizione dei fondi per la finanza locale ottenendo i relativi trasferimenti al bilancio dello Stato.

Il Ministro delle finanze: Visco.

STORACE. — Al Ministro delle finanze.  
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 4, comma 19, della legge n. 312 del 1980 stabilisce che «fermi restando gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, le disposizioni della suddetta norma sono estese al personale incluso nelle graduatorie formate ai sensi del medesimo articolo, provvedendosi all'inquadramento nelle qualifiche IV e VI, anche in soprannumero, degli aventi diritto secondo l'ordine delle predette graduatorie, con le decorrenze giuridica ed economica previste dal presente titolo» —:

se intenda far rientrare nella graduatoria suindicata gli impiegati che non hanno formato la graduatoria di cui al comma 19 e che non hanno ottemperato alla formalità della domanda di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge n. 397 del 1975, pur avendo i requisiti richiesti dalla normativa vigente e, in caso

affermativo, se intenda riconoscere i benefici oggetto del citato provvedimento.

(4-00312)

RISPOSTA. — La S.V. Onorevole ha chiesto di sapere se è intenzione dell'Amministrazione finanziaria intervenire per far rientrare nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 agosto 1975, n. 397, gli impiegati che ne siano rimasti fuori per non avere ottemperato alla formalità della presentazione della domanda di inclusione nella medesima.

Al riguardo si fa presente che l'articolo 14 della legge 4 agosto 1975, n. 397, ha previsto l'inquadramento nelle carriere di concetto ed esecutive del Ministero delle finanze per quei dipendenti appartenenti rispettivamente, alle carriere esecutiva ed ausiliaria dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria in possesso di determinati requisiti (anzianità, merito e titoli di studio). La norma in questione ha altresì previsto che il conferimento di detti posti fosse effettuato sulle base di una graduatoria formata dal consiglio di amministrazione tra gli impiegati che avessero fatto domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa medesima.

Inoltre, il comma diciannove dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980 ha esteso le disposizioni dell'articolo 14 della suddetta legge n. 397 del 1975 «al solo personale incluso nelle graduatorie formate ai sensi del medesimo articolo, provvedendosi all'inquadramento nelle qualifiche quarta e sesta, anche in soprannumero, degli aventi diritto secondo l'ordine delle predette graduatorie, ...».

Pertanto, si ritiene che la modifica dei termini prescritti dalle normative di che trattasi potrebbe avvenire soltanto mediante emanazione di specifico provvedimento legislativo.

Il Ministro delle finanze: Visco.

STORACE. — Al Ministro delle finanze.  
— Per sapere — premesso che:

le disposizioni del comma 19 dell'articolo 4 della legge 312/1980 che espres-

samente richiama l'articolo 14 della legge 397 del 4 agosto 1975, si applicano anche a tutti gli impiegati del ministero delle finanze che non hanno usufruito degli effetti del citato articolo 14 e che, alla data del 4 agosto 1975, erano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal primo comma dello stesso articolo 4;

i suddetti impiegati hanno formato la graduatoria di cui al comma 19 in quanto non hanno ottemperato alla formalità della domanda di cui al secondo comma dell'articolo 14 legge 397/1975;

il comma 19 dell'articolo 4 della legge 312/1980 ha esteso i benefici dell'articolo 14 della legge 397/1975 a coloro i quali, pur avendo formato graduatoria, non avevano usufruito dei suddetti benefici in quanto erano trascorsi i tempi di attuazione della normativa di quest'ultimo articolo (tre anni);

il termine di 60 giorni previsto per la presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria per il conferimento di posti a disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 397/1975 non conteneva espressamente carattere di perentorietà —:

se non ritenga opportuno intervenire al fine di tutelare gli impiegati oggetto del presente provvedimento, meritevoli per analogia della stessa tutela;

quali provvedimenti ed iniziative intenda adottare per quegli impiegati che, pur avendo i diritti, nonché i requisiti di legge essenziali richiesti dalla predetta normativa, non hanno presentato la relativa domanda. (4-00313)

RISPOSTA. — *La SV Onorevole ha chiesto di sapere se è intenzione dell'Amministrazione finanziaria intervenire per far rientrare nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 agosto 1975, n. 397, gli impiegati che ne siano rimasti fuori per non avere ottemperato alla formalità della presentazione della domanda di inclusione nella medesima.*

*Al riguardo si fa presente che l'articolo 14 della legge 4 agosto 1975, n. 397, ha previsto l'inquadramento nelle carriere di concetto ed esecutive del Ministero delle finanze per quei dipendenti appartenenti rispettivamente, alle carriere esecutiva ed ausiliaria dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria in possesso di determinati requisiti (anzianità, merito e titoli di studio). La norma in questione ha altresì previsto che il conferimento di detti posti fosse effettuato sulle base di una graduatoria formata dal consiglio di amministrazione tra gli impiegati che avessero fatto domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa medesima.*

*Inoltre, il comma diciannove dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980 ha esteso le disposizioni dell'articolo 14 della suddetta legge n. 397 del 1975 «al solo personale incluso nelle graduatorie formate ai sensi del medesimo articolo, provvedendosi all'inquadramento nelle qualifiche quarta e sesta, anche in soprannumero, degli aventi diritto secondo l'ordine delle predette graduatorie.*

*Pertanto, si ritiene che la modifica dei termini prescritti dalle normative di che trattasi potrebbe avvenire soltanto mediante emanazione di specifico provvedimento legislativo.*

Il Ministro delle finanze: Visco.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

*l'Ente nazionale per l'energia elettrica è proprietario locatore di un immobile sito a Roma in via del Labaro 66;*

*tutti i conduttori pagano regolarmente il canone di locazione —:*

*se nello stabile di via del Labaro, 66 siano stati apportati, dal 1970 ad oggi, dei miglioramenti, e, in caso affermativo, che tipo di lavori siano stati realizzati e quanto siano costate all'ENEL tali opere per l'esecuzione di ciascuna di dette migliorie;*

se nel corso delle eventuali migliorie siano state incontrate difficoltà di esecuzione derivanti da cause non previste nei vari contratti stipulati tra l'ENEL e le ditte appaltatrici, e, in caso affermativo, se detti imprevisti abbiano reso di fatto notevolmente più onerosa la prestazione della ditta;

a quanto siano ammontati eventualmente i singoli compensi dati alle relative ditte dall'ENEL nel caso si siano verificate tali difficoltà, e, in caso affermativo, i nomi degli ingegneri dell'ENEL che lo hanno stabilito;

se nel corso delle migliorie siano state effettuate eventuali variazioni e/o aggiunte all'oggetto dei vari contratti stipulati tra l'ENEL e le singole ditte appaltatrici, e, in caso affermativo, a quanto ammontino i relativi compensi;

se tali migliorie abbiano comportato un effettivo incremento di valore dell'immobile di via del Labaro, 66;

per quali ragioni il compartimento dell'ENEL di Roma abbia ritenuto opportuno effettuare dette migliorie nello stabile di via del Labaro, 66 e per quali motivi, invece, non ha ritenuto necessario provvedere alla manutenzione straordinaria dell'edificio, cui per legge è obbligato.

(4-00465)

**RISPOSTA.** — *In via preliminare l'ENEL S.p.A. dichiara di aver sempre provveduto a mantenere in buono stato di conservazione i beni di proprietà, anche se locati a terzi, effettuando specifici interventi di manutenzione a fronte di esigenze rilevate nel corso di sopralluoghi o su segnalazione degli inquilini. Ciò nell'ambito delle disposizioni di legge (obblighi di manutenzione straordinaria ed interventi a tutela della pubblica incolumità), nonché al fine di evitare il degrado del proprio patrimonio.*

*Per quanto riguarda in particolare l'immobile di via del Labaro n. 66, oggetto della interrogazione, si segnala che tale immobile consiste in un fabbricato di 4 piani fuori terra, edificato negli anni '50 per le esigenze del servizio elettrico, ed è attualmente uti-*

*lizzato in prevalenza da inquilini dipendenti ENEL; si fa presente, inoltre, che il fabbricato non è mai stato oggetto di alcuna « miglioria » in senso proprio, mentre si ha agli atti documentazione relativa a lavori di manutenzione straordinaria, eseguiti a partire dal 1970 (gli ultimi effettuati nei primi mesi del 1995), per un ammontare complessivo di 147 milioni di lire.*

*Gli interventi manutentivi, non coinvolgendo l'edificio nel suo complesso, sono risultati, di norma, di limitata entità e comunque tali da non richiedere specifici appalti. Sono state utilizzate, infatti, procedure di assegnazione diretta di lavori a ditte esterne e, in qualche caso, è stato fatto ricorso a contratti di manutenzione del tipo « aperto ».*

*Non si sono mai verificate esigenze di « varianti in corso d'opera ».*

*L'edificio risulta attualmente in discreto stato di conservazione e non presenta particolari carenze impiantistiche o strutturali.*

*Infine, con riferimento all'episodio del cedimento di un tratto di cornicione (di soli 10 cm. circa), si fa presente che si è trattato di un evento imprevedibile probabilmente conseguente alle frequenti gelate del periodo invernale (gennaio 1996). D'altro canto nessuna segnalazione al riguardo era stata in precedenza indirizzata all'ENEL.*

*In data 25 gennaio 1996 sono stati effettuati i dovuti sondaggi tecnici e spiccata cautelativamente la zona interessata dal distacco; successivamente l'ENEL S.p.A. non ha ritenuto necessario attuare, sotto il profilo della sicurezza, ulteriori e più impegnativi interventi di manutenzione straordinaria.*

*I modesti danni causati al fabbricato dal suddetto distacco (che hanno interessato solo due avvolgibili delle finestre sottosanti) sono stati subito riparati e si è provveduto inoltre a risarcire il danno al proprietario di un'autovettura che aveva riportato la rottura del parabrezza.*

Il Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato:  
Bersani.

STORACE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'Ente nazionale per l'energia elettrica è proprietario locatore di un immobile sito a Roma in via del Labaro, 66;

gli appartamenti sono tutti adibiti ad abitazione;

la realizzazione dello stabile risale agli anni cinquanta;

l'articolo 1576 del codice civile stabilisce che il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore;

i conduttori dello stabile di via del Labaro hanno più volte sollecitato il compartimento dell'Enel di Roma ad effettuare la necessaria manutenzione dell'edificio, cui esso spetta per legge;

nell'edificio abitano regolarmente bambini e persone anziane;

nei primi di gennaio del 1996 alcuni conduttori dell'immobile sopra citato hanno subito dei danni a causa della caduta di un cornicione;

alcuni conduttori hanno subito, a fronte di quanto sopra, inviato al compartimento dell'Enel di Roma dei fax e delle lettere per chiedere il risarcimento dei danni subiti —:

se corrisponda al vero che in data 25 gennaio 1996 alcuni dipendenti dell'Enel hanno effettuato un sopralluogo nello stabile di via del Labaro 66, e, in caso affermativo, quali siano stati i motivi dell'ispezione;

se il responsabile del compartimento dell'Enel di Roma fosse a conoscenza sia dello stato di vetustà dell'immobile sia della caduta del pezzo di cornicione, nonché dei danni subiti dai conduttori dell'edificio di via del Labaro 66, e, in caso affermativo, per quali motivi non abbia ritenuto necessario e non ha ancora provveduto alla manutenzione straordinaria dello stabile;

per quali ragioni il compartimento dell'Enel di Roma non abbia ritenuto opportuno e non abbia ancora proceduto, nonostante l'interrogazione presentata dal sottoscritto il 9 gennaio 1996 e a distanza di alcuni mesi dalla caduta del cornicione, alla manutenzione dell'immobile di via del Labaro 66, cui per legge è obbligato;

se il compartimento dell'Enel di Roma intenda effettuare la manutenzione straordinaria dello stabile di via del Labaro 66, e, in caso affermativo, quando inizieranno i lavori;

quali iniziative intenda assumere per far chiarezza sulla vicenda e quali provvedimenti verranno adottati per impedire che tali incresciosi episodi abbiano a ripetersi;

se non ritenga necessario intervenire per accertare eventuali responsabilità da parte del personale preposto all'opera di disimpegno delle mansioni che gli sono state affidate per legge. (4-00466)

RISPOSTA. — *In via preliminare l'ENEL S.p.A. dichiara di aver sempre provveduto a mantenere in buono stato di conservazione i beni di proprietà, anche se locati a terzi, effettuando specifici interventi di manutenzione a fronte di esigenze rilevate nel corso di sopralluoghi o su segnalazione degli inquilini. Ciò nell'ambito delle disposizioni di legge (obblighi di manutenzione straordinaria ed interventi a tutela della pubblica incolumità), nonché al fine di evitare il degrado del proprio patrimonio.*

*Per quanto riguarda in particolare l'immobile di Via del Labaro n. 66, oggetto della interrogazione, si segnala che tale immobile consiste in un fabbricato di 4 piani fuori terra, edificato negli anni 50 per le esigenze del servizio elettrico, ed è attualmente utilizzato in prevalenza da inquilini dipendenti ENEL; si fa presente, inoltre, che il fabbricato non è mai stato oggetto di alcuna « miglioria » in senso proprio, mentre si ha agli atti documentazione relativa a lavori di manutenzione straordinaria, eseguiti a partire dal 1970 (gli ultimi effettuati nei primi mesi del 1995), per un ammontare complessivo di 147 milioni di lire.*

*Gli interventi manutentivi, non coinvolgendo l'edificio nel suo complesso, sono risultati, di norma, di limitata entità e comunque tali da non richiedere specifici appalti. Sono state utilizzate, infatti, procedure di assegnazione diretta di lavori a ditte esterne e, in qualche caso, è stato fatto ricorso a contratti di manutenzione del tipo « aperto ».*

*Non si sono mai verificate esigenze di « varianti in corso d'opera ».*

*L'edificio risulta attualmente in discreto stato di conservazione e non presenta particolari carenze impiantistiche o strutturali.*

*Infine, con riferimento all'episodio del cedimento di un tratto di cornicione (di soli 10 cm. circa), si fa presente che si è trattato di un evento imprevedibile probabilmente conseguente alle frequenti gelate del periodo invernale (gennaio 1996). D'altro canto nessuna segnalazione al riguardo era stata in precedenza indirizzata all'ENEL.*

*In data 25 gennaio 1996 sono stati effettuati i dovuti sondaggi tecnici e spiccata cautelativamente la zona interessata dal distacco; successivamente l'ENEL S.p.A. non ha ritenuto necessario attuare, sotto il profilo della sicurezza, ulteriori e più impegnativi interventi di manutenzione straordinaria.*

*I modesti danni causati al fabbricato dal suddetto distacco (che hanno interessato solo due avvolgibili delle finestre sottosanti) sono stati subito riparati e si è provveduto inoltre a risarcire il danno al proprietario di un'autovettura che aveva riportato la rottura del parabrezza.*

Il Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato:  
Bersani.

STORACE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

*l'Enel è proprietario locatore di un immobile sito a Roma in via del Labaro, 66;*

*la realizzazione dell'edificio risale agli anni cinquanta;*

*in data 3 gennaio 1996 alcuni conduttori dell'immobile di proprietà dell'Enel di via del Labaro, 66 hanno subito dei danni a causa della caduta di un pezzo di cornicione —:*

*se il compartimento dell'Enel di Roma abbia effettuato, dal 1960 ad oggi, dei lavori di straordinaria manutenzione nello stabile di via del Labaro 66, e, in caso affermativo, che tipo di opere siano state realizzate e quanto siano costate all'Ente nazionale per l'energia elettrica;*

*se nel corso delle eventuali opere di manutenzione straordinaria siano state incontrate delle difficoltà di esecuzione derivanti da cause non previste nei vari contratti stipulati tra l'Enel e le ditte appaltatrici, e, in caso affermativo, se detti imprevisti abbiano reso di fatto notevolmente più onerosa la prestazione della ditta;*

*a quanto ammontino eventualmente i singoli compensi dati alle relative ditte dall'Enel nel caso si siano verificate tali difficoltà, e, in caso affermativo, i nomi degli ingegneri dell'Enel che lo hanno stabilito;*

*se nel corso dei lavori di straordinaria manutenzione siano state effettuate delle eventuali variazioni e/o aggiunte all'oggetto dei vari contratti stipulati tra l'Enel e le singole ditte appaltatrici, e, in caso affermativo, a quanto ammontano i relativi compensi;*

*per quali ragioni e per quali motivi si sia potuto verificare il cedimento di un pezzo di cornicione nell'edificio di via del Labaro 66;*

*quali iniziative intenda assumere per far chiarezza sulla vicenda e quali provvedimenti verranno presi per impedire che tali incresciosi episodi abbiano a ripetersi;*

*se non ritenga opportuno intervenire per accertare eventuali responsabilità da parte del personale preposto all'opera di disimpegno delle mansioni che gli sono state affidate per legge. (4-00467)*

RISPOSTA. — *In via preliminare l'ENEL S.p.A. dichiara di aver sempre provveduto a mantenere in buono stato di conservazione i beni di proprietà, anche se locati a terzi, effettuando specifici interventi di manutenzione a fronte di esigenze rilevate nel corso di sopralluoghi o su segnalazione degli inquilini. Ciò nell'ambito delle disposizioni di legge (obblighi di manutenzione straordinaria ed interventi a tutela della pubblica incolumità), nonché al fine di evitare il degrado del proprio patrimonio.*

*Per quanto riguarda in particolare l'immobile di Via del Labaro n. 66, oggetto della interrogazione, si segnala che tale immobile consiste in un fabbricato di 4 piani fuori terra, edificato negli anni 50 per le esigenze del servizio elettrico, ed è attualmente utilizzato in prevalenza da inquilini dipendenti ENEL; si fa presente, inoltre, che il fabbricato non è mai stato oggetto di alcuna « miglioria » in senso proprio, mentre si ha agli atti documentazione relativa a lavori di manutenzione straordinaria, eseguiti a partire dal 1970 (gli ultimi effettuati nei primi mesi del 1995), per un ammontare complessivo di 147 milioni di lire.*

*Gli interventi manutentivi, non coinvolgendo l'edificio nel suo complesso, sono risultati, di norma, di limitata entità e comunque tali da non richiedere specifici appalti. Sono state utilizzate, infatti, procedure di assegnazione diretta di lavori a ditte esterne e, in qualche caso, è stato fatto ricorso a contratti di manutenzione del tipo « aperto ».*

*Non si sono mai verificate esigenze di « varianti in corso d'opera ».*

*L'edificio risulta attualmente in discreto stato di conservazione e non presenta particolari carenze impiantistiche o strutturali.*

*Infine, con riferimento all'episodio del cedimento di un tratto di cornicione (di soli 10 cm. circa), si fa presente che si è trattato di un evento imprevedibile probabilmente conseguente alle frequenti gelate del periodo invernale (gennaio 1996). D'altro canto nessuna segnalazione al riguardo era stata in precedenza indirizzata all'ENEL.*

*In data 25 gennaio 1996 sono stati effettuati i dovuti sondaggi tecnici e spiccata cautelativamente la zona interessata*

*dal distacco; successivamente l'ENEL S.p.A. non ha ritenuto necessario attuare, sotto il profilo della sicurezza, ulteriori e più impegnativi interventi di manutenzione straordinaria.*

*I modesti danni causati al fabbricato dal suddetto distacco (che hanno interessato solo due avvolgibili delle finestre sottosanti) sono stati subito riparati e si è provveduto inoltre a risarcire il danno al proprietario di un'autovettura che aveva riportato la rottura del parabrezza.*

Il Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato:  
Bersani.

STORACE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

*l'ente nazionale per l'energia elettrica è proprietario locatore di un immobile sito a Roma in via del Labaro, 66;*

*in base al secondo comma dell'articolo 1575 del codice civile, il locatore deve mantenere la cosa locata in buono stato di manutenzione;*

*il locatore è responsabile per inadempimento qualora non provvede a mantenere la cosa in stato da servire all'uso convenuto;*

*secondo la sentenza della Corte di cassazione del 7 agosto 1951, n. 2417, la distruzione totale o parziale per vetustà dell'immobile locato non esclude la responsabilità contrattuale del locatore per i danni subiti dal conduttore, giacché il locatore è tenuto a vigilare e a provvedere perché la cosa locata si mantenga in buone condizioni di godimento;*

*l'articolo 1576 del codice civile stabilisce che il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore;*

*in data 3 gennaio 1996 alcuni conduttori dell'immobile di proprietà dell'Enel*

di via del Labaro, 66 a Roma hanno subito dei danni a causa della caduta di un cornicione;

i conduttori dello stabile hanno più volte ripetutamente sollecitato il compartimento dell'Enel di Roma ad effettuare la manutenzione spettante per legge;

nell'edificio sopra menzionato di Labaro abitano alcune persone anziane, nonché donne e bambini —;

se non ritenga opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

per quali ragioni il compartimento dell'Enel di Roma non abbia ritenuto e non abbia proceduto alla manutenzione dell'immobile di via del Labaro, cui per legge è obbligato;

se esistono altri inconvenienti del genere causati dalla mancanza di vigilanza da parte del compartimento Enel di Roma;

quali iniziative intenda assumere per far chiarezza sulla vicenda e quali provvedimenti verranno assunti per impedire che tali incresciosi episodi abbiano a ripetersi;

se non ritenga necessario intervenire per accertare eventuali responsabilità da parte degli impiegati preposti all'opera di disimpegno delle mansioni che gli sono state affidate per legge. (4-00469)

**RISPOSTA.** — *In via preliminare l'ENEL S.p.A. dichiara di aver sempre provveduto a mantenere in buono stato di conservazione i beni di proprietà, anche se locati a terzi, effettuando specifici interventi di manutenzione a fronte di esigenze rilevate nel corso di sopralluoghi o su segnalazione degli inquilini. Ciò nell'ambito delle disposizioni di legge (obblighi di manutenzione straordinaria ed interventi a tutela della pubblica incolumità), nonché al fine di evitare il degrado del proprio patrimonio.*

*Per quanto riguarda in particolare l'immobile di Via del Labaro n. 66, oggetto della interrogazione, si segnala che tale immobile consiste in un fabbricato di 4 piani fuori*

*terra, edificato negli anni 50 per le esigenze del servizio elettrico, ed è attualmente utilizzato in prevalenza da inquilini dipendenti ENEL; si fa presente, inoltre, che il fabbricato non è mai stato oggetto di alcuna « miglioria » in senso proprio, mentre si ha agli atti documentazione relativa a lavori di manutenzione straordinaria, eseguiti a partire dal 1970 (gli ultimi effettuati nei primi mesi del 1995), per un ammontare complessivo di 147 milioni di lire.*

*Gli interventi manutentivi, non coinvolgendo l'edificio nel suo complesso, sono risultati, di norma, di limitata entità e comunque tali da non richiedere specifici appalti. Sono state utilizzate, infatti, procedure di assegnazione diretta di lavori a ditte esterne e, in qualche caso, è stato fatto ricorso a contratti di manutenzione del tipo « aperto ».*

*Non si sono mai verificate esigenze di « varianti in corso d'opera ».*

*L'edificio risulta attualmente in discreto stato di conservazione e non presenta particolari carenze impiantistiche o strutturali.*

*Infine, con riferimento all'episodio del cedimento di un tratto di cornicione (di soli 10 cm. circa), si fa presente che si è trattato di un evento imprevedibile probabilmente conseguente alle frequenti gelate del periodo invernale (gennaio 1996). D'altro canto nessuna segnalazione al riguardo era stata in precedenza indirizzata all'ENEL.*

*In data 25 gennaio 1996 sono stati effettuati i dovuti sondaggi tecnici e spiccata cautelativamente la zona interessata dal distacco; successivamente l'ENEL S.p.A. non ha ritenuto necessario attuare, sotto il profilo della sicurezza, ulteriori e più impegnativi interventi di manutenzione straordinaria.*

*I modesti danni causati al fabbricato dal suddetto distacco (che hanno interessato solo due avvolgibili delle finestre sottosanti) sono stati subito riparati e si è provveduto inoltre a risarcire il danno al proprietario di un'autovettura che aveva riportato la rottura del parabrezza.*

Il Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato:  
Bersani.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, è il trattato internazionale al cui spirito devono uniformarsi i legislatori di tutti gli Stati per elaborare nuove norme a tutela dei diritti dei minori ed adattare le norme già esistenti in materia minorile;

gli Stati contraenti sono chiamati a rispettare, ma è solo uno dei tanti doveri elencati nella convenzione, il minore separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere con loro rapporti personali e contatti diretti, anche nell'ipotesi in cui risiedano in Stati diversi;

secondo il trattato entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione della prole ed il provvedere al suo sviluppo (articolo 18 della convenzione sui diritti del fanciullo);

non è difficile immaginare che la rottura dei matrimoni misti sia destinata a provocare un aumento delle sottrazioni internazionali di minori;

nell'intento di arginare il sempre più frequente numero di trasferimenti indebiti di minori oltre le frontiere internazionali, nel 1980 gli Stati membri della quattordicesima sessione della conferenza de LAJA di diritto internazionale, sottoscrissero un accordo (convenzione sugli aspetti civili della sottrazione dei minori e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge 15 gennaio 1994 n. 64) che prevede l'adozione di procedure speciali per la restituzione dei bambini rapiti;

è emblematica la vicenda del piccolo Luca De Martino, un bambino di appena sei anni tolto dall'affetto del padre Nicola dopo che il tribunale australiano, ignorando le leggi internazionali, aveva affidato il figlio alla madre, nonostante in Italia ci fosse una richiesta di separazione e di affidamento del piccolo già pendente;

la situazione del piccolo Luca De Martino costituisce un precedente gravissimo, perché in questo modo ogni Stato può violare la sovranità di un altro, ignorando le leggi internazionali che impongono di attendere in caso di procedimento pendente —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere la situazione sopra esposta;

se il Ministro degli affari esteri intenda, tenuto conto dell'articolo 242-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e dell'articolo 34 (tutela, curatela, assistenza, affiliazione), nominare il console d'Italia a Sydney quale tutore di Luca De Martino, anche al fine di poter meglio controllare sia lo stato psicofisico che il rendimento scolastico;

se il Ministro degli affari esteri intenda compiere tutti i necessari passi presso il consolato generale d'Italia a Sydney affinché il console assuma non solo le necessarie informazioni inerenti lo stato di educazione di Luca De Martino, ma soprattutto si assicuri se il bambino frequenta effettivamente un corso di lingua italiana e, in caso negativo, quali provvedimenti ed iniziative si intendano adottare per risolvere tale situazione. (4-02796)

RISPOSTA. — *La vicenda del minore Luca De Martino è ben conosciuta dal Ministero Affari Esteri, che attraverso l'Ambasciata in Canberra e il Consolato Generale in Sidney, nella qualità di Giudice Tutelare in base alla legge consolare italiana, svolge una continua azione di monitoraggio sulle condizioni del giovane, sia da un punto di vista psicofisico che per quanto concerne la sua formazione scolastica.*

*In tale contesto il Console generale in Sidney oltre a verificare in numerose occasioni le buone condizioni di salute del piccolo Luca, ha fatto in modo che egli seguisse, fra l'altro, anche corsi scolastici d'italiano, in quanto il mantenimento e l'approfondimento della nostra lingua vengono considerati come nesso indispensabile per fargli conservare il naturale contatto*

con il genitore e con l'ambiente italiano, nel quale Luca ha trascorso numerosi anni.

L'azione del Console Generale non può svolgersi, peraltro, che nel quadro dell'ordinamento locale e nei limiti che esso consente a rappresentanti consolari stranieri. Non va inoltre dimenticato che, se per l'ordinamento italiano Luca è cittadino italiano, per quello locale egli è anche cittadino australiano.

L'azione del Console Generale va pertanto effettuata in sintonia con le norme locali e tenendo presente che la madre — è per l'ordinamento australiano — affidataria del minore.

Si fa presente che Luca è stato riportato dalla madre in Australia, nell'estate del 1995, a seguito di decisione in tal senso del Tribunale dei Minori di Bari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

STORACE. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se corrisponda a verità la notizia secondo cui è in procinto di essere ristrutturata la palazzina del ministero delle finanze e che il costo dei lavori di cui sopra ammonterebbe ad oltre tre miliardi di lire. (4-03947)

RISPOSTA. — La S.V. Onorevole ha chiesto informazione in merito alla ristrutturazione della Palazzina del Ministero delle finanze.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 9, comma 4, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme relative all'autonomia funzionale e di gestione del Ministero delle finanze, ha previsto che i regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione finanziaria fissano le modalità con le quali il Ministro delle finanze predisporre ed attua un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di immobili da adibire a sedi degli uffici finanziari, nonché per le ristrutturazioni e l'ammodernamento delle sedi esistenti.

L'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento di attuazione della suindicata legge n. 358 del 1991, ha

stabilito che il progetto del programma straordinario previsto dalla medesima legge n. 358, è redatto sulla base delle esigenze risultanti dalle richieste formulate dai Dipartimenti e dagli altri uffici centrali, con decreto del Ministro delle finanze da emanare sentito il Consiglio di Amministrazione.

Nell'adunanza del 25 novembre 1992, proseguita il 28 marzo 1994, il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio parere, tra l'altro, su un progetto di programma per la ristrutturazione di immobili demaniali adibiti a sede di uffici finanziari, destinando a tale scopo l'intero stanziamento disponibile sul capitolo di bilancio n. 7853 (lire 110.000.000.000).

Con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1994, registrato alla Corte dei Conti il 25 giugno 1994, è stato approvato, quindi, il programma straordinario di che trattasi.

In particolare il citato programma straordinario ha previsto, tra l'altro, l'effettuazione di lavori di ristrutturazione e rifacimento degli impianti tecnologici e di sicurezza della Palazzina « A » del complesso ministeriale delle finanze (Roma EUR), per un importo di lire 6.771.996.000 (I.V.A. esclusa).

Le procedure di aggiudicazione per i lavori in parola sono state espletate — previa acquisizione del prescritto parere favorevole del Consiglio di Stato — tramite il ricorso a licitazione privata, dopo aver provveduto alla pubblicazione del relativo bando nella Gazzetta Ufficiale, su due quotidiani a carattere nazionale e su uno regionale, non ricadendo tale gara, in relazione all'importo, nella normativa Comunitaria.

L'aggiudicazione è avvenuta a favore del concorrente che ha prodotto l'offerta più bassa, con l'esclusione dei concorrenti che hanno prodotto offerte anomale (sono da considerarsi tali quelle che presentano una percentuale di ribasso che supera di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse), ai sensi dell'articolo 21 della 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

Nel dettaglio, per i lavori relativi alla predetta « Palazzina A » del compendio Mi-

nisteriale, risultano pervenute offerte da n. 81 ditte ed è risultata aggiudicataria l'Impresa Castelli S.p.A. con una percentuale di ribasso pari al 16,24 per cento.

A conclusione di tale procedura si è provveduto alla stipula del relativo contratto con la ditta aggiudicataria e alla conseguente approvazione dello stesso, regolarmente registrato, ai fini dell'impegno di spesa, dagli Organi di controllo.

Si fa presente, infine, che l'inizio dei lavori di ristrutturazione e rifacimento degli impianti tecnologici e di sicurezza della medesima Palazzina è previsto per i primi mesi dell'anno 1997, quando sarà ultimato l'adattamento funzionale del fabbricato D destinato ad ospitare durante i lavori in parola gli uffici attualmente ubicati nella Palazzina A (Gabinetto del Ministro e Segretariato Generale).

Il Ministro delle finanze: Visco.

STRADELLA e ARMOSINO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 18 febbraio 1994, venne determinata per il triennio 1994-1996 la capacità finanziaria minima per l'iscrizione all'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali;

occorre ora per il futuro commisurare la capacità finanziaria degli iscritti all'albo alla accresciuta quantità delle riscossioni;

sarebbe opportuno altresì, al fine di garantire gli interessi sia dell'ente locale concernente che dell'utente, puntare ad un « sistema di qualità » nell'azienda concessionaria;

in quest'ottica, occorre considerare l'opportunità di consentire l'iscrizione all'albo dei concessionari alle sole persone giuridiche —:

se non ritenga necessario aumentare, con effetto dal 1° gennaio 1997, in modo considerevole e comunque determinando

in misura non inferiore a un miliardo, la capacità finanziaria minima per l'iscrizione all'albo dei concessionari, limitando l'iscrizione alle sole persone giuridiche;

se non ritenga utile dettare, in vista di auspicabili normative nazionali sul sistema di certificazione, criteri di comportamento funzionali al proseguimento del cosiddetto « sistema qualità » nell'azienda concessionaria in questione. (4-02470)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli, dopo aver premesso che la capacità finanziaria minima per l'iscrizione all'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali andrebbe commisurata per il futuro alla accresciuta quantità delle somme riscosse, chiede di sapere se si ritenga opportuno aumentare dal 1° gennaio 1997 la predetta capacità finanziaria minima in misura non inferiore ad un miliardo di lire, limitando nel contempo l'iscrizione all'albo nazionale alle sole persone giuridiche, al fine di conseguire il cosiddetto « sistema qualità » nelle aziende concessionarie in questione.

Al riguardo, occorre premettere che la capacità finanziaria minima richiesta per l'iscrizione nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, determinata per il triennio 1994-1996 con decreto del Ministro delle finanze in data 18 novembre 1994, deve considerarsi soltanto una semplice dimostrazione di un minimo di consistenza finanziaria da parte del soggetto richiedente l'iscrizione nell'albo, in quanto gli enti locali interessati sono garantiti dalla cauzione prevista dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 in materia di finanza locale.

Infatti, prima della stipulazione del contratto del servizio di riscossione con gli enti interessati, il concessionario ha l'obbligo di prestare, secondo le modalità previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, una cauzione di ammontare pari al minimo garantito o, in mancanza, ai due terzi della riscossione dell'anno precedente, ovvero al canone fisso

convenuto, vale a dire in misura proporzionale all'entità della singola concessione.

Con riferimento, invece, alla richiesta di aumentare gli importi della predetta capacità finanziaria minima e di limitare l'iscrizione all'albo dei concessionari alle sole persone giuridiche, l'Amministrazione finanziaria non mancherà di valutare la proposta avanzata dalle SS.LL. Onorevoli, avendo comunque presente l'esigenza di non rendere eccessivamente gravoso, se non impossibile, l'accesso e l'iscrizione di nuovi soggetti nel menzionato albo dei concessionari.

Il Ministro delle finanze: Visco.

VALPIANA, MALENTACCHI, ORTO-  
LANO e NESI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la Ferdofin siderurgica composta da cinque unità produttive dislocate negli stabilimenti di Dolcé (VR), Pallanzeno (NO), S. Giovanni Valdarno (AR), Giammoro (ME), S. Zeno Naviglio (BS) ed occupa circa ottocento persone;

il gruppo, gravato da consistenti esposizioni con gruppi bancari, è entrato in crisi dall'inizio degli anni '90, tanto che alla fine del 1993 si arriva al blocco totale di ogni attività produttiva;

alla fine dello stesso anno, la Ferdofin viene ammessa alla legge Prodi, con la nomina di un commissario straordinario, che trova una pesante situazione debitoria, l'inesistenza di un piano industriale e la richiesta di utilizzare la legge sugli smantellamenti per lo stabilimento di Dolcé e Giammoro;

lo stabilimento di Dolcé, per esempio, specializzato in laminati mercantili, occupa attualmente 62 dipendenti, che effettuano un solo turno, mentre in pieno regime produttivo erano 152 con tre turni di lavorazione;

nel giugno 1994 la Dufenco, partner che fornisce rottame e gruppo internazio-

nale che dà fiducia al commissario, ha permesso la ripresa della attività produttiva di tutti e cinque gli stabilimenti del gruppo, fornendo le anticipazioni finanziarie occorrenti;

i fidi concessi al commissario sono di circa sei miliardi di lire, mentre le fidejussioni del ministero del tesoro non sono mai arrivate nonostante la « legge Prodi » contempli tali operazioni;

in seguito a questa operazione e fino al primo semestre 1995, il gruppo Ferdofin ha goduto di un periodo molto positivo;

il commissario ha fatto pubblicare il 14 febbraio 1995, sui principali quotidiani italiani e internazionali, un invito a manifestare interesse per l'acquisto dell'intero gruppo Ferdofin, entro trenta giorni;

il numero dei pretendenti si è rivelato consistente ma, nella seconda metà del 1995, si è verificata una travolgente recessione nel comparto;

il prezzo dei prodotti è sceso in modo verticale, la domanda è calata terribilmente e la cassa integrazione con il 1996 è ritornata ad essere l'unico strumento per non chiudere definitivamente l'attività;

così, delle potenziali offerte, l'unica rimasta è quella della Dufenco;

nelle scorse settimane è scaduto il bando, con l'unica offerta, ed è quindi probabile che il gruppo sia assegnato alla cordata composta per il 60 per cento da Balmat-Dufenco, per il 20 per cento dal gruppo Lucchini e per il 20 per cento dalle acciaierie Ferrero, con un'offerta di 110 miliardi poi elevati a 160 (più 90 per il magazzino) --:

quali siano ad oggi le trattative per l'acquisto;

quali siano i problemi che stanno ritardando la conclusione delle trattative;

se non vi sia stato da parte del commissario un errore di valutazione circa il numero dei possibili acquirenti e la situazione del mercato;

come mai i dipendenti siano stati esclusi a priori, sottovalutando il loro possibile ruolo nel proseguimento dell'attività produttiva;

quali azioni si intenda intraprendere a tutela della sicurezza del posto di lavoro dei dipendenti, dal 1993 ormai in balia di eventi non controllabili e con un incerto avvenire. (4-01127)

**RISPOSTA.** — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In relazione all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente quanto segue.

A seguito della pubblicazione sulla stampa nazionale ed estera di un avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'acquisto del complesso aziendale Ferdofin, effettuata dal Commissario del gruppo nel febbraio 1995, sono pervenute allo stesso venti dichiarazioni di gruppi imprenditoriali interessati.

Successivamente, in relazione alla pubblicazione dell'avviso rivolto ai potenziali acquirenti per la presentazione di offerte irrevocabili di acquisto entro il termine del 31 gennaio 1996, è stata inviata una unica proposta per conto del raggruppamento Bolmat Duferco che fissava in lire 110 miliardi il prezzo per l'acquisto del gruppo Ferdofin rispetto al prezzo base di perizia stabilito in lire 286 miliardi.

Considerato che l'offerta rispondeva ai requisiti richiesti dalla procedura di dismissione ed in particolare prevedeva l'impegno a mantenere la continuità operativa dell'azienda garantendo i livelli occupazionali per almeno due anni, il Ministero dell'industria ha autorizzato il Commissario a continuare le trattative con il gruppo offerente al fine di ottenere un aumento del prezzo offerto.

Con la prosecuzione delle trattative il Commissario ha ottenuto la proposta di rilancio a 160 miliardi di lire. Inoltre, in relazione all'andamento negativo del mercato siderurgico registrato nel secondo semestre 1995, si è ritenuto opportuno acquisire un aggiornamento peritale. Tenuto conto del nuovo valore di perizia - pari a

231 miliardi di lire - e della mancata presentazione di offerte migliorative a seguito di una ulteriore pubblicità sulla stampa circa i termini della trattativa in corso, in data 6 luglio 1996 il Ministero dell'industria ha autorizzato il Commissario Ferdofin a stipulare un preliminare di vendita con il gruppo Bolmat Duferco al fine di poter effettuare la verifica di alcune condizioni riguardanti le modalità di pagamento in vista della prossima conclusione del contratto prevista per il 30 settembre 1996.

L'autorizzazione predetta, nel rispetto del principio di tutela dei livelli occupazionali dettato dalla normativa sull'amministrazione straordinaria, ha stabilito che il contratto dovrà contenere l'impegno formale dell'acquirente a proseguire le attività produttive per due anni e a mantenere, per un biennio, i dipendenti in forza al momento della stipula presso la unità produttiva Ferdofin.

In relazione alla complessità della verifica delle anzidette condizioni, il Commissario è stato autorizzato a stipulare il contratto definitivo di vendita del gruppo Ferdofin entro il 31 ottobre 1996 rispetto alla scadenza precedentemente indicata del 30 settembre.

Pertanto, entro il previsto termine del 31 ottobre 1996 è stato stipulato il contratto di vendita del complesso aziendale Ferdofin.

In relazione alla procedura di cessione del complesso Ferdofin si precisa che la stessa - come dimostra l'iter autorizzativo su esposto - si è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità dettati dalla normativa sull'amministrazione straordinaria.

Per quanto riguarda, infine, le valutazioni e le iniziative del Ministero dell'industria nella procedura medesima, si sottolinea che ogni intervento dello stesso è stato finalizzato al perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione straordinaria medesima quali: il mantenimento dei livelli occupazionali e la salvaguardia dei diritti dei creditori attraverso un equo realizzo del patrimonio aziendale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Bersani.

VENDOLA. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

i *mass-media* pugliesi (giornali ed emittenti locali) hanno segnalato i ritrovamenti archeologici avvenuti a Lucera (FG) nella zona di San Giusto, dove si sta completando una diga sul fiume Celone;

i suddetti ritrovamenti sono di notevole importanza: si tratta di una basilica paleocristiana del primo secolo a.C., di una azienda per la lavorazione del vino contemporanea alla basilica, di circa 400 mq di mosaico a cerchi concentrici e a losanghe, di un battistero con tombe, di una decina di orci interrati, di epigrafi, di resti di colonne;

il sito assume una rilevante importanza storica perché era il punto di confluenza dei tratturi delle transumanze di epoca romana, con la via che collegava il Sannio con l'antica città di Arpi presso Foggia, e quindi con il mare a Siponto;

la zona, che doveva essere un villaggio, è stata semidistrutta dagli scavi del consorzio di bonifica che sta costruendo una diga;

quando la diga sarà a regime, le acque dell'invaso copriranno e distruggeranno irrimediabilmente i preziosi ritrovamenti archeologici;

per permettere la prosecuzione degli scavi il professor Giulio Volpe — che coordina i lavori di natura archeologica per conto della università di Bari — ha ricevuto trenta milioni di lire dall'amministrazione provinciale di Foggia, ventidue milioni dal comune di Lucera e trenta dalla soprintendenza ai beni archeologici della Puglia;

servono comunque ulteriori risorse finanziarie per completare il piano di scavi;

urge soprattutto un intervento per impedire che le acque della diga distruggano irrimediabilmente i reperti —

quali interventi urgenti si intenda assumere per salvaguardare il patrimonio archeologico rinvenuto a Lucera.

(4-02514)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, per quanto di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, si fa presente che la Soprintendenza archeologica di Taranto ha attivato, sin dai momenti iniziali della scoperta, ogni iniziativa utile alla conoscenza dell'area archeologica di San Giusto.*

*Le evidenze archeologiche straordinarie acquisite nel corso delle indagini, eseguite con il contributo finanziario dell'Amministrazione provinciale di Foggia e del Comune di Lucera, impongono ora la realizzazione di un programma di completamento degli scavi e di salvaguardia del complesso.*

*Pertanto, al consolidamento delle estese pavimentazioni a mosaico seguirà la predisposizione di un sistema di protezione delle stesse, per il quale il Ministero ha disposto un finanziamento di lire 80.000.000 sul capitolo 8005 per « Lavori di valorizzazione e recupero della Villa Romana e Basilica Paleocristiana in Località San Giusto del Comune di Lucera ».*

*Nel contempo la predetta Soprintendenza proseguirà, d'intesa con l'Università di Bari, l'azione di sensibilizzazione per la realizzazione di un progetto di conservazione e valorizzazione dell'area archeologica in questione.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

VIGNALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

risulta — per affermazione del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ferrara del 3 settembre 1996 — che dal 1° gennaio 1997 verrà chiuso il recapito di Portomag-

giore della circoscrizione del lavoro n. 18, con sede ad Argenta;

dal momento che già nel 1987 il comune di Portomaggiore fu fortemente penalizzato dall'applicazione della legge 28 febbraio 1987, n. 56 attuativa della riforma del collocamento, poiché fu soppresso l'ufficio di collocamento di Portomaggiore, istituita la circoscrizione ad Argenta, senza nemmeno sdoppiare la sezione per l'impiego ordinario e per quello agricolo, ma lasciando a Portomaggiore il solo recapito che oggi si intende sopprimere;

è grave il danno che da questa decisione del ministero deriverebbe all'economia del paese, che poggia prevalentemente sul lavoro agricolo, e pertanto necessita della prosecuzione del servizio di recapito così come esso oggi è strutturato, perché rappresenta un'utile risposta alle esigenze occupazionali della popolazione e contribuisce ad attenuare il forte stato di ansia sociale derivante dalla precarietà dell'offerta lavorativa —:

quali iniziative il Ministro intenda assumere per ovviare a tale situazione.

(4-04293)

**RISPOSTA.** — *In relazione ai chiarimenti richiesti nell'atto parlamentare suindicato, in ordine alla paventata soppressione dell'Ufficio sede del « recapito » di Portomaggiore, in provincia di Ferrara, si espone quanto segue.*

*Il Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Ferrara ha avviato, a partire dallo scorso anno, un processo di riorganizzazione delle strutture decentrate, dislocate nel territorio di competenza. In ordine al contenuto di tale processo, si conferma che la linea seguita prevede la soppressione delle Sezioni di Portomaggiore, di Migliarino, Mesola, Poggiorenatico, Baura, Montalbano e Porrotto. Tale ristrutturazione risponde a specifiche esigenze di gestione delle risorse umane ed economiche, nonché funzionali collegate alla nuova normativa in materia di collocamento.*

*In relazione a tale riorganizzazione il Direttore dell'Ufficio, in osservanza delle disposizioni di cui alla L. 56/87, ha proceduto all'acquisizione dei pareri degli Organi collegiali ed ha interessato sia le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore agricolo nonché le rappresentanze sindacali del personale e le relative Amministrazioni comunali.*

*Queste ultime, al riguardo, hanno mostrato particolare sensibilità, per le conseguenti ripercussioni negative sul territorio ed hanno manifestato la disponibilità a sostenere le spese di funzionamento delle strutture da sopprimere.*

*Tra queste l'Amministrazione comunale di Portomaggiore che si è impegnata formalmente ad assumere gli oneri relativi al funzionamento della relativa Sezione decentrata/recapito.*

*Conseguentemente, il funzionamento della struttura, in argomento, non ha subito l'interruzione prevista per il 1° gennaio 1997.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

**ZACCHERA.** — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*in numerosi uffici provinciali dell'IVA giacciono domande di rimborso, anche per somme ingenti, da parte di aziende che soprattutto godono dei privilegi legati all'esportazione;*

*i tempi di rimborso sono spesso molto lunghi e collegati alle possibilità finanziarie dell'Erario e l'incertezza dei tempi crea profonde preoccupazioni per le imprese, che spesso debbono affrontare carenze di liquidi o approvvigionarsi sul mercato del credito con ingenti costi finanziari;*

*nel corso dell'iter burocratico per la liquidazione dei crediti IVA gli uffici usano rivolgersi ai competenti Uffici delle imposte al fine di verificare l'eventuale sussistenza di contenziosi in essere tra l'Erario e le imprese, e, in questo caso, le richieste di rimborso vengono sospese in attesa di definizioni future;*

tra l'altro spesso non si informa neppure l'azienda di quanto sopra;

gli Uffici delle imposte rispondono genericamente in senso favorevole alla sussistenza di contenziosi, senza tener conto — in molti casi — del fatto che le controversie siano state nel frattempo definite a mezzo di condoni o che, nel caso di atti in essere presso le commissioni tributarie, che al contribuente sia già stata data sentenza favorevole in primo o secondo grado;

non vi è alcun rapporto tra il valore del rimborso e il contenzioso in essere se l'Ufficio non provvede a comunicare esattamente il « rischio massimo » su quel contribuente, elemento di impossibile determinazione quando sia in atto un contenzioso di contenuto formale o comunque quando l'Ufficio risponde in senso generico;

è elemento di credibilità in campo tributario, da parte dello Stato, fornire tempi e garanzie certe sui rimborsi —:

se non sia indispensabile intervenire presso gli Uffici IVA al fine di una omogeneità di comportamento nell'esame dei rimborsi;

se non si ritenga di dover intervenire presso i competenti Uffici finanziari al fine di un loro univoco comportamento nei riguardi delle richieste di informazioni su contribuenti in credito IVA;

se non si ritenga, più in generale, di fissare tempi più certi nell'esame e nella definizione delle pendenze di rimborso nei confronti dei contribuenti;

se non si ritenga di intervenire comunque dando disposizioni affinché il contribuente sia informato delle risposte degli Uffici delle imposte;

se non si ritenga giusto superare questo eventuale *impasse* concedendo la facoltà al contribuente di fornire adeguate garanzie fideiussorie, dando così la possibilità di liquidazione condizionata del credito IVA.

(4-00247)

*RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, nel sottolineare le difficoltà che incontrano gli uffici IVA nell'esaminare e liquidare le domande a rimborso delle aziende esportatrici, chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare al fine di:*

*fissare tempi certi e comportamenti omogenei per gli uffici nell'esame e nella definizione dei rimborsi IVA;*

*prescrivere agli uffici finanziari un comportamento univoco nelle richieste di informazione sui contribuenti in credito di IVA;*

*comunicare ai contribuenti le risposte degli uffici delle imposte;*

*concedere ai contribuenti la facoltà di prestare garanzia fideiussoria per ottenere la liquidazione condizionata del credito IVA.*

*Al riguardo, si osserva che il complesso procedimento amministrativo attualmente previsto per i rimborsi in questione obbliga gli uffici ad adottare un iter articolato di atti e procedure, con la conseguenza che i tempi per l'effettuazione dei rimborsi risentono di tale complessità; inoltre, la non sempre adeguata disponibilità di personale degli uffici periferici rispetto ai carichi di lavoro da svolgere produce un arretrato anche nell'esame delle istanze di rimborso IVA.*

*Per ovviare a tali problemi, questa Amministrazione ha attivato procedure informatiche idonee a velocizzare la liquidazione dei rimborsi in questione ed ha previsto la possibilità di ottenere in determinate situazioni il rimborso IVA tramite l'assegnazione ai contribuenti di titoli di Stato, ovvero tramite accreditamento del rimborso su conto fiscale.*

*Per quanto riguarda il problema dell'omogeneità di comportamento degli uffici IVA nell'esame dei rimborsi, si osserva che le procedure adottate dagli uffici sono regolate da disposizioni operative generali, impartite dall'Amministrazione centrale per assicurare la omogeneità di trattamento a livello nazionale delle medesime fattispecie; con tali direttive si è stabilito che gli uffici possono sospendere l'esecuzione dei rim-*

borsi IVA soltanto in presenza di carichi pendenti riguardanti la stessa imposta sul valore aggiunto, con esclusione quindi di ogni indagine inerente pendenze su tributi diversi (circolare n. 143/E dell'11 agosto 1994).

In ogni caso, anche la presenza di carichi pendenti inerenti l'IVA, i contribuenti in credito possono sempre prestare una garanzia a tempo indeterminato mediante il rilascio di una apposita fideiussione, e così ottenere la concessione condizionata del rimborso IVA (circolare n. 15/E dell'11 agosto 1993).

Nel caso rappresentato dalla S.V. Onorevole, l'omessa indicazione degli uffici IVA che abbiano mantenuto un comportamento non univoco nell'esame dei rimborsi non ha consentito l'esecuzione di un riscontro puntuale sull'operato dei detti uffici.

In ogni caso, il Governo si è già impegnato per rendere più tempestivo e funzionale su tutto il territorio nazionale il rispetto del diritto al rimborso in favore dei contribuenti che hanno pagato tributi in eccesso, senza che le attuali esigenze di finanza pubblica possano costituire impedimento al programma di rimborsi fiscali.

Infine, il disegno di legge recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica collegato alla legge finanziaria per il 1997 conferisce al Governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi contenuti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti formali in materia tributaria.

Tra i criteri e principi direttivi è prevista, tra gli altri, la semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari, con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del contribuente.

Inoltre, viene conferita al Governo la delega di disciplinare le modalità con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate.

Da ultimo, è stata emanata una direttiva in materia di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, che anticipa alcuni principi contenuti del disegno di legge presentato dal Governo in Parlamento nel mese di agosto.

Con tale atto si dispone, tra l'altro, che i rimborsi non possono essere bloccati per il semplice errore sui dati anagrafici del beneficiario; inoltre, è previsto l'obbligo per l'Amministrazione di informare tempestivamente i contribuenti in caso di rimborsi non percepiti, nonché l'obbligo di rinnovare il vaglia di rimborso in caso di estinzione per scadenza dei termini.

Il Ministro delle finanze: Visco.

ZACCHERA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nella Valle Cannobina, nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola (già provincia di Novara), contigua alla Svizzera, data la particolare collocazione geografica, risulta di estrema difficoltà la ricezione delle trasmissioni televisive nazionali italiane, siano esse private o della RAI;

è invece più semplice la ricezione della TV della Svizzera italiana (TSI), che tra l'altro è di grande interesse locale, in quanto una buona parte della popolazione residente lavora nella vicina Confederazione elvetica;

negli anni scorsi la comunità montana della Valle Cannobina si era assunta l'onere — anche finanziario — della ricezione dei programmi, compresi quelli della TSI;

in data 3 marzo 1994 il ministero delle poste, con prot. DCSR/8/900466/458 ha notificato alla comunità il decreto ministeriale del 18 febbraio 1994, con il quale « cessava l'autorizzazione alla radiodiffusione televisiva dei programmi della TSI non avendo questo ente i requisiti previsti dalla vigente normativa... »;

in concreto, sulla base di precise informazioni assunte, la problematica potrebbe essere risolta solo traducendo in un articolo di legge una norma in deroga per le zone di confine per le emittenti estere, anche mediante ripetitori eventualmente presenti sul territorio italiano;

in passato risulterebbero essere stati avviati contatti tra i due Governi per risolvere la questione, senza esito, come confermato dalla nota del ministero delle poste;

per ricevere i programmi della TSI necessitano nella Valle Cannobina, stretta ed incassata, quattro ripetitori;

i predetti ripetitori sono stati installati e sono condotti e gestiti dalla stessa comunità montana che giustamente ne vede gli importanti connotati informativi a livello locale (si ricordi che in gran parte i programmi RAI non sono ricevibili);

la deliberazione della predetta comunità del 16 marzo 1994 prevede di « non sospendere la diffusione dei programmi della TSI », data l'importanza informativa per la popolazione —:

se il problema della ricezione di programmi esteri locali sia stato preso in considerazione dal ministero e quali passi siano stati compiuti in tal senso;

come si ritenga dover procedere nel caso in esame, stanti le valide e comprovate esigenze di cui in premessa;

perché non siano continuati fino a soluzione o comunque perché siano stati interrotti i rapporti con le emittenti estere — specialmente quelle di lingua italiana — per la diffusione di programmi locali nelle zone di confine. (4-00250)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI, interpellata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le, ha comunicato che la comunità montana della valle Cannobina riceve attualmente i programmi televisivi della stessa RAI e delle*

*emittenti private attraverso quattro impianti propri: Falmenta, Spoccia, Gurro e Finero.*

*La concessionaria ha riferito che l'insoddisfacente ricezione dei programmi riguarda essenzialmente la località di Gurro e il comune di Cursolo - Orasso, serviti dall'impianto di Gurro, oltretutto la località di Finero servita dall'impianto omonimo.*

*In ottemperanza agli obblighi derivanti dal « contratto di servizio », ha soggiunto la RAI, è previsto il rifacimento dell'impianto di Gurro poiché le località interessate hanno una consistenza demografica superiore a 350 abitanti.*

*Tale impianto sarà ubicato in posizione diversa da quella attuale e sfrutterà la ricezione da satellite per migliorare decisamente la qualità dei segnali nell'area di servizio.*

*Per quanto attiene, invece, ai comuni di Falmenta e Spoccia, la concessionaria ritiene che, sulla base delle informazioni assunte dai terminali aziendali nel territorio, la qualità della ricezione televisiva possa considerarsi discreta.*

*Circa la questione concernente la ricezione della TV della Svizzera italiana (TSI) ed in particolare il fatto che « la problematica potrebbe essere risolta solo traducendo in un articolo di legge una norma in deroga per le zone di confine per le emittenti estere », si rappresenta che la comunità montana della valle Cannobina ha proposto, nel contenzioso con questo Ministero presso il Tar per il Piemonte, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 e 16, comma 12, della legge n. 223/1990, dell'articolo 4 della legge n. 422/1993 nonché dell'articolo 38 e seguenti della legge n. 103/1975 in riferimento all'articolo 21 della Costituzione, nella parte in cui escludono che un ente pubblico possa divenire concessionario per l'esercizio di impianti di radiodiffusione televisiva in ambito locale anche se oggetto della concessione sia la sola ripetizione dei segnali esteri.*

*Il sopraccitato contenzioso davanti al Tar Piemonte non è stato ancora definito nel merito, ma con ordinanza n. 886 del 6 luglio 1994 il medesimo Tar ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.*

*La comunità montana della valle Cannobina, da parte sua, con delibera n. 121 del 16 marzo 1994 decideva di non interrompere la diffusione dei programmi della TSI; peraltro, a seguito di apposito sopralluogo tecnico, il competente ufficio circoscrizionale per il Piemonte di questo Ministero in data 24 giugno 1994 non ha rinvenuto funzionanti gli impianti in questione.*

*Si assicura che, in sede di riforma della disciplina del sistema radiotelevisivo, si terrà conto di tutti gli aspetti del problema prospettati dalla S.V. on.le e si cercherà di pervenire ad una soddisfacente soluzione.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-  
nico.